



Il Sistema di Regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia e il conto HAM

Sommario

CAPITOLO I	5
CARATTERISTICHE	5
1 PREMESSA	5
2 CARATTERISTICHE DELLA SINGLE SHARED PLATFORM	7
2.1 MODULI OBBLIGATORI	7
2.2 MODULI OPZIONALI UTILIZZATI DALLA BANCA D'ITALIA	9
2.3 INTERFACCIA APPLICATIVA CON I SISTEMI ANCILLARI	10
2.4 IL SISTEMA DI REGOLAMENTO LORDO TARGET2- BANCA D'ITALIA	10
3 CONTI NELL'HOME ACCOUNTING MODULE (CONTI HAM)	12
4 CANALI TELEMATICI	13
5 LA PIATTAFORMA TARGET2-SECURITIES (T2S)	14
6 LA PIATTAFORMA TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)	15
CAPITOLO II	18
LA PARTECIPAZIONE A TARGET2-BANCA D'ITALIA E L'APERTURA DI CONTO HAM SULLA SINGLE SHARED PLATFORM (SSP)	18
1 PARTECIPAZIONE DIRETTA	18
1.1 CRITERI DI ACCESSO CONTO PM, T2S DCA e TIPSDCA	18
1.2 REQUISITI TECNICI PER LA TITOLARITÀ DI CONTO PM	19
1.3 REQUISITI TECNICI PER LA CONNESSIONE DIRETTA AL T2S DCA	20
1.4 REQUISITI TECNICI PER LA CONNESSIONE DIRETTA AL TIPS DCA	21
2 CRITERI DI ACCESSO CONTO HAM	22
2.1 REQUISITI TECNICI PER LA TITOLARITÀ DI CONTO HAM	22
3 ACCESSO ALL'ANTICIPAZIONE INFRAGIORNALIERA	23
4 ACCESSO ALLE FUNZIONALITÀ DI LIQUIDITY POOLING	26
4.1 MODALITÀ INFORMATIVA CONSOLIDATA SUI CONTI (ICC)	26
4.2 MODALITÀ LIQUIDITÀ AGGREGATA (LA)	26
5 ACCESSO AL SERVIZIO DI RISERVA DI LIQUIDITÀ PER IL PRELIEVO DEL CONTANTE IN PM	27
6 PARTECIPAZIONE INDIRETTA, ADDRESSABLE BIC, MULTI-ADDRESSEE ACCESS	27
7 SISTEMI ANCILLARI	28
8 ACCESSO ALL'AUTO-COLLATERAL	29
CAPITOLO III	30
PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI	30
1 ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE	30
2 CONTO PM	31
2.1 CONTO PM TRAMITE IL FORNITORE DEI SERVIZI DI RETE SWIFT	31
2.2 CONTO PM UTILIZZATO TRAMITE INTERNET	33
2.3 TRASFERIMENTO DEL CONTO PM	35
2.4 RISERVA DI LIQUIDITÀ PER IL PRELIEVO DI CONTANTE IN PM	36
3 T2S DCA E TIPS DCA	38
4 LINEA DI CREDITO INFRAGIORNALIERA E UTILIZZO DELLE GARANZIE	41
5 LIQUIDITY POOLING	41
5.1 - MODALITÀ INFORMATIVA CONSOLIDATA SUI CONTI (ICC)	41
5.2 - MODALITÀ LIQUIDITÀ AGGREGATA (LA)	43
6 COMOVIMENTAZIONE	46
6.1 PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO	47
6.2 ESTINZIONE	49
7 CONTO HAM CON ACCESSO TRAMITE SWIFT OVVERO SENZA ACCESSO ALLA RETE	50
7.1 CONTO HAM CON ACCESSO TRAMITE INTERNET	51
8 PARTECIPAZIONE INDIRETTA, MULTI-ADDRESSEE ACCESS, ADDRESSABLE BICS	53
9 SISTEMI ANCILLARI	54

10	ACCESSO ALL'AUTO-COLLATERALIZZAZIONE IN TARGET2-SECURITIES	55
11	SOGGETTI CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO	55
CAPITOLO IV.....		57
ESTINZIONE DEI RAPPORTI DI CONTO PM, T2S DCA, TIPS DCA, HAM		57
1	CONTI PM, T2S DCA, TIPS DCA, HAM	57
1.1	RECESSO	57
1.2	SOSPENSIONE E CESSAZIONE STRAORDINARIA DI CONTO PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM.....	59
1.3	FUSIONI	63
2	ANTICIPAZIONE INFRAGIORNALIERA E AUTO-COLLATERAL	63
2.1	SOSPENSIONE LIMITAZIONE O CESSAZIONE	63
2.2	RECESSO E RISOLUZIONE	64
CAPITOLO V.....		66
GIORNATA OPERATIVA E MOVIMENTAZIONE		66
1	GIORNATA OPERATIVA	66
2	MOVIMENTAZIONE	69
2.1	CANALI TELEMATICI	71
2.2	OPERAZIONI RIVENIENTI DAI SISTEMI ANCILLARI ED ALTRE OPERAZIONI REGOLATE TRAMITE L'ASI73	
2.3	ELABORAZIONI AUTOMATICHE	73
2.4	MOVIMENTAZIONE DEI CONTI DA PARTE DELLE FILIALI	74
2.5	DATA VALUTA DELLE OPERAZIONI	79
3	INFORMATIVA PER I TITOLARI DEI CONTI	79
3.1	INFORMATIVA TRAMITE LE FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA	83
4	MALFUNZIONAMENTI - MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2 PER I CONTI PM E T2S DCA	84
CAPITOLO VI.....		86
FUNZIONALITA' DEL SISTEMA TARGET2-BANCA D'ITALIA		86
1	FUNZIONALITA' INTERATTIVE – <i>INFORMATION AND CONTROL MODULE</i>	86
2	LA GESTIONE DELLE PRIORITÀ E LE RISERVE PER PAGAMENTI URGENTI E MOLTO URGENTI	87
3	RISERVE DI LIQUIDITA' PER IL REGOLAMENTO DEI SISTEMI ANCILLARI	89
4	LISTE DI ATTESA	90
5	CANCELLAZIONE DELLE OPERAZIONI IN LISTA DI ATTESA IMMESSE DALLA BANCA D'ITALIA	94
6	LIMITI BILATERALI E MULTILATERALI	94
7	ORARIO DI REGOLAMENTO PREDEFINITO (EARLIEST DEBIT TIME INDICATOR E LATEST DEBIT TIME INDICATOR)	96
8	IMMISSIONE ANTICIPATA DEI PAGAMENTI (<i>SCADENZIARE</i>)	97
9	FUNZIONE DI CONSOLIDAMENTO DELLA LIQUIDITA' (<i>LIQUIDITY POOLING</i>)	97
10	L'ANCILLARY SYSTEM INTERFACE	99
11	RISERVE DI LIQUIDITA' PER IL PRELIEVO DI CONTANTE IN PM	104
12	RISERVE DI LIQUIDITÀ PER IL PRELIEVO DEL CONTANTE IN HAM	105
13	COMOVIMENTAZIONE	107
14	TARGET2 DIRECTORY	107
15	TRASFERIMENTI DI LIQUIDITÀ DAL CONTO PM AL T2S DCA	108
16	TRASFERIMENTI DI LIQUIDITÀ DAL T2S DCA A CONTI PM O AD ALTRO T2S DCA	109
17	TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA LIQUIDITÀ DAL T2S DCA AL CONTO PM (AUTOMATIC CASH SWEEP)	110
18	RISERVE DI LIQUIDITÀ PER I T2S DCA IN TARGET2-SECURITIES	110
19	SERVIZI A VALORE AGGIUNTO DI TARGET2 PER T2S	110
20	TIPS DIRECTORY	111
21	TRASFERIMENTI DI LIQUIDITÀ DAL CONTO PM AL TIPS DCA	112
22	TRASFERIMENTI DI LIQUIDITÀ DA TIPS DCA A CONTI PM	112
CAPITOLO VII.....		113
TARIFE, PENALI E INTERESSI.....		113
1	PREMESSA	113

2	SERVIZI OBBLIGATORI PER I PARTECIPANTI DIRETTI.....	113
3	SERVIZI OPZIONALI: LIQUIDITY POOLING E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO PER TARGET2-SECURITIES.....	114
4	TARIFE PER PARTECIPANTI INDIRETTI, TITOLARI DI <i>ADDRESSABLE BIC</i> E DI <i>MULTI- ADDRESSEE ACCESS, UNPUBLISHED BIC</i>	116
5	TARIFE DA APPLICARE AI TITOLARI DI CONTO PM COLLEGATI A T2S DCA E TIPS DCA	117
6	PENALE PER MANCATO RIMBORSO DELL'AUTO-COLLATERAL	118
7	SISTEMI ANCILLARI	119
8	TARIFE CONTI HAM	120
9	MODALITÀ DI ADDEBITO DELLE TARIFE E DEI CANONI CONTI PM, T2S DCA, TIPS DCA E HAM.....	121
10	TRATTAMENTO DELLE TARIFE IN CASO DI STORNI DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE FILIALI.	123
11	RECUPERO DEI COSTI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISERVA DI LIQUIDITA' PER IL PRELIEVO DI CONTANTE IN PM	124
12	PENALE PER IL MANCATO RIENTRO DALL'UTILIZZO DELLA LIQUIDITÀ INFRAGIORNALIERA	124
13	INTERESSI	125
	CAPITOLO VIII.....	127
	COLLAUDI.....	127
1	INTRODUZIONE	127
2	OBIETTIVO DEI COLLAUDI	127
3	PRE-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI COLLAUDI.....	129
4	ORGANIZZAZIONE DEI COLLAUDI	131
5	RIFERIMENTI PER LA CONDUZIONE DELLE PROVE.....	132

CAPITOLO I

CARATTERISTICHE

1 PREMESSA

Il sistema europeo TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale in moneta di banca centrale dei pagamenti in euro, assicurandone la definitività infragiornaliera, ed è disciplinato da un Atto di Indirizzo della BCE (c.d. TARGET2 Guideline).

TARGET2 è istituito ed opera sulla base della piattaforma unica condivisa *Single Shared Platform* (SSP). La SSP si caratterizza per una struttura di tipo modulare. Essa è composta da quattro moduli obbligatori (Payment Module, Information and Control Module, Static Data Module e Enhanced Contingency Solution – ECONS I – cfr. Par. 2.1) ai quali sono connessi servizi obbligatori (“core services”), ed altri moduli opzionali (Home Accounting Module, Standing Facilities Module e Reserve Management Module – cfr. Par. 2.2) attraverso cui sono forniti servizi aggiuntivi (“additional services”). Ciascuna banca centrale nazionale (BCN), all’atto della propria adesione a TARGET2 può decidere se avvalersi dei servizi standard offerti da uno o più moduli opzionali, ovvero garantirne l’offerta localmente attraverso l’infrastruttura domestica.

Gli operatori che detengono un conto PM (conto detenuto sul modulo obbligatorio Payment Module) partecipano direttamente a TARGET2. In TARGET2 sono elaborati: gli ordini di pagamento derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema; il regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema; il regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante; il regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di

pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica; qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2; le operazioni in contropartita della Banca d'Italia; e i trasferimenti da e verso i Dedicated Cash Accounts (DCA)(vedi oltre).

Gli operatori che non partecipano direttamente a TARGET2-Banca d'Italia possono intrattenere rapporti di conto con la Banca d'Italia aprendo un "HAM account" (conto detenuto sul modulo opzionale di TARGET2 *Home Accounting Module* della SSP) giuridicamente esterno al sistema TARGET2-Banca d'Italia, per adempiere senza intermediazione agli obblighi di riserva ed effettuare operazioni di politica monetaria su iniziativa delle controparti (deposito overnight e rifinanziamento marginale). Su tale conto l'operatività è circoscritta ad alcune tipologie di operazioni, quali ad esempio: trasferimenti interbancari, prelevamenti e versamenti, operazioni perfezionate presso le Filiali della Banca d'Italia. I titolari di conto HAM non possono accedere al credito infragiornaliero e non possono effettuare trasferimenti per conto della clientela.

Accanto al sistema europeo TARGET2 sono stati resi disponibili, mediante piattaforme dedicate, i servizi di regolamento per operazioni in valori mobiliari TARGET2-Securities (T2S) e per pagamenti istantanei (cc.dd. instant payments) TARGET Instant Payment Settlement (TIPS).

Detti servizi offrono, sulle rispettive piattaforme, conti dedicati al regolamento delle specifiche operazioni ovvero:

- T2S Dedicated Cash Accounts (T2S DCA) per il regolamento della gamba contanti delle transazioni in titoli sulla piattaforma T2S
- TIPS Dedicated Cash Accounts (TIPS DCA) per il regolamento dei pagamenti istantanei (cc.dd. instant payments) sulla piattaforma TIPS

I T2S DCA e i TIPS DCA sono disciplinati dalla TARGET2 Guideline.

La Single Shared Platform di TARGET2 e le piattaforme T2S e TIPS sono interconnesse e consentono trasferimenti di liquidità da conti PM a DCA e viceversa.

Le attività preordinate al perfezionamento dei contratti con la Banca d'Italia, alla movimentazione dei conti PM, HAM, T2S DCA e TIPS DCA e l'informativa conseguente sono disciplinate nella presente Guida.

2 CARATTERISTICHE DELLA SINGLE SHARED PLATFORM

Le funzionalità della SSP, nonché le specifiche tecniche dei messaggi SWIFT utilizzati per l'invio di disposizioni di pagamento e per l'interazione con le piattaforme TARGET2, TARGET2-Securities e TIPS sono descritte nelle User Detailed Functional Specification (UDFS), pubblicate sul sito web della BCE¹.

Informazioni più dettagliate sul modulo ICM, inclusa la descrizione delle relative maschere, sono contenute nel documento "ICM User Handbook" pubblicato sul citato sito della BCE.

Riguardo alla modalità di accesso a TARGET2 tramite Internet, le procedure da seguire sono descritte nel documento *User Manual Internet Access for the public key certification service* pubblicato sul citato sito della BCE.

2.1 MODULI OBBLIGATORI

Il **Payment Module (PM)** è il modulo deputato alla gestione dei conti di regolamento degli operatori. I conti PM sono movimentabili sia tramite rete SWIFT sia tramite Internet. Questa ultima modalità è prevista per gli operatori che effettuano un numero limitato di pagamenti giornalieri. Ogni operatore può detenere più conti all'interno del modulo PM, ciascuno dei quali è individuato tramite un codice identificativo bancario (bank identifier code – BIC) univoco a 11 posizioni, attribuito dalla SWIFT.

¹ <http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/html/index.en.html>. Le UDFS si compongono di tre "libri": "UDFS book 1" (Core Services) che descrive i moduli obbligatori della SSP (Payment Module, Information and Control Module, Enhanced Contingency Solution – ECONS I e Static Data Module); "UDFS Book 2" (Optional Services) che descrive le funzionalità dei moduli opzionali HAM, RM e SF; "UDFS Book 4" che descrive i messaggi XML utilizzati in TARGET

Nell'ambito del PM sono disponibili funzionalità avanzate per la gestione della liquidità quali la possibilità di inserire limiti bilaterali e multilaterali all'esposizione nel sistema, di immettere i cosiddetti pagamenti a tempo, di riservare la liquidità per il regolamento di pagamenti urgenti o altamente urgenti, di gestire le liste di attesa. Appositi meccanismi di ottimizzazione consentono di utilizzare, ai fini del regolamento, la liquidità "potenziale" derivante da pagamenti in entrata accodati nelle liste di attesa.

E' inoltre prevista per i soli conti PM che si avvalgono della rete SWIFT una funzione opzionale di consolidamento della liquidità (*liquidity pooling*); tale funzione fa riferimento alla liquidità presente in più conti PM aperti presso una o più Banche centrali della SSP e detenuti da uno o più partecipanti diretti a TARGET2. Il Liquidity pooling è offerto in due modalità: Informazione Consolidata sui Conti (ICC) e Liquidità Aggregata (LA).

In particolare, la funzione di Informazione Consolidata sui Conti (ICC) rende disponibile ai partecipanti del gruppo e alle rispettive Banche centrali la lista dei conti PM dei membri del gruppo, nonché ulteriori informazioni consolidate del gruppo quali le linee di credito infragiornaliero, i saldi dei conti, inclusi quelli dei sotto-conti, il turnover, i pagamenti regolati e quelli in lista d'attesa.

La funzione di Liquidità Aggregata (LA) consente ai membri del gruppo di regolare ordini di pagamento di importo superiore alla liquidità disponibile sui loro rispettivi conti PM, a condizione che il valore complessivo di tutti gli ordini di pagamento suddetti non ecceda l'ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i conti del gruppo.

L'**Information and Control Module (ICM)**, disponibile per tutti i conti PM sia connessi tramite SWIFT sia tramite Internet, è il modulo attraverso cui viene garantito l'accesso ai servizi interattivi offerti dalla piattaforma, mediante l'utilizzo dei servizi **SwiftNet Browse** (che consentono di interrogare il sistema e avere informazioni in tempo reale sullo stato dei singoli pagamenti, sul saldo dei conti, sull'utilizzo dei limiti bilaterali e multilaterali, sulla liquidità riservata, sull'anagrafe dei partecipanti, sull'utilizzo di standing facilities, etc.) e **SWIFTNet Interact e Fileact** (che consentono di interagire in tempo reale con la SSP per **operazioni gestionali** quali

la cancellazione di pagamenti in coda, la modifica della priorità dei pagamenti, la gestione delle riserve di liquidità). Tramite l'ICM è inoltre possibile disporre trasferimenti di liquidità da conti PM a conti T2S DCA e da conti PM a conti TIPS DCA, tra conti PM e conti di deposito *overnight*, riservare liquidità per il regolamento dei sistemi ancillari, movimentare la liquidità presente nei conti HAM e disporre ordini di pagamento di *backup* in situazioni di *contingency*.

Lo **Static Data Module** è il modulo deputato alla gestione dell'anagrafica dei partecipanti nonché di altri dati c.d. "statici" (ovvero dati che, per loro natura, non sono soggetti a modifiche in corso di giornata). All'inizio di ogni giornata operativa, tutte le informazioni archiviate nello *Static Data Module* vengono inviate simultaneamente agli altri moduli della piattaforma consentendone l'aggiornamento in modo sincronizzato.

L'**Enhanced Contingency Solution (ECONS I)** è una funzionalità della SSP che può essere attivata in caso di indisponibilità tecnica del *Payment Module* al fine di assicurare il regolamento dei pagamenti c.d. "very critical" (pagamenti derivanti dai sistemi CLS ed EURO1 (pay-ins) e i margini delle operazioni effettuate con controparti centrali) e "critical" (ovvero quei pagamenti il cui ritardo nel regolamento può comportare un rischio sistemico) (cfr. Parte II "Gestione delle emergenze").

La liquidità sui conti in ECONS I è fornita dalle singole BCN a fronte di garanzie. Al termine del periodo di *contingency*, i saldi dei conti in ECONS I vengono automaticamente trasferiti sui conti del modulo PM.

Le funzionalità offerte da ECONS I sono di tipo basico poiché nella SSP la *business continuity* è fortemente presidiata; in particolare, l'architettura informativa della piattaforma è studiata in modo da garantire, anche in caso di disastro regionale, il mantenimento di alti livelli di disponibilità e affidabilità dei sistemi.

2.2 MODULI OPZIONALI UTILIZZATI DALLA BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia aderisce alla SSP adottando, oltre ai cennati moduli obbligatori, i tre moduli opzionali: *Home Accounting Module*, *Standing Facilities*

Module e Reserve Management Module.

L' **Home Accounting Module (HAM)** è un modulo deputato alla gestione di due diverse tipologie di conto: gli "*HAM accounts*" (cfr. Par. 4) ed i "*CB's customer accounts*" (conti di corrispondenza).

I "*CB's customers accounts*" consentono di regolare pagamenti (sia di natura interbancaria sia per conto di clientela) in contropartita di altri "*CB's customers accounts*" ovvero in contropartita di conti del PM. Tali conti possono essere accessi ad operatori internazionali che non sono abilitati, ai sensi della *TARGET2 Guideline*, ad aprire un conto nel modulo PM e che hanno sottoscritto un apposito contratto con una Banca centrale per l'apertura di un conto di corrispondenza.

Il modulo **Standing Facilities (SF)** gestisce i conti e le procedure inerenti le operazioni di rifinanziamento marginale e deposito *overnight*. Tali operazioni sono effettuate in contropartita con i conti PM e con gli "*HAM accounts*".

Il modulo **Reserve Management (RM)** gestisce le operazioni concernenti la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di riserva delle banche (calcolo della riserva dovuta, verifica del rispetto dell'obbligo, calcolo di interessi e penali e preparazione delle relative istruzioni di accredito/addebito).

2.3 INTERFACCIA APPLICATIVA CON I SISTEMI ANCILLARI

La SSP prevede un'apposita interfaccia applicativa per il regolamento del contante riveniente dalle procedure dei sistemi ancillari (**Ancillary System Interface - ASI**). L'interfaccia assicura l'accesso al regolamento con procedure standard che contemplano modalità di regolamento in tempo reale e batch. Per dettagli si rimanda al Cap. VI, Par. 10.

2.4 IL SISTEMA DI REGOLAMENTO LORDO TARGET2- BANCA D'ITALIA

TARGET2 pur se costituito da un'unica piattaforma condivisa (SSP) è

giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, ciascuno sotto la responsabilità della rispettiva banca centrale; tali sistemi sono designati come “sistemi” secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della direttiva sulla *settlement finality*.

TARGET2-Banca d'Italia è il sistema italiano componente di TARGET2. I soggetti che intendono utilizzare TARGET2-Banca d'Italia per il regolamento dei pagamenti sono registrati **sulla Directory di TARGET2** (cfr. Cap. VI, Par.14) e possono scegliere di partecipare al sistema con due modalità tra loro alternative:

- direttamente mediante l'apertura di un conto PM sul quale regolare i pagamenti; il partecipante diretto che si avvale della rete SWIFT può estendere la possibilità di movimentare direttamente il proprio conto PM alle proprie filiali o alle banche insediate nello Spazio Economico Europeo (SEE) partecipanti al medesimo gruppo bancario i quali possono immettere/ricevere pagamenti direttamente (c.d. multi-addressee access). Il partecipante diretto è vincolato irrevocabilmente e incondizionatamente dagli ordini di pagamento immessi o i pagamenti ricevuti dalle succursali autorizzate mediante il multi-addressee access;
- indirettamente, come partecipanti indiretti o addressable BIC mediante l'intermediazione di un titolare di conto PM che si avvale della rete SWIFT e che deve rientrare nelle categorie di cui alle lettere a), b) o c) (quest'ultimo per le sole BCN appartenenti all'Eurosistema) del Cap. II, Par. 1.1.

Per dettagli circa l'accesso a TARGET2 con modalità diretta, indiretta, tramite *addressable BICs* o *multiaddressee access* si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications (UDFS) Book1, paragrafo 2.1 “Participation in and access to TARGET2”*.

Tutti i prestatori di servizi di pagamento (*Payment Service Providers* - PSP) che hanno aderito allo schema *SEPA Credit Transfer Instant* (SCT-Inst) e che sono raggiungibili in TARGET2 (partecipanti diretti, partecipanti indiretti, *addressable BICs*) devono¹ rendersi raggiungibili anche in TIPS, come partecipanti (aprendo un TIPS DCA) o come *reachable parties*, utilizzando cioè un conto di un altro soggetto presente in TIPS (per ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione a TIPS cfr. Par.1.6).

¹ Entro il 25 febbraio 2022.

I partecipanti diretti possono designare le proprie succursali e altri soggetti come **titolari di *addressable* BIC**, a prescindere dal luogo di rispettivo insediamento. Questi ultimi possono ricevere o immettere ordini di pagamento tramite il partecipante diretto.

La partecipazione indiretta è ammessa per gli enti creditizi insediati nel SEE che abbiano sottoscritto un apposito accordo sui livelli di servizio con un partecipante
Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti

diretto che si avvale della rete SWIFT.

I titolari di conto PM insediati sul territorio nazionale possono accedere alla liquidità infragiornaliera illimitata e gratuita nella forma dell'anticipazione infragiornaliera garantita da attività idonee. Per i soggetti gestori di sistemi ancillari la concessione dell'anticipazione infragiornaliera è subordinata alla preventiva approvazione della Banca Centrale Europea (cfr. Cap. II, Par. 3).

La liquidità disponibile per effettuare i pagamenti è data dalla somma del saldo del conto PM e della linea di credito infragiornaliero concessa.

La giornata operativa del sistema è articolata in fasi successive, ognuna delle quali ha termine in momenti specifici, c.d. *cut-off times* (cfr. Cap. V, Par. 1).

TARGET2-Banca d'Italia dispone di un meccanismo di riproposizione automatica delle operazioni temporaneamente prive di copertura (c.d. liste di attesa) (cfr. Cap. VI, Par. 4).

Il sistema è, inoltre, dotato di meccanismi di ottimizzazione dei pagamenti che tendono a favorire il regolamento simultaneo di pagamenti presenti nelle liste di attesa degli operatori, previa verifica delle disponibilità sui conti di regolamento.

3 CONTI NELL'HOME ACCOUNTING MODULE (CONTI HAM)

I conti HAM sono movimentabili sia tramite rete SWIFT sia tramite Internet oppure possono essere aperti senza la connessione di rete ed essere quindi movimentabili tramite un comovimentatore o presso le Filiali della Banca d'Italia. La modalità via Internet è prevista per gli operatori che effettuano un numero limitato di pagamenti giornalieri.

I conti HAM possono essere aperti da operatori che non sono titolari di un conto nel modulo PM ma che vogliono assolvere direttamente l'obbligo di riserva e/o desiderano avvalersi delle specifiche funzionalità previste per tali conti. In particolare,

mediante i conti HAM è possibile l'esecuzione di trasferimenti di liquidità verso altri conti HAM detenuti presso la Banca d'Italia o verso conti PM, il regolamento di operazioni in contropartita della Banca d'Italia, l'interazione con i moduli per la gestione della riserva obbligatoria e per l'accesso alle *standing facilities*, l'utilizzo di alcuni servizi a valore aggiunto quali la prenotazione del contante e la comovimentazione. Con riferimento a quest'ultima, il titolare di un conto HAM può estendere la facoltà di movimentare il medesimo ad un altro soggetto, purché titolare di conto PM che si avvale della rete SWIFT, ferma restando la responsabilità del comovimentato per le obbligazioni connesse con la titolarità del proprio conto (cfr. Cap. III, Par. 6).

Tramite i conti HAM non è invece possibile gestire pagamenti per conto di clientela, regolare pagamenti provenienti dai sistemi ancillari o operazioni di politica monetaria a esclusione delle operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*), né accedere al credito infragiornaliero.

I titolari di conto HAM che vogliono essere raggiungibili nell'anagrafica del sistema TARGET2-Banca d'Italia devono essere censiti come partecipanti indiretti o titolari di addressable BIC di un partecipante diretto.

E' possibile essere titolari di **un solo conto HAM**, ed è **esclusa** la possibilità per uno stesso soggetto di essere **contemporaneamente** titolare di conto PM e di conto HAM.

4 CANALITELEMATICI

Per lo scambio di istruzioni di pagamento, la SSP utilizza il servizio FIN della SWIFTNet. In particolare, per i **pagamenti fra conti PM** (interbancari e per conto della clientela) è utilizzato il servizio *FIN* con modalità *Y-copy*. Per i **pagamenti disposti da titolari di conti HAM**, le operazioni vengono inviate direttamente alla SSP con modalità *V-Shape*.

L'accesso alle **informazioni** in tempo reale, attraverso l'ICM, è garantito invece sia dai servizi interattivi **SWIFTNet Browse**, **Interact** e **Fileact** sia tramite

Internet per gli operatori che scelgono tale modalità di accesso alla SSP.

Gli operatori possono accedere ai servizi offerti tramite due modalità tecniche differenziate:

- "utente - applicazione": per il colloquio in tempo reale tra una postazione utente (tesoriere) e l'ICM tramite Web-station; tale modalità in generale non consente di integrare le informazioni provenienti dall'ICM all'interno del sistema informativo dell'utente, questa modalità è l'unica possibile per gli operatori che accedono tramite Internet;
- "applicazione - applicazione": per il colloquio in tempo reale tra l'applicazione sviluppata dall'utente e l'ICM; tale modalità permette di integrare le informazioni provenienti dall'ICM nel sistema informativo dell'utente.

5 LA PIATTAFORMA TARGET2-SECURITIES (T2S)

TARGET2- Securities è una piattaforma tecnica per il regolamento in tempo reale e in moneta di banca centrale delle transazioni in titoli, a livello nazionale e cross-border. Il regolamento della gamba contante delle operazioni in titoli in T2S avviene sui T2S *Dedicated Cash Accounts* (T2S DCA).

I T2S DCA devono avere saldo pari a zero al termine della giornata operativa di T2S; a tale scopo ognuno di essi deve essere collegato ad un conto PM, in TARGET2, che utilizza la tecnologia SWIFT (c.d. "conto principale"); su quest'ultimo i fondi presenti sul T2S DCA sono automaticamente trasferiti al termine della giornata operativa di T2S.

Il titolare di conto PM principale, il conto PM cioè al quale un T2S DCA è collegato e sul quale viene automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata, può avvalersi dei cc.dd. "servizi a valore aggiunto di TARGET2"; tali servizi, soggetti a specifica tariffazione, consentono al titolare di conto PM di avere visibilità sul saldo dei T2S DCA collegati e di disporre trasferimenti di liquidità tra gli stessi e il conto PM (cfr Cap VI Par 19).

I titolari di T2S DCA possono ricevere/disporre trasferimenti di liquidità da/verso qualsiasi conto PM in TARGET2 che utilizza la tecnologia SWIFT. Essi, inoltre, possono scegliere di connettersi alla piattaforma TARGET2-Securities: (i) direttamente, dotandosi dell'infrastruttura tecnica necessaria per accedere alla GUI² di T2S e interagendo con la piattaforma in modalità U2A o A2A oppure (ii) indirettamente, ovvero senza accesso alla GUI. In tal caso, il titolare di conto PM principale collegato al T2S DCA deve avere sottoscritto i “servizi a valore aggiunto” di TARGET2 (cfr Cap. VI, par. 19).

Allo scopo di agevolare il regolamento della gamba contante delle transazioni in titoli, i titolari di T2S DCA possono beneficiare dell'auto-collateralizzazione, che consiste nell'offerta di liquidità infragiornaliera garantita dagli stessi titoli oggetto di acquisto (se idonei “*collateral on flow*”), ovvero da garanzie idonee depositate e designate allo scopo (*collateral on stock*). Per beneficiare dell'auto-collateralizzazione un titolare di T2S DCA deve essere titolare di conto PM e avere accesso all'anticipazione infragiornaliera presso la Banca d'Italia. Il meccanismo si attiva automaticamente, in caso di liquidità insufficiente, per assicurare il perfezionamento di un'operazione di acquisto titoli mediante la concessione di credito infragiornaliero che deve essere rimborsato entro le ore 16.30.

6 LA PIATTAFORMA TARGET INSTANT PAYMENT SETTLEMENT (TIPS)

TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) è una piattaforma tecnica per il regolamento in tempo reale e in moneta di banca centrale dei pagamenti istantanei³ (cc.dd. *instant payments*), a livello nazionale e cross-border, con disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Il regolamento degli *instant payments* in TIPS avviene sui *TIPS Dedicated Cash Accounts* (TIPS DCA).

² Per GUI si intende il modulo sulla piattaforma T2S che consente ai titolari di conti T2S DCA di ottenere informazioni in tempo reale e permette loro di immettere ordini di pagamento. La soluzione tecnica individuata per connettersi alla piattaforma sono i servizi offerti in regime di concorrenza da due fornitori di servizi di connettività, SWIFT e SIA-COLT (VANprovider).

³ Per pagamento istantaneo si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24 ogni giorno di calendario con notifica immediata o pressoché immediata al disponente, in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council).

La piattaforma TIPS consente anche la gestione delle richieste di rimborso di pagamenti istantanei regolati (cd “recall”) e delle conseguenti restituzioni.

La liquidità sui TIPS DCA affluisce tramite trasferimenti di liquidità dai conti PM in TARGET2. I titolari di conto PM (esclusi i titolari di conti PM *internet based*) possono ricevere/disporre trasferimenti di liquidità da/verso qualsiasi conto TIPS DCA.

I TIPS DCA non possono mai registrare un saldo negativo.

Ai fini della gestione della liquidità e del pagamento delle tariffe, ogni TIPS DCA deve essere collegato a uno (e un solo) conto PM (mediante il cosiddetto “Liquidity Management –LM- link”). Tale collegamento consente al titolare di conto PM di avere visibilità, tramite l'ICM di TARGET2, del saldo dei TIPS DCA collegati e di disporre trasferimenti di liquidità a valere sugli stessi (cfr Cap VI Par 21 e Par 22).

Il collegamento può essere effettuato solo tra TIPS DCA e conti PM “SWIFT based”. Può essere costituito un collegamento tra un TIPS DCA e un conto PM aperto presso qualsiasi Banca Centrale in TARGET2 (è anche possibile il collegamento transfrontaliero). Il titolare del TIPS DCA e il titolare del conto PM collegato possono essere entità giuridiche diverse. Ogni conto PM può essere collegato ad un massimo di 10 TIPS DCA.

Ai fini della gestione dell'obbligo di riserva, del calcolo degli interessi sui saldi in eccesso rispetto alla riserva obbligatoria e del ricorso al rifinanziamento marginale automatico, il titolare di TIPS DCA deve collegare il TIPS DCA a un proprio conto PM o HAM detenuto presso la Banca d'Italia (mediante il cosiddetto “Reserve Management/Standing Facilities -RM/SF- link”).

Il collegamento mediante “RM/SF link” ha le seguenti implicazioni:

- ① Il saldo presente sul TIPS DCA al termine della giornata operativa di TARGET2 è considerato - congiuntamente al saldo di fine giornata del conto PM o HAM cui è collegato - ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva minima e del calcolo degli interessi sui saldi di fine giornata che eccedono l'obbligo di riserva;

- (ii) gli interessi sui saldi di fine giornata che eccedono l'obbligo di riserva sono addebitati sul conto PM/HAM collegato al TIPS DCA tramite RM/SF link;
- (iii) nel caso in cui al termine della giornata operativa il titolare di conto PM non abbia restituito l'anticipazione infragiornaliera, il ricorso al rifinanziamento marginale automatico sarà ridotto in misura pari al saldo di fine giornata del/i TIPS DCA ad esso collegato/i tramite RM/SF Link.

Il collegamento mediante "RM/SF link" è indipendente dal collegamento mediante "LM link" e non vi è alcuna limitazione al numero di TIPS DCA che possono essere collegati al conto PM/HAM.

I titolari di TIPS DCA possono scegliere di connettersi alla piattaforma TIPS:

- (i) direttamente, dotandosi dell'infrastruttura tecnica necessaria per accedere alla piattaforma TIPS e interagendo con la piattaforma in modalità U2A o A2A, oppure
- (ii) indirettamente, avvalendosi di titolare di conto PM "collegato" al TIPS DCA tramite LM Link il quale disporrà, allo scopo, delle specifiche funzionalità di gestione della liquidità rese disponibili dall'ICM di TARGET2

Nel caso di connessione diretta, i titolari di TIPS DCA devono utilizzare un fornitore di servizi di rete TIPS certificato (TIPS NSP).

I titolari di TIPS DCA possono designare un altro soggetto come "**reachable party**". Una *reachable party* è identificata da un BIC11, non è titolare di conto in TIPS ma è autorizzata a regolare i pagamenti istantanei sul TIPS DCA dell'intermediario. Le Reachable Party, così come i titolari di TIPS DCA, devono aderire allo schema SCTinst.

Tanto i titolari di TIPS DCA quanto le reachable party possono designare altri soggetti come "**instructing party**". Le instructing party sono soggetti autorizzati dai titolari di TIPS DCA o dalle Reachable Party a inviare (o a ricevere) pagamenti da o verso TIPS per loro conto.

CAPITOLO II

LA PARTECIPAZIONE A TARGET2-BANCA D'ITALIA E L'APERTURA DI CONTO HAM SULLA SINGLE SHARED PLATFORM (SSP)

1 PARTECIPAZIONE DIRETTA

Ai titolari di conti PM, T2S DCA e TIPS DCA si applicano i medesimi requisiti soggettivi di partecipazione previsti per TARGET2-Banca d'Italia.

1.1 CRITERI DI ACCESSO CONTO PM, T2S DCA e TIPSDCA

Possono detenere un conto PM, un T2S DCA o un TIPS DCA in TARGET2-Banca d'Italia i soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate:

- a) enti creditizi insediati nello Spazio Economico Europeo (SEE), incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;
- b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE se operano attraverso una succursale insediata nel SEE;
- c) Banche centrali degli Stati membri dell'UE e la BCE

a condizione che i soggetti di cui ai sotto-paragrafi a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lett. b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cui attuazione, a parere della Banca d'Italia una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.

La Banca d'Italia può a sua discrezione ammettere i seguenti organismi in qualità di partecipanti diretti:

- d) dipartimenti del Tesoro dei governi centrali o regionali degli Stati;
- e) enti del settore pubblico degli Stati membri se autorizzati a detenere conti per la clientela;
- f) i) imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e
ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- g) soggetti gestori di sistemi ancillari che agiscono in tale veste;
- h) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate nelle lettere da d) a g), laddove essi siano insediati in uno Stato con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione europea, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad esso applicabile in tale Stato sia equivalente alla legislazione comunitaria di riferimento.

I soggetti rientranti nelle categorie a), b), d), e), f) e h) possono detenere un conto PM anche tramite Internet.

Gli istituti di moneta elettronica non sono ammessi a partecipare a TARGET2-Banca d'Italia.

I soggetti che intendono aprire un TIPS DCA devono avere aderito allo schema SCT Inst, sottoscrivendo il *SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement* dello *European Payments Council*.

1.2 REQUISITI TECNICI PER LA TITOLARITÀ DI CONTO PM

Per poter operare in TARGET2, i **titolari di conto PM** devono essere iscritti nell'*International Bank Identifier Code (BIC) Directory* della SWIFT, e disporre di uno SWIFT BIC a 8 o a 11 posizioni.

Essi devono disporre altresì di un **codice identificativo ABI**, attribuito dalla Banca d'Italia.

I soggetti che richiedono la partecipazione diretta devono inoltre:

- se intendono avvalersi della rete SWIFT, dotarsi dell'infrastruttura tecnica per l'accesso ai servizi SWIFTNet FIN e SWIFTNet Interact, Fileact e Browse, aderire agli appositi Closed User Groups⁴ di TARGET2. In particolare i richiedenti devono sottoscrivere i servizi SWIFT per TARGET2 attraverso il sito web www.swift.com, sezione e-ordering per ottenere la connessione e gli accessi necessari. I partecipanti diretti e i titolari di *multi-addressee* devono inoltre procedere allo scambio delle chiavi con il BIC del *Payment Module* della SSP (TRGTXEPM) e, nel caso in cui il partecipante diretto svolga anche il ruolo di comovimentatore (cfr Capitolo III, Par. 6), con il BIC dell'*Home Accounting Module* (TRGTXEHM).
- se intendono partecipare via Internet, installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi a TARGET2-Banca d'Italia via Internet e per immettere in esso ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell'infrastruttura stessa. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva.

Tutti i soggetti che intendono partecipare direttamente a TARGET2-Banca d'Italia devono superare positivamente i collaudi previsti (cfr. Capitolo VIII "COLLAUDI").

I partecipanti diretti sono registrati nella *directory* di TARGET2 (cfr. Cap. VI, Par. 14)⁵. I partecipanti diretti che intendano aprire un conto PM per finalità specifiche (ad esempio mantenimento dell'obbligo di riserva, regolamento di transazioni rivenienti dai sistemi ancillari) possono richiedere che il relativo BIC non sia pubblicato sulla *TARGET2 Directory* (*c.d. BIC unpublished*), ma solo nella *BIC Directory*.

1.3 REQUISITI TECNICI PER LA CONNESSIONE DIRETTA AL T2S DCA

Per aderire a TARGET2-Banca d'Italia i titolari di T2S DCA devono installare,

⁴ Il Closed User Group di TARGET2 è l'insieme di utenti SWIFT abilitati a inviare messaggi SWIFT FINCopy per l'applicazione TARGET2. Esso include tutti i partecipanti diretti e i titolari di *multiaddress access*.

⁵ I partecipanti che accedono via Internet sono raggiungibili attraverso il BIC della piattaforma TRGTXEPMLVP.

gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per fornire una connessione tecnica alla SSP e/o alla piattaforma T2S e per immettere in essa ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell'infrastruttura stessa. A tal fine, i partecipanti richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, i richiedenti un T2S DCA, quando si connettono direttamente alla piattaforma T2S, devono concludere un accordo con un fornitore dei servizi di rete T2S per ottenere la connessione e gli accessi necessari.

Tutti i soggetti che intendono aprire un T2S DCA devono aver superato i collaudi previsti (cfr. Capitolo VIII "COLLAUDI").

1.4 REQUISITI TECNICI PER LA CONNESSIONE DIRETTA AL TIPS DCA

La connessione alla piattaforma TIPS avviene tramite lo "Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG)". Per connettersi all'ESMIG, i partecipanti a TIPS devono concludere un accordo con un fornitore dei servizi di rete TIPS (TIPS Network Service Provider - TIPS NSP) per ottenere la connessione e gli accessi necessari.

Il TIPS NSP fornisce i seguenti servizi:

- Connettività di rete
- Servizi di messaggistica in modalità U2A e A2A
- Gestione del PKI e del Closed Group of Users (CGU)
- Supporto e gestione degli incidenti

Un elenco di TIPS NSP è disponibile sul sito Internet della BCE. Tale elenco viene fornito solo a scopo informativo e, nel caso in cui un fornitore di servizi di rete TIPS sia rimosso dall'elenco, la Banca d'Italia provvederà a darne comunicazione ai titolari di TIPS DCA che utilizzano tale fornitore di servizi di rete.

Qualora un titolare di TIPS DCA intenda utilizzare i servizi di un TIPS NSP non incluso nel suddetto elenco, può fare richiesta alla Banca d'Italia di avviare la valutazione in merito alla possibilità per tale fornitore di operare come TIPS NSP (c.d. "sponsorizzazione"). La valutazione è effettuata sulla base dei requisiti tecnici

stabiliti nell'Appendice V delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS (conto TIPS DCA) in TARGET2; la Banca d'Italia ne comunica il risultato al titolare del conto TIPS DCA.

Tutti i soggetti che intendono aprire un TIPS DCA devono aver superato i collaudi previsti (cfr. Capitolo VIII "COLLAUDI").

2 CRITERI DI ACCESSO CONTO HAM

Gli enti creditizi insediati nel SEE che intendono aprire un conto al di fuori del modulo PM presso la Banca d'Italia possono scegliere di perfezionare un rapporto per l'apertura di conto HAM.

E' esclusa la possibilità per uno stesso soggetto di essere **contemporaneamente** titolare di un rapporto di conto HAM e di conto PM. Uno stesso soggetto può essere titolare di **un solo conto** HAM.

2.1 REQUISITI TECNICI PER LA TITOLARITÀ DI CONTO HAM

I titolari di conto HAM devono essere iscritti nell'*International Bank Identifier Code (BIC) Directory* della SWIFT, e disporre di un SWIFT BIC a 8 o a 11 posizioni.

Essi devono disporre altresì di un **codice identificativo ABI**, attribuito dalla Banca d'Italia.

I titolari di conto HAM possono movimentare il conto alternativamente tramite la tecnologia SWIFT, tramite Internet oppure non avvalersi di rete e movimentare il conto tramite un altro soggetto, (c.d. comovimentatore). Nel primo caso essi devono chiedere a SWIFT un BIC con il quale potersi avvalere dei servizi SWIFTNet FIN per la movimentazione del conto HAM, negli altri casi possono avvalersi di un non-SWIFT BIC⁶.

⁶ BIC "nero", ha "1" in ottava posizione.

I soggetti che intendono utilizzare la rete SWIFT devono dotarsi dell'infrastruttura tecnica per l'accesso ai servizi SWIFTNet FIN e SWIFTNet *Interact*, *Fileact* e *Browse*. In particolare i richiedenti devono sottoscrivere i servizi SWIFT per TARGET2 attraverso il sito web www.swift.com, sezione *e-ordering* (qualora si utilizzino i servizi SWIFTNet FIN è necessario effettuare lo **scambio chiavi** con il BIC dell'Home Accounting Module TRGTXEHM⁷).

I soggetti che intendono utilizzare la rete Internet devono installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi a TARGET2-Banca d'Italia via Internet e per immettere in esso ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell'infrastruttura stessa. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva.

In ogni caso occorre aver superato i collaudi previsti (al riguardo si rinvia al Capitolo VIII "COLLAUDI").

3 ACCESSO ALL'ANTICIPAZIONE INFRAGIORNALIERA

La Banca d'Italia, allo scopo di agevolare l'esecuzione dei pagamenti interbancari in TARGET2-Banca d'Italia, concede il rifinanziamento infragiornaliero che consiste in una linea di credito illimitata, garantita da attività idonee.

L'anticipazione infragiornaliera in conto corrente può essere concessa esclusivamente ai soggetti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e) che siano **insediati in Italia** e detengano un **conto PM in TARGET2-Banca d'Italia** purché tali soggetti non siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lett. b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cui attuazione, a parere della Banca d'Italia una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2:

- a) enti creditizi insediati nel SEE che sono controparti idonee per le operazioni

⁷ A tal fine dovrà essere previamente installata l'apposita patch SWIFT (MAC bypass).

di politica monetaria dell'Eurosistema e che hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui gli enti creditizi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, ivi comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che hanno la propria direzione generale al di fuori del SEE;

- b) enti creditizi insediati nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o che non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, ivi comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che hanno la propria direzione generale al di fuori del SEE;
- c) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri e organi del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
- d) imprese d'investimento insediate nel SEE, a condizione che esse abbiano concluso un accordo con una controparte della politica monetaria dell'Eurosistema, al fine di assicurare che qualunque posizione debitoria residuale al termine del giorno considerato sia coperta;
- e) soggetti diversi da quelli che ricadono nelle lettere a) e b) che gestiscono sistemi ancillari e che agiscono in tale veste, a condizione che gli accordi per la concessione di credito infragiornaliero a tali soggetti siano stati presentati in anticipo al Consiglio direttivo e siano stati dallo stesso approvati.

Per i soggetti di cui alle lettere da b) a e), il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna trasformazione in credito overnight.

In caso di mancato rimborso della liquidità infragiornaliera: **per le controparti di politica monetaria** che hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale e che hanno sottoscritto il contratto corrispondente, il mancato rimborso dei fondi utilizzati entro la fine della giornata viene automaticamente trasformato in un'operazione di rifinanziamento marginale. La misura del rifinanziamento marginale in tal modo concesso corrisponde all'ammontare in utilizzo dell'anticipazione infragiornaliera quale risulta al termine della giornata operativa. A garanzia sono utilizzati i medesimi titoli conferiti a garanzia dell'anticipazione infragiornaliera. Il

rimborso del rifinanziamento marginale così concesso avviene automaticamente il primo giorno operativo di TARGET2-Banca d'Italia successivo al mancato rimborso dell'anticipazione infragiornaliera; **per i soggetti di cui alla lettera d) non ammessi al rifinanziamento marginale** che hanno stipulato un accordo con una controparte ammessa al rifinanziamento marginale, il rimborso avviene tramite quest'ultima. In ogni caso, per tali soggetti il mancato rimborso dell'anticipazione infragiornaliera comporta l'applicazione di una penale (cfr. Cap. VII, Par. 12).

A titolo di deroga, il Consiglio direttivo, mediante previa decisione motivata, può decidere di esimere talune controparti centrali idonee dal divieto di trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight. Sono controparti centrali idonee quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

- a) sono soggetti idonei ai fini della lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano anche controparti centrali autorizzate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile;
- b) sono insediate nell'area dell'euro;
- c) sono sottoposte a vigilanza e/o sorveglianza da parte delle autorità competenti;
- d) osservano gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, periodicamente modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE⁸;
- e) detengono conti nel Payment Module (PM) di TARGET2;
- f) hanno accesso al credito infragiornaliero.

Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto alle disposizioni relative alle garanzie idonee.

Per i soggetti non ammessi al credito overnight, fra cui le controparti centrali, il mancato rimborso dell'anticipazione infragiornaliera comporta l'applicazione di una

⁸ L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.

penale (cfr. Cap. VII, Par. 12).

Gli operatori possono accedere al *Contingency Module* di TARGET2 solo se hanno sottoscritto il contratto di anticipazione infragiornaliera (cfr. Parte II “Gestione delle Emergenze”).

4 ACCESSO ALLE FUNZIONALITÀ DI LIQUIDITY POOLING

Il sistema TARGET2-Banca d'Italia offre la possibilità ai soli partecipanti diretti al sistema tramite la rete SWIFT, appartenenti al medesimo gruppo bancario, di gestire in modo accentrato la liquidità disponibile nel corso della giornata operativa (c.d. *Liquidity Pooling*).

Il *Liquidity pooling* è offerto secondo due modalità: Informativa Consolidata sui Conti (ICC) e Liquidità Aggregata (LA) (cfr. Cap. VI, Par. 9).

4.1 MODALITÀ INFORMATIVA CONSOLIDATA SUI CONTI (ICC)

I soggetti di seguito indicati possono utilizzare la **modalità ICC**:

- a) un ente creditizio e/o le sue succursali (indipendentemente dal fatto che tali soggetti partecipino allo stesso sistema componente di TARGET2), a condizione che tali soggetti abbiano più conti PM identificati da diversi codici BIC;
- b) due o più enti creditizi appartenenti al medesimo gruppo e/o le loro succursali, ciascuno dei quali titolare di uno o più conti PM identificati da diversi codici BIC.

4.2 MODALITÀ LIQUIDITÀ AGGREGATA (LA)

I soggetti di seguito indicati possono utilizzare la **modalità LA**:

- a) un ente creditizio e/o le sue succursali (indipendentemente dal fatto che tali soggetti partecipino o meno allo stesso sistema componente di TARGET2), a condizione che tali soggetti siano insediati nell'area dell'euro ed

- abbiano più conti PM identificati da diversi codici BIC;
- b) le succursali insediate nell'area dell'euro (indipendentemente dal fatto che tali succursali partecipino o meno al medesimo sistema componente di TARGET2) di un ente creditizio insediato al di fuori dell'area dell'euro, a condizione che tali soggetti abbiano più conti PM identificati da diversi codici BIC;
- c) due o più soggetti di cui alla lettera a) e/o succursali di cui alla lettera b) appartenenti al medesimo gruppo.

5 ACCESSO AL SERVIZIO DI RISERVA DI LIQUIDITÀ PER IL PRELIEVO DEL CONTANTE INPM

I partecipanti diretti a TARGET2-Banca d'Italia possono avvalersi - su base opzionale - del servizio di riserva di liquidità per il prelievo di contante in PM offerto dalla Banca d'Italia (cfr. Cap. VI, Par. 11).

Possono avvalersi del servizio in parola anche i partecipanti diretti a TARGET2 che siano titolari di conto PM in una componente di TARGET2 diversa da TARGET2-Banca d'Italia, a condizione che dispongano di un **codice identificativo ABI**, assegnato dalla Banca d'Italia.

6 PARTECIPAZIONE INDIRETTA, ADDRESSABLE BIC, MULTI-ADDRESSEE ACCESS

I titolari di conto PM possono consentire ad altri soggetti di partecipare a TARGET2, secondo tre modalità:

- **partecipazione indiretta**⁹, esclusivamente per soggetti che sono enti creditizi insediati nel SEE;
- **titolare di multi-addressee access per i soggetti che accedono tramite rete SWIFT e che** appartengono al medesimo gruppo del titolare di conto PM di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1.1 o sono proprie succursali insediate

⁹ Il legame tra partecipante diretto e indiretto è basato su un apposito accordo sui livelli di servizio sottoscritto tra le parti al di fuori di TARGET2-Banca d'Italia

nel SEE;

- **titolari di *addressable* BIC per soggetti che hanno ottenuto il BIC da SWIFT** a prescindere dal luogo di rispettivo insediamento.

I partecipanti indiretti, gli *addressable* BICs e i titolari di *multi-addressee access* devono essere iscritti nell'*International Bank Identifier Code (BIC) Directory* della SWIFT. I partecipanti indiretti e i titolari di *addressable* BIC possono disporre di uno SWIFT-BIC oppure di un non-SWIFT BIC¹⁰. I titolari di *multi-addressee access* devono disporre di uno SWIFT-BIC, che deve essere iscritto nell'apposito Closed User Group¹¹ di TARGET2.

I partecipanti indiretti, i titolari di *addressable BICs* e i titolari di *multiaddressee access* sono registrati nella *directory* di TARGET2 (c.d. "*TARGET2 Directory*", cfr Cap. VI, Par. 14).

7 SISTEMI ANCILLARI

I sistemi ancillari¹² possono avvalersi dei servizi di regolamento in TARGET2-Banca d'Italia sottoscrivendo un apposito contratto con la Banca d'Italia.

Per poter operare in TARGET2-Banca d'Italia, i **sistemi ancillari** devono essere iscritti nell'*International Bank Identifier Code (BIC) Directory* della SWIFT, e disporre di uno SWIFT BIC a 8 o a 11 posizioni.

I sistemi ancillari che intendano utilizzare l'Ancillary System Interface (cfr. Cap. VI, Par. 10) devono sottoscrivere gli appositi servizi SWIFT per TARGET2 attraverso il sito web www.swift.com (*e-ordering*), e superare i collaudi richiesti dalla Banca d'Italia (cfr Cap. VIII "COLLAUDI").

¹⁰ C.d. BIC "nero", con "1" in ottava posizione.

¹¹ Il Closed User Group di TARGET2 è l'insieme di utenti SWIFT abilitati a inviare messaggi SWIFT FINCopy per l'applicazione TARGET2. Esso include tutti i partecipanti diretti e i titolari di multi-addressee access.

¹² Per sistema ancillare si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2.

I sistemi ancillari che intendono assumere la titolarità di un conto PM devono rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 1.2.

I sistemi ancillari (*Automated Clearing Houses – ACH*) che offrono servizi di pagamenti istantanei tramite conti tecnici devono² trasferire in TIPS i conti tecnici attualmente presenti in TARGET2.

8 ACCESSO ALL'AUTO-COLLATERAL

Allo scopo di agevolare il regolamento della gamba contante delle transazioni in titoli, i titolari di T2S DCA possono beneficiare dell'auto-collateralizzazione che consiste in una linea di credito illimitata, garantita da attività idonee rivenienti dall'operazione stessa (collateral on flow), oppure già detenute (collateral on stock).

Per beneficiare dell'auto-collateralizzazione un titolare di T2S DCA deve detenere un conto PM e aver sottoscritto il contratto di anticipazione infragiornaliera presso la stessa BCN in quanto l'auto-collateral non rimborsato si trasforma automaticamente in credito infragiornaliero.

² Entro febbraio 2022.

CAPITOLO III

PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI

1 ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Il singolo rapporto si perfeziona con lo scambio di lettere contratto. Il richiedente deve inviare alla Filiale della Banca d'Italia competente la lettera contratto a firma del legale rappresentante con la quale chiede il perfezionamento dell'operazione, e rende noti l'indirizzo, la casella PEC e il numero di fax presso cui ricevere le comunicazioni dell'Istituto concernenti il rapporto in corso di perfezionamento; alla richiesta è allegato il testo degli articoli che disciplinano il rapporto e che costituisce parte integrante della lettera-contracto.

Il legale rappresentante deve sottoscrivere la documentazione con firma digitale. La documentazione, firmata digitalmente, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia via PEC.

Nel caso in cui non si utilizzi la firma digitale, la sottoscrizione deve essere ripetuta a margine di ciascun foglio e la documentazione deve essere trasmessa in originale alla Banca d'Italia a mano o tramite corriere o raccomandata.

Salvo diversa indicazione, la documentazione volta al perfezionamento/estinzione dei singoli rapporti deve essere presentata dai soggetti interessati alla Filiale della Banca d'Italia¹³ competente (di seguito **Filiale competente**) e, più precisamente:

- alla Filiale nel cui ambito di competenza territoriale è ubicata la direzione generale/amministrazione centrale o, in assenza di questa, la sede legale del soggetto interessato.
- alla Sede di Milano - per i soggetti con sede legale all'estero e non insediati

¹³ In assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo di regione (c.d. regionale), fatta salva la facoltà dell'operatore interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest'ultima.

in Italia con almeno una succursale. Fanno eccezione i soggetti con sede legale nella Repubblica di San Marino ovvero nella Città del Vaticano, per i quali le Filiali competenti sono rispettivamente Forlì e la Sede di Roma.

La documentazione deve essere presentata con un anticipo di almeno 14 giorni lavorativi rispetto alla data di attivazione del conto¹⁴.

Per il perfezionamento della titolarità di conto PM tramite Internet la richiesta dei certificati elettronici di autenticazione deve essere presentata con un anticipo di almeno 120 giorni lavorativi rispetto alla data di attivazione del conto (cfr. Par. 2.2, punto 2).

Il rispetto dei tempi da parte della Banca d'Italia resta in ogni caso subordinato alla regolarità della documentazione ricevuta, nonché al positivo espletamento degli adempimenti amministrativi e tecnico-operativi.

2 CONTO PM

2.1 CONTO PM TRAMITE IL FORNITORE DEI SERVIZI DI RETE SWIFT

Il soggetto che intende partecipare a TARGET2-Banca d'Italia con modalità **diretta** di regolamento deve presentare alla Filiale della Banca d'Italia competente:

- 1) la **domanda** predisposta conformemente al fac-simile di cui all'Allegato 1, cui sono allegati:
 - a. le “Condizioni armonizzate per l’apertura e l’utilizzo di un conto PM in TARGET2-Banca d’Italia”;
 - b. la “**Capacity Opinion**”, redatta - in lingua italiana – conformemente al fac-simile di cui all'Appendice III delle Condizioni armonizzate. La *Capacity Opinion* non dovrà essere presentata qualora le informazioni e le dichiarazioni da fornire con la *Capacity Opinion* siano già state ottenute dalla Banca d'Italia in un diverso contesto; in particolare, non è richiesta per enti creditizi aventi sede legale in Italia. La *Capacity Opinion* può

¹⁴ La Banca d'Italia si riserva la facoltà di perfezionare i rapporti contrattuali concernenti richieste pervenute oltre i suddetti termini di ricezione, qualora a ciò non ostino ragioni di carattere tecnico e/o amministrativo.

essere redatta anche da un consulente legale interno al soggetto richiedente. Gli aggiornamenti del parere devono essere trasmessi tempestivamente alla Banca d'Italia;

- c. la “**Country Opinion**”, redatta - in lingua italiana - conformemente al facsimile di cui all'Appendice III delle Condizioni armonizzate. La Country opinion è richiesta per i soli soggetti che abbiano la propria sede legale in un paese esterno al SEE, a meno che un corrispondente parere aggiornato non sia già stato fornito per detto Stato con riferimento ad altri partecipanti del medesimo Stato. Tale parere deve essere redatto da un consulente legale esterno al soggetto richiedente.
- d. l'elenco con i relativi **specimen di firma** dei dipendenti autorizzati per le procedure di *contingency*. Tale elenco deve essere trasmesso nuovamente ogni volta ci sia una variazione.

2) i **Formulari TARGET2-Banca d'Italia**¹⁵ disponibili sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it, debitamente sottoscritti.

I titolari di conto PM devono trasmettere i formulari anche per la registrazione al sistema dei propri indiretti, *addressable BIC* e titolari di *multi-addressee access*¹⁶.

Le modalità di compilazione dei formulari sono descritte nel documento *Reference and static data registration user guide* pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.

La suddetta documentazione, compilata ma non ancora sottoscritta, deve essere trasmessa, a cura dei titolari di conto PM, all'indirizzo e-mail target.sd@bancaditalia.it per una preventiva verifica della corretta compilazione, unitamente ai formulari per la registrazione nell'ambiente di collaudo. Ricevuta la conferma della corretta compilazione della documentazione (via e-mail), la stessa, sottoscritta digitalmente

¹⁵ In particolare i formulari previsti per i partecipanti diretti sono il formulario 1000 “Main form for direct PM participants” e i relativi sub form (1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 o 1020, 1102, 1200, 1300) in relazione ai servizi scelti. Si precisa che i soggetti che intendono partecipare direttamente a TARGET2-Banca d'Italia devono sottoscrivere il formulario 1018 per autorizzare la Banca d'Italia a regolare istruzioni di addebito diretto a favore della Banca d'Italia medesima, ai fini della riscossione di somme dovute dal titolare del conto alla Banca d'Italia. Il formulario, pubblicato sul sito web della Banca d'Italia, è precompilato con un limite giornaliero di importo pari a 999.999.999.999,99 euro; gli operatori possono definire un limite diverso, fermo restando che eventuali istruzioni di addebito diretto di importo superiore al limite indicato nel formulario saranno scartate e non regolate.

¹⁶ I formulari per la registrazione dei partecipanti indiretti sono il “4000 Main form for indirect PM participants” e il “4013 addressable BICs –Wildcard rules”; il formulario per la registrazione degli addressable BICs e i multi addressee access è il “1013 Addressable BIC and multiaddressee access”.

dal legale rappresentante, deve essere trasmessa alla Filiale competente tramite PEC (con in copia target.sd@bancaditalia.it) con un anticipo di almeno 14 giorni lavorativi rispetto alla data di attivazione del conto¹⁷. Nel caso in cui non si utilizzi la firma digitale, la documentazione deve essere trasmessa in originale alla Banca d'Italia a mano ovvero tramite corriere o raccomandata.

I soggetti che richiedono la partecipazione diretta devono inoltre (i) rispettare i requisiti tecnici di cui al Cap. II, par. 1,2 e (ii) avere superato positivamente i collaudi previsti (cfr. Cap. VIII "Collaudi").

La Banca d'Italia, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti necessari per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d'Italia rende nota al richiedente l'accettazione della domanda di partecipazione con apposita comunicazione.

Qualora, nel corso del rapporto di conto, il partecipante intenda modificare i dati contenuti nei formulari, esso dovrà presentare alla Filiale competente nuovi formulari di modifica.

Il partecipante diretto che intende trarre sul proprio conto PM deve porre in essere tutti gli adempimenti atti a rendere noti i poteri di firma dei soggetti abilitati alla trattenza presso le singole Filiali della Banca d'Italia con le modalità illustrate nel Cap. V, Par. 2.4.

2.2 CONTO PM UTILIZZATO TRAMITE INTERNET

Il soggetto che intende partecipare direttamente a TARGET2-Banca d'Italia tramite Internet deve presentare alla Banca d'Italia, con le modalità indicate al paragrafo 2,1, gli appositi formulari (form C100) per richiedere l'emissione dei certificati elettronici, specificando i nominativi autorizzati ad operare per conto dell'istituzione stessa. I formulari dovranno essere firmati digitalmente e inviati -

¹⁷ Si specifica che i formulari per la registrazione ai collaudi - diversamente da quelli relativi alla registrazione in ambiente di produzione - non devono essere sottoscritti né trasmessi alla Filiale competente.

unitamente alla copia di un documento d'identità e del codice fiscale di ciascun utente - almeno 120 giorni prima della data prevista per l'apertura del conto.

La Banca d'Italia, che svolge la funzione di ente certificatore, dopo aver verificato che il richiedente possiede i requisiti per accedere direttamente a TARGET2, emette i certificati che consentiranno l'accesso a TARGET2. Essi sono emessi esclusivamente per tale finalità. I certificati elettronici di autenticazione e i codici di accesso sono trasmessi direttamente ai nominativi comunicati dall'istituzione stessa che intende partecipare. Una volta che i nominativi indicati abbiano ricevuti i certificati, l'istituzione richiedente deve trasmettere una mail di conferma all'indirizzo target.sd@bancaditalia.it in modo tale da consentire alla Banca d'Italia di attivare i medesimi certificati.

Il soggetto deve inoltre presentare, con le modalità indicate al paragrafo 2.1, la seguente documentazione:

- 1) la **domanda** predisposta conformemente al facsimile di cui all'Allegato 2, cui sono allegati:
 - a le "Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2-Banca d'Italia tramite Internet"
 - b la "**Capacity Opinion**", come descritta al paragrafo 2.1 punto 1);
 - c la "**Country Opinion**", come descritta al paragrafo 2.1 punto 1);
 - d l'elenco con i relativi specimen di firma dei dipendenti autorizzati per attivare le procedure di contingency. Tale elenco deve essere trasmesso nuovamente ogni volta ci sia una variazione.

- 2)i **Formulari TARGET2-Banca d'Italia per la partecipazione via Internet**¹⁸ disponibili sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

I soggetti che richiedono la partecipazione diretta devono inoltre (i) rispettare i

¹⁸ In particolare, i formulari previsti per i partecipanti diretti via Internet sono il formulario I-1000 "Main form for direct PM participants via Internet" e i relativi sub form (I-1012, I-1014, I-1015, I-1018, I-1102, I-1200, I-1300) in relazione ai servizi scelti. Le modalità di compilazione dei formulari sono descritte nel documento "Reference and static data registration user guide" pubblicato nel sito web della Banca d'Italia.

requisiti tecnici di cui al Cap. II, par. 1.2 e (ii) avere superato positivamente i collaudi previsti (cfr. Cap. VIII “Collaudi”).

La Banca d'Italia, dopo avere verificato la conformità della documentazione ricevuta, trasmette al richiedente l'accettazione della domanda di partecipazione con apposita comunicazione.

Qualora, nel corso del rapporto di conto, il partecipante intenda modificare i dati contenuti nei formulari, esso dovrà presentare alla Filiale competente nuovi formulari di modifica.

Il partecipante diretto che intende trarre sul proprio conto PM deve porre in essere tutti gli adempimenti atti a rendere noti i poteri di firma dei soggetti abilitati alla trattenza presso le singole Filiali della Banca d'Italia con le modalità illustrate nel Cap. V, Par. 2.4.

2.3 TRASFERIMENTO DEL CONTO PM

Il **conto PM** deve essere trasferito quando la sede della direzione generale/amministrazione centrale del titolare del conto rientra nell'ambito di competenza territoriale di una Filiale della Banca d'Italia diversa da quella presso la quale sono stati formalizzati i relativi contratti¹⁹.

Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, il partecipante diretto deve tempestivamente chiedere alla Filiale della Banca d'Italia competente e a quella di “destinazione” il trasferimento del proprio conto; la richiesta deve indicare la data in cui il trasferimento avrà luogo. Il trasferimento non richiede la sottoscrizione di nuovi contratti; il partecipante deve peraltro comunicare alla Filiale di “destinazione” il mantenimento ovvero la variazione del domicilio speciale e del numero di fax indicati nella lettera-contratto concernente la partecipazione.

¹⁹ Salvo quanto espressamente indicato dal titolare (cfr. par. 1). In assenza della direzione generale/amministrazione centrale si fa riferimento alla sede legale; per il partecipante diretto che non ha la sede legale in Italia, ma è insediato nel territorio della Repubblica con una o più succursali, si ha riguardo rispettivamente alla succursale ovvero alla succursale principale.

Il trasferimento è eseguito dalla Banca d'Italia. La Filiale di “destinazione” della Banca d'Italia conferma al partecipante l'avvenuto trasferimento del conto.

2.4 RISERVA DI LIQUIDITÀ PER IL PRELIEVO DI CONTANTE IN PM

Per utilizzare la funzionalità di riserva per il prelievo di contante in PM, i **partecipanti diretti a TARGET2-Banca d'Italia** devono presentare, nelle modalità e con i tempi di cui al paragrafo 2.1, punto 2), i **“Formulari TARGET2-Banca d'Italia”** e in particolare:

- a. il formulario 2002 *“Mandate for AS settlement”*, nel quale deve essere indicato al campo 20 (Ancillary System BIC) il codice “BITAITRRCSH” e al campo 21 (“Ancillary System Name”) la denominazione “Banca d'Italia – Riserve di liquidità PM”;
- b. il formulario 1014 *“Sub Account for dedicated liquidity”* (per la registrazione del sottoconto dedicato al prelievo del contante), nel quale dovrà essere specificato nel campo 11 (BIC of AS) il codice “BITAITRRCSH”, al campo 12 (Name of AS) la denominazione “Banca d'Italia – Riserve di liquidità PM”, e al campo 14 (Name of the Sub Account) la dicitura “Prelevamento di contante PM”.

I titolari di conto PM in sistemi componenti di TARGET2 diversi da TARGET2-Banca d'Italia che vogliano aderire al servizio di riserva di liquidità per il prelievo di contanti in PM devono presentare, con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi rispetto alla data di attivazione del servizio:

1. la **domanda** di utilizzo della funzionalità in parola, predisposta conformemente al facsimile di cui all'Allegato 19, e trasmessa al Servizio Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia, Tavolo operativo nazionale T2 T2S, Via Pastrengo 14, 00184 Roma;
2. i **“Formulari TARGET2-Banca d'Italia”** e in particolare:
 - a. il formulario 2002 *“Mandate for AS settlement”*, compilato con le modalità sopra specificate per i titolari di conto PM in TARGET2-

Banca d'Italia e trasmesso al Servizio Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia, Tavolo operativo nazionale T2 T2S, Via Pastrengo 14, 00184 Roma;

- b. il formulario 1014 “*Sub Account for dedicated liquidity*”, compilato con le modalità sopra specificate per i titolari di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia e trasmesso alla banca centrale responsabile per il richiedente²⁰;
- c. il formulario 1018, “*Direct Debit authorizations*”, compilato al fine di autorizzare la Banca d'Italia a regolare istruzioni di addebito diretto a valere sul conto PM, e trasmesso alla banca centrale responsabile per il richiedente. Il formulario dovrà essere compilato specificando al campo 12 (*BIC Account Holder of Payee*) il BIC BITAITRRXXX e al campo 13 (*Name of Payee*) la denominazione “Banca d'Italia”.

Il partecipante deve porre altresì in essere tutti gli adempimenti atti a rendere noti i poteri di firma dei soggetti abilitati alla trattenza presso le singole Filiali della Banca d'Italia con le modalità illustrate nel Cap. V, Par. 2.4.

La Banca d'Italia, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti necessari, provvede a :

- a) attribuire un **codice identificativo** ABI al richiedente, qualora ne sia sprovvisto;
- b) effettuare le necessarie registrazioni nell'anagrafica di TARGET2 (*Static Data Module*), coordinandosi con le altre Banche centrali eventualmente coinvolte;
- c) rendere nota al richiedente l'avvenuta registrazione anagrafica e l'accettazione della domanda di adesione al servizio (nel caso di titolari di conto PM in sistemi componenti di TARGET2 diversi da TARGET2-Banca d'Italia) con apposita comunicazione.

Per l'utilizzo della funzionalità per il servizio di riserva di liquidità per il prelievo del contante si applicano specifiche tariffe (cfr. Cap. VII, Par. 11).

²⁰ Banca centrale presso la quale è detenuto il conto PM.

3 T2S DCA E TIPS DCA

Il soggetto che intende aprire un T2S DCA deve presentare alla Filiale competente della Banca d'Italia, con le modalità indicate al paragrafo 2.1, la seguente documentazione:

1) la **domanda** (cfr. Allegato 3) cui sono allegati:

- a) le “Condizioni armonizzate per l’apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato (T2S DCA) in TARGET2-Banca d'Italia”;
- b) la “Capacity Opinion”, redatta in lingua italiana, conformemente al fac- simile di cui all’Appendice III delle Condizioni armonizzate. La Capacity Opinion non dovrà essere presentata qualora le informazioni e le dichiarazioni da fornire con la Capacity Opinion siano già state ottenute dalla Banca d'Italia in un diverso contesto; in particolare, non è richiesta per gli enti creditizi aventi sede legale in Italia. La Capacity Opinion può essere redatta anche da un consulente legale interno al soggetto richiedente. Gli aggiornamenti del parere devono essere trasmessi tempestivamente alla Banca d'Italia;
- c) la “Country Opinion”, redatta - in lingua italiana- conformemente al fac- simile di cui all’Appendice III delle Condizioni armonizzate. La Country opinion è richiesta per i soli soggetti che abbiano la propria sede legale in un paese esterno al SEE, a meno che un corrispondente parere aggiornato non sia già stato fornito per detto Stato con riferimento ad altri partecipanti del medesimo Stato. Tale parere deve essere redatto da un consulente legale esterno al soggetto richiedente.
- d) L’elenco con i relativi specimen di firma dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency. Tale elenco dovrà essere trasmesso ogni volta vi sia una variazione.

2) I “**Formulari TARGET2-Banca d'Italia**” disponibili sul sito web della Banca d'Italia²¹.

²¹ In particolare i formulari previsti sono il 7000, il 7100 e il 7200 per la connessione diretta e il 7050 e il 7150 per la connessione indiretta tramite conto PM principale. Le modalità di compilazione dei formulari sono descritte nel documento “Reference and static data registration user guide” pubblicato nel sito web della Banca d'Italia.

I soggetti che richiedono l'apertura del T2S DCA devono inoltre (i) rispettare i requisiti tecnici di cui al Cap. II, par. 1.3 e (ii) avere superato positivamente i collaudi previsti (cfr. Cap. VIII "Collaudi").

La Banca d'Italia, dopo avere verificato la conformità della documentazione ricevuta, trasmette al richiedente l'accettazione della domanda di partecipazione con apposita comunicazione.

Qualora, nel corso del rapporto di conto, il partecipante intenda modificare i dati contenuti nei formulari, esso dovrà presentare alla Filiale competente nuovi formulari di modifica.

I titolari di T2S DCA collegati direttamente a TARGET2-Securities devono sottoscrivere i servizi di uno dei fornitori di servizi di rete accreditati (SWIFT o SIA-Colt).

I titolari di T2S DCA che intendono autorizzare altri soggetti ad accedere al proprio conto secondo i privilegi definiti in T2S (cfr. T2S UDFS sezione 1.3.3 "Access rights") devono prendere contatti con il Tavolo operativo nazionale T2-T2S al fine di predisporre lo specifico modulo di autorizzazione che, firmato dal legale rappresentante, deve essere trasmesso alla Filiale di competenza.

Il soggetto che intende aprire un TIPS DCA deve presentare alla Filiale competente della Banca d'Italia, con le modalità indicate al paragrafo 2.1, la seguente documentazione:

1) la **domanda** (cfr. Allegato 4) cui sono allegati:

- a) le "Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T I P S (TIPS DCA) in TARGET2-Banca d'Italia";
- b) la "Capacity Opinion", redatta in lingua italiana, conformemente al fac-simile di cui all'Appendice II delle Condizioni armonizzate. La Capacity Opinion non dovrà essere presentata qualora le informazioni e le dichiarazioni da fornire con la Capacity Opinion siano già state ottenute dalla Banca d'Italia in un diverso contesto; in particolare, non è richiesta

per gli enti creditizi aventi sede legale in Italia. La Capacity Opinion può essere redatta anche da un consulente legale interno al soggetto richiedente. Gli aggiornamenti del parere devono essere trasmessi tempestivamente alla Banca d'Italia;

- c) la “Country Opinion”, redatta - in lingua italiana- conformemente al facsimile di cui all'Appendice II delle Condizioni armonizzate. La Country opinion è richiesta per i soli soggetti che abbiano la propria sede legale in un paese esterno al SEE, a meno che un corrispondente parere aggiornato non sia già stato fornito per detto Stato con riferimento ad altri partecipanti del medesimo Stato. Tale parere deve essere redatto da un consulente legale esterno al soggetto richiedente.
 - d) L'elenco con i relativi specimen di firma dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency. Tale elenco dovrà essere trasmesso ogni volta vi sia una variazione.
- 2) I **“Formulari TARGET2-Banca d'Italia”** disponibili sul sito web della Banca d'Italia²²
- 3) L'attestazione dell'adesione allo schema SCT Inst dello European payment Council.

I soggetti che richiedono l'apertura del TIPS DCA devono inoltre (i) rispettare i requisiti tecnici di cui al Cap. II, par. 1.4 e (ii) avere superato positivamente i collaudi previsti (cfr. Cap. VIII “Collaudi”).

La Banca d'Italia, dopo avere verificato la conformità della documentazione ricevuta, trasmette al richiedente l'accettazione della domanda di partecipazione con apposita comunicazione.

Qualora, nel corso del rapporto di conto, il partecipante intenda modificare i dati contenuti nei formulari, esso dovrà presentare alla Filiale competente nuovi formulari di modifica.

²² In particolare i formulari previsti sono l'8000, l'8050, l'8100 e l'8200. Le modalità di compilazione dei formulari sono descritte nel documento “Reference and static data registration user guide” pubblicato nel sito web della Banca d'Italia.

4 LINEA DI CREDITO INFRAGIORNALIERA E UTILIZZO DELLE GARANZIE

I soggetti che intendono avvalersi dell'anticipazione infragiornaliera devono presentare istanza *una tantum* alla Filiale competente a firma del legale rappresentante.

La Banca d'Italia, verificato il possesso dei requisiti per l'accesso al credito infragiornaliero, provvede a far sottoscrivere al legale rappresentante del richiedente la lettera contratto (Allegato 5) cui è accluso il contratto di anticipazione infragiornaliera. La concessione di finanziamento infragiornaliero avviene tramite il riconoscimento di una linea di credito a fronte della costituzione di attività idonee. Per l'utilizzo dell'anticipazione infragiornaliera i partecipanti devono sottoscrivere anche le "Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento" disponibili sul sito web della Banca d'Italia²³, qualora le stesse non siano già state sottoscritte per le operazioni di politica monetaria.

5 LIQUIDITY POOLING

5.1 - MODALITÀ INFORMATIVA CONSOLIDATA SUI CONTI (ICC)

Gli operatori che intendono usufruire delle funzionalità di *Liquidity Pooling* nella modalità Informativa consolidata sui conti (ICC) devono designare un **gestore del gruppo ICC** (cfr Cap. VI, Par. 9).

Di seguito sono specificati gli adempimenti necessari per l'utilizzo della modalità ICC nel caso in cui:

- a) il gestore del gruppo sia titolare di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia;
- b) il gestore del gruppo sia titolare di conto PM in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia e almeno un membro del gruppo sia titolare di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia.

CASO A) – Gruppo ICC il cui gestore è titolare di conto PM in TARGET2- Banca d'Italia

²³ Le condizioni sono disponibili sul sito web della Banca d'Italia alla voce Gestione del pooling delle garanzie.

Il gestore del gruppo ICC, partecipante diretto in TARGET2-Banca d'Italia, deve presentare:

- la **domanda**, trasmessa alla Filiale competente, predisposta conformemente al facsimile di cui all'Allegato 17.
- il "**Formulario TARGET2-Banca d'Italia**"²⁴, trasmesso alla Banca d'Italia con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1, punto 2).

La Banca d'Italia provvede a comunicare il codice identificativo del gruppo (Group of Accounts ID) al gestore del gruppo, il quale a sua volta lo comunica ai restanti membri del gruppo ICC.

I restanti membri del gruppo ICC, titolari di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia, devono presentare alla competente Filiale della Banca d'Italia la domanda, redatta in conformità al fac-simile di cui all'Allegato 17. Essi devono altresì presentare, nei modi previsti al paragrafo 2.1, punto 2), il "**Formulario TARGET2- Banca d'Italia**"²⁵. Copia dello stesso deve essere trasmesso al gestore del gruppo.

Qualora il membro del gruppo ICC sia titolare di conto PM in una componente di TARGET2 diversa da TARGET2-Banca d'Italia, il formulario in parola deve essere trasmesso, unitamente alla domanda, alla rispettiva banca centrale competente (ed in copia al gestore del gruppo).

La Banca d'Italia può richiedere qualunque informazione aggiuntiva o documentazione ritenuta appropriata per decidere sulla richiesta.

La Banca d'Italia, verificata la sussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo ICC (eventualmente coordinandosi con le altre Banche centrali):

- 1) comunica al gestore del gruppo ICC l'accettazione della domanda entro un mese dalla ricezione della stessa o, qualora abbia richiesto informazioni

²⁴ Formulario "1016 CI sub form liquidity pooling group of account manager"

²⁵ Formulario "1017 CI sub form liquidity pooling group of account member"

- ulteriori, entro un mese dalla ricezione di tali informazioni;
- 2) comunica ai restanti membri del gruppo ICC, titolari di conto PM in TARGET2- Banca d'Italia, l'accettazione della domanda;
 - 3) registra i membri del gruppo ICC nell'anagrafica di TARGET2²⁶ (*Static Data Module*);

CASO B) – Gruppo ICC il cui gestore è titolare di conto PM in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia

I membri del gruppo ICC, titolari di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia, devono presentare alla competente Filiale della Banca d'Italia la domanda, redatta in conformità al fac-simile di cui all'Allegato 17. Essi devono altresì presentare, nei modi previsti al paragrafo 2.1, punto 2), il “**Formulario TARGET2-Banca d'Italia**”²⁷.

Copia del formulario deve essere trasmesso dal membro del gruppo ICC al gestore del gruppo.

La Banca d'Italia, dopo aver ricevuto conferma dalla banca centrale responsabile del gestore del gruppo circa la sussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo ICC, provvede a registrare il membro del gruppo ICC nell'anagrafica di TARGET2 (*Static Data Module*) e a comunicare allo stesso l'accettazione della domanda.

5.2 - MODALITÀ LIQUIDITÀ AGGREGATA (LA)

Per utilizzare la modalità LA, i titolari di conto PM devono **concludere un contratto** (di seguito contratto LA) con la Banca d'Italia, e, se applicabile, con l'altra/le altre Banche centrali dei sistemi componenti di TARGET2 ai quali gli altri membri del gruppo LA partecipano. Un partecipante può concludere un solo contratto per l'utilizzo della modalità LA con riferimento ad uno specifico conto PM. Il contratto in parola deve essere redatto in conformità del fac-simile di cui all'Appendice VII delle “Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM in TARGET2- Banca d'Italia”.

²⁶ Qualora il membro del gruppo sia titolare di conto PM in una componente di TARGET2 diversa da TARGET2-Banca d'Italia i necessari inserimenti anagrafici saranno effettuati dalla banca centrale competente per quest'ultimo.

²⁷ Formulario “1017 CI sub form liquidity pooling group of account member” disponibile sul sito internet della Banca d'Italia

Ciascun gruppo LA deve designare un gestore del gruppo.

Di seguito sono specificati gli adempimenti necessari per l'utilizzo della modalità LA nel caso in cui:

- a) il gestore del gruppo sia titolare di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia;
- b) il gestore del gruppo sia titolare di conto PM in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia e almeno un membro del gruppo sia titolare di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia.

CASO A) – Gruppo LA in cui il gestore del gruppo è titolare di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia

Il gestore del gruppo LA, titolare di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia, deve trasmettere alla competente Filiale della Banca d'Italia:

- la domanda, redatta in conformità al fac-simile di cui all'Allegato 18
- il contratto LA concluso sulla base del fac-simile di cui all'Appendice VII delle "Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM in TARGET2- Banca d'Italia", debitamente firmato dalle parti interessate, in tante copie quante sono le parti interessate stesse.

Il gestore del gruppo LA deve altresì presentare, nei modi previsti al paragrafo 2.1, punto 2), il "Formulario TARGET2-Banca d'Italia"²⁸.

La Banca d'Italia provvede a comunicare il codice identificativo del gruppo (Group of Accounts ID) al gestore del gruppo, il quale a sua volta lo comunica ai restanti membri del gruppo LA.

I restanti membri del gruppo LA, titolari di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia, devono presentare alla competente Filiale della Banca d'Italia la domanda, redatta in conformità al fac-simile di cui all'Allegato 18. Essi devono altresì presentare, nei modi previsti al paragrafo 2.1, punto 2), il "**Formulario TARGET2-Banca d'Italia**"²⁹. Copia dello stesso deve essere trasmesso al gestore del gruppo.

²⁸ Formulario "1016 CI sub form liquidity pooling group of account manager" disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

²⁹ Formulario "1017 CI sub form liquidity pooling group of account member" disponibile sul sito internet della Banca d'Italia

Qualora il membro del gruppo LA sia titolare di conto PM in una componente di TARGET2 diversa da TARGET2 Banca d'Italia, il formulario in parola deve essere trasmesso, unitamente alla domanda, alla rispettiva banca centrale competente (ed in copia al gestore del gruppo).

La Banca d'Italia può richiedere qualunque informazione aggiuntiva o documentazione ritenuta appropriata per decidere sulla richiesta. Inoltre, in accordo con le altre Banche centrali interessate, può richiedere che vengano inserite nel contratto di Liquidità Aggregata ulteriori disposizioni ritenute appropriate per assicurare il corretto e puntuale adempimento di ogni obbligo attuale e/o futuro da parte di tutti i membri del gruppo LA nei confronti di qualunque banca centrale interessata.

La Banca d'Italia, verificata la sussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo LA (eventualmente coordinandosi con le altre Banche centrali), provvede a :

1. comunicare al gestore del gruppo LA l'accettazione della domanda entro un mese dalla ricezione della stessa o, qualora abbia richiesto informazioni ulteriori, entro un mese dalla ricezione di tali informazioni;
2. sottoscrivere il contratto LA trattenendo una copia dello stesso e restituendo le altre firmate al gestore del gruppo;
3. comunicare ai restanti membri del gruppo LA, titolari di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia, l'accettazione della domanda;
4. registrare il gruppo LA nell'anagrafica di TARGET2³⁰ (*Static Data Module*).

CASO B) – Gruppo LA in cui il gestore del gruppo è titolare di conto PM in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia

Il titolare di conto PM in un sistema componente di Target2 diverso da Target2-Banca d'Italia che intende assumere il ruolo di gestore del gruppo LA invia la richiesta di costituzione del gruppo e il contratto per la costituzione del gruppo LA,

³⁰ Qualora il membro del gruppo LA sia titolare di conto PM in una componente di TARGET2 diversa da TARGET2-Banca d'Italia i necessari inserimenti anagrafici saranno effettuati dalla banca centrale competente per quest'ultimo.

debitamente firmato dalle parti interessate, alla propria banca centrale.

I membri del gruppo LA, titolari di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia, devono presentare alla competente Filiale della Banca d'Italia la domanda, redatta in conformità al fac-simile di cui all'Allegato 18. Essi devono altresì presentare, nei modi previsti al paragrafo 2.1, punto 2), il “**Formulario TARGET2-Banca d'Italia**”³¹. Copia del formulario deve essere trasmesso dal membro del gruppo LA al gestore del gruppo.

La Banca d'Italia, dopo aver ricevuto conferma dalla banca centrale responsabile del gestore del gruppo circa la sussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo LA, provvede a registrare il membro del gruppo LA nell'anagrafica di TARGET2 (*Static Data Module*) e a comunicare allo stesso l'accettazione della domanda.

6 COMOVIMENTAZIONE

Il titolare di un conto HAM (comovimentato) può estendere la facoltà di movimentare il medesimo conto ad un titolare di conto PM (comovimentatore), in base ad accordi definiti bilateralmente e alle condizioni/con le modalità di seguito specificate.

1. Il comovimentatore deve essere partecipante diretto a TARGET2 e, quindi, titolare di un conto PM che si avvale della rete SWIFT;
2. il comovimentato non può conferire i poteri di comovimentazione contemporaneamente a più soggetti;
3. la comovimentazione viene esercitata in nome e nell'interesse del comovimentato, producendo i suoi effetti direttamente nei confronti di quest'ultimo. Gli eventuali limiti posti dal comovimentato ai poteri conferiti (es. limiti di importo, modalità di movimentazione del conto, ecc.), il conflitto di interessi tra comovimentato e comovimentatore e più in generale le eccezioni relative all'inosservanza degli elementi del rapporto, lasciati

³¹ Formulario “1017 CI sub form liquidity pooling group of account member” disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

all'autonomia contrattuale delle parti dalla convenzione sottoscritta con la Banca d'Italia, non sono opponibili a quest'ultima;

4. oggetto del conferimento è il potere di disporre addebitamenti, effettuare prelevamenti di contante e versamenti sul conto comovimentato ed effettuare prenotazione del contante;
5. l'esercizio dei poteri di movimentazione conferiti può avvenire via SWIFT nonché tramite le Filiali della Banca d'Italia;
6. la comovimentazione non fa venire meno il diritto del comovimentato di movimentare il proprio conto HAM.

6.1 PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO

L'iter di perfezionamento del rapporto di comovimentazione si articola nelle seguenti fasi:

a) da parte del comovimentatore:

- sottoscrizione *una tantum* di apposita lettera-contratto (Allegato 9) e consegna della stessa alla competente Filiale della Banca d'Italia;
- comunicazione per iscritto alla competente Filiale della Banca d'Italia del perfezionamento di ogni accordo di comovimentazione con almeno quattordici giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia ivi stabilita e trasmissione alla stessa dei relativi formulari TARGET2 debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del comovimentatore e del comovimentato;

b) da parte del comovimentato: sottoscrizione di apposita lettera-contratto (Allegato 10) e sua consegna alla competente Filiale Banca d'Italia; trasmissione alla stessa dei relativi formulari TARGET2 debitamente sottoscritti dal legale rappresentante.

Lettera-contratto una tantum (comovimentatore)

Il titolare di un conto PM in TARGET2-Banca d'Italia che si avvale della rete SWIFT e che intende assumere il ruolo di **comovimentatore per uno o più soggetti**, deve presentare *una tantum* alla Filiale competente della Banca d'Italia la

lettera contratto (Allegato 9) con allegata la convenzione di comovimentazione.

I titolari di conto PM in sistemi componenti di TARGET2 diversi da TARGET2-Banca d'Italia che intendono assumere il ruolo di comovimentatore di uno o più soggetti devono trasmettere la domanda (Allegato 11), debitamente sottoscritta, con allegata la convenzione di comovimentazione, alla Sede di Milano della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, verificato il possesso dei requisiti per la comovimentazione, conferma al richiedente l'accettazione della richiesta.

Formalizzazione dei rapporti di comovimentazione

Terminato l'iter sopra illustrato, il **comovimentatore titolare di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia**, deve:

- (i) comunicare alla Banca d'Italia il perfezionamento di ogni accordo di comovimentazione con almeno quattordici giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia ivi stabilita, indicando i dati identificativi del comovimentato (Denominazione, codice ABI, codice BIC) e la data di decorrenza di ogni rapporto, e
- (ii) trasmettere alla Banca d'Italia il **Formulario TARGET2-Banca d'Italia**³² per la registrazione di ciascun rapporto di comovimentazione nell'anagrafica del sistema, con le modalità e nel rispetto dei tempi di cui al paragrafo 2.1, punto 2).

Nel caso in cui il comovimentatore sia **titolare di un conto PM in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia**, il formulario dovrà essere trasmesso alla banca centrale competente per questo ultimo. Una copia del suddetto formulario dovrà essere trasmessa anche alla Sede di Milano, unitamente alla comunicazione per iscritto del perfezionamento di ogni accordo di comovimentazione, con almeno quattordici giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia ivi stabilita, con l'indicazione dei dati identificativi del comovimentato (Denominazione, codice ABI, codice BIC) e della data di decorrenza di ogni rapporto.

³² Formulario "1102 Co-management of HAM Accounts" , sottoscritto sia dal comovimentato che dal comovimentatore.

Il **comovimentato, titolare di conto HAM**, deve presentare alla Filiale competente della Banca d'Italia - con almeno quattordici giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di decorrenza del rapporto di comovimentazione - la lettera conforme al facsimile di cui all'Allegato 10 con allegata la convenzione di comovimentazione e deve inoltre trasmettere alla stessa Filiale il **Formulario TARGET2-Banca d'Italia**³³ con le modalità e nel rispetto dei tempi di cui al paragrafo 2.1, punto 2).

La Banca d'Italia, verificato con esito positivo l'avvenuto completamento dell'iter sopra illustrato per il comovimentatore e il possesso da parte del comovimentato dei requisiti per la comovimentazione:

- provvede alla registrazione del rapporto di comovimentazione nell'anagrafica del sistema (*Static Data Module*);
- comunica al comovimentatore e al comovimentato l'accettazione del rapporto di comovimentazione.

Per la trattenuta del comovimentatore sul conto comovimentato, si rinvia a quanto previsto nel Cap. V, Par. 2.4.

6.2 ESTINZIONE

La revoca da parte del comovimentato dei poteri conferiti al comovimentatore e la rinuncia da parte del comovimentatore ai poteri ricevuti dal comovimentato devono essere comunicate per iscritto alla Filiale competente con un preavviso di almeno quattordici giorni lavorativi rispetto alla loro decorrenza. Nel caso in cui il comovimentatore sia titolare di un conto PM in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia, la rinuncia ai poteri deve essere comunicata alla Sede di Milano.

Le parti dovranno altresì presentare nelle modalità previste al precedente paragrafo i Formolari per la cancellazione dall'anagrafica del sistema del rapporto di

³³ In particolare il comovimentato deve inserire i dati del comovimentatore negli appositi campi del Formulario "5100 HAM account – Static data for HAM - Co-management of HAM Accounts".

comovimentazione.

La perdita di uno dei requisiti per la comovimentazione di cui al precedente paragrafo comporta - automaticamente e con effetto immediato - l'estinzione del rapporto di comovimentazione.

Il trasferimento del conto del comovimentato o del comovimentatore ad altra Filiale della Banca d'Italia non estingue il rapporto di comovimentazione.

La fusione per unione o incorporazione del comovimentato estingue il rapporto di comovimentazione a partire dalla data di decorrenza giuridica della fusione medesima; la fusione per unione o incorporazione del comovimentatore non estingue la comovimentazione, sempre che siano osservati i requisiti di cui al precedente paragrafo 6 e fermo restando che, qualora dalla fusione consegua una variazione del codice BIC del comovimentatore o di qualsiasi altra informazione contenuta nei formulari di cui al precedente paragrafo, il comovimentato e il comovimentatore dovranno presentare una versione aggiornata dei formulari.

7 CONTO HAM CON ACCESSO TRAMITE SWIFT OVVERO SENZA ACCESSO ALLA RETE

Il soggetto che intende aprire un conto HAM deve presentare alla Filiale competente della Banca d'Italia, con le modalità indicate al paragrafo 2.1, la seguente documentazione:

- 1) la **domanda** predisposta conformemente al facsimile di cui all'Allegato 7 cui sono allegati:
 - a. le "Condizioni armonizzate per la titolarità di conto HAM"
 - b. l'elenco con i relativi specimen di firma dei dipendenti autorizzati per attivare le procedure di contingency. Tale elenco deve essere trasmesso nuovamente ogni volta ci sia una variazione.

- 2) i **Formulari per la titolarità di conto HAM**³⁴ disponibili sul sito internet della Banca d'Italia.

I soggetti che richiedono l'apertura del HAM devono inoltre (i) rispettare i requisiti tecnici di cui al Cap. II, par. 2.1 e (ii) avere superato positivamente i collaudi previsti (cfr. Cap. VIII "Collaudi").

La Banca d'Italia, dopo avere verificato la conformità della documentazione ricevuta, trasmette al richiedente l'accettazione della domanda di partecipazione con apposita comunicazione.

Qualora, nel corso del rapporto di titolarità di conto, il partecipante intenda modificare i dati funzionali al censimento nell'anagrafica di TARGET2, esso dovrà presentare alla Filiale competente gli appositi formulari per la modifica.

Il titolare che intende utilizzare il conto HAM per versamenti e prelevamenti deve porre in essere tutti gli adempimenti atti a rendere noti i poteri di firma dei soggetti abilitati alla trattenza presso le singole Filiali della Banca d'Italia con le modalità illustrate nel Cap. V, Par. 2.4.

Il trasferimento del conto HAM avviene secondo la modalità descritte per il conto PM (cfr. Par. 2.3).

7.1 CONTO HAM CON ACCESSO TRAMITE INTERNET

Per la formalizzazione del rapporto di titolarità di conto HAM con accesso **tramite Internet** il **richiedente** deve presentare alla Banca d'Italia, con le modalità indicate al paragrafo 2.1, gli appositi formulari (form C100) per richiedere l'emissione dei certificati elettronici, specificando i nominativi del personale dell'istituzione autorizzati ad operare per conto dell'istituzione stessa. I formulari dovranno essere

³⁴ Formulario "5000 HAM account holder main form"; "5012 HAM account holder sub form SwiftNet"; "5015 HAM contact"; "5100 HAM account holder HAM"; "5200 HAM sub form Standing Facilities"; "5300 HAM sub form Reserve Management". Le modalità di compilazione dei formulari sono descritte nel documento "Reference and static data registration user guide" pubblicato nel sito web della Banca d'Italia.

firmati digitalmente e inviati - unitamente alla copia di un documento d'identità e del codice fiscale di ciascun utente - almeno 120 giorni prima di voler accedere a TARGET2 tramite Internet.

La Banca d'Italia, che svolge la funzione di ente certificatore, dopo avere verificato che il richiedente possiede i requisiti per aprire un conto HAM, emette i certificati di autenticazione che consentiranno l'accesso alla SSP di TARGET2. Essi sono emessi esclusivamente per tale finalità. I certificati di autenticazione e i codici di accesso sono trasmessi direttamente ai nominativi comunicati dall'istituzione stessa che intende partecipare. Una volta che i nominativi indicati abbiano ricevuti i certificati l'istituzione richiedente deve trasmettere via mail all'indirizzo target.sd@bancaditalia.it la conferma in modo tale da consentire alla Banca d'Italia di attivare i medesimi certificati.

Il soggetto che intende aprire un conto HAM tramite Internet deve inoltre presentare alla Banca d'Italia, con le modalità indicate al paragrafo 2.1, la seguente documentazione:

- 1) la **domanda** predisposta conformemente al facsimile di cui all'Allegato 8, cui sono allegati:
 - a. le "Condizioni armonizzate per la titolarità di conto HAM tramite Internet";
 - b. l'elenco con i relativi specimen di firma dei dipendenti autorizzati per attivare le procedure di contingency. Tale elenco deve essere trasmesso nuovamente ogni volta ci sia una variazione.
- 2) i **Formulari per la titolarità di conto HAM utilizzato tramite internet**³⁵ disponibili sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

I soggetti che richiedono l'apertura del conto HAM utilizzabile tramite internet devono inoltre (i) rispettare i requisiti tecnici di cui al Cap. II, par. 2.1 e (ii) avere

³⁵ Formulario "I5000 HAM account holder main form"; "I5012 HAM account holder sub form SwiftNet"; "I5015 HAM contact"; "I5100 HAM account holder HAM"; "I5200 HAM sub form Standing Facilities"; "I5300 HAM sub form Reserve Management"). Le modalità di compilazione dei formulari sono descritte nel documento "Reference and static data registration user guide" pubblicato nel sito web della Banca d'Italia.

superato positivamente i collaudi previsti (cfr. Cap. VIII "Collaudi").

La Banca d'Italia, dopo avere verificato la conformità della documentazione ricevuta, trasmette al richiedente l'accettazione della domanda di partecipazione con apposita comunicazione.

Qualora, nel corso del rapporto di conto, il partecipante intenda modificare i dati contenuti nei formulari, esso dovrà presentare alla Filiale competente nuovi formulari di modifica.

Il titolare che intende utilizzare il conto HAM tramite Internet per versamenti e prelevamenti deve porre in essere tutti gli adempimenti atti a rendere noti i poteri di firma dei soggetti abilitati alla trattenuta presso le singole Filiali della Banca d'Italia con le modalità illustrate nel Cap. V, Par. 2.4.

Il trasferimento del conto HAM avviene secondo la modalità descritte per il conto PM (cfr. Par. 2.3).

8 PARTECIPAZIONE INDIRETTA, MULTI-ADDRESSEE ACCESS, ADDRESSABLE BICS

Qualora un partecipante diretto, che si avvale della rete SWIFT, intenda autorizzare un altro soggetto (partecipante indiretto, *addressable BIC, multi-addressee access*) – che risponda ai requisiti di cui al Cap. II Par. 1.1 - a utilizzare il proprio conto PM per regolare pagamenti, deve presentare i "**Formulari TARGET2-Banca d'Italia**"³⁶ debitamente sottoscritti. Circa le modalità di trasmissione dei formulari si fa rinvio al paragrafo 2.1, punto 2).

I titolari di *multi-addressee access* devono sottoscrivere i servizi SWIFTNet FIN per la movimentazione dei conti e procedere allo scambio chiavi con il BIC del

³⁶ Formulari per la registrazione dei partecipanti indiretti sono il "4000 Main form for indirect PM participants" e il "4013 addressable BICs –Wildcard rules"; il formulario per la registrazione degli addressable BICs e i multi addressee access è il "1013 Addressable BIC and multiaddressee access".

Payment Module della SSP (TRGTXEPM).

9 SISTEMI ANCILLARI

I **sistemi ancillari** che intendano avvalersi dei servizi di regolamento offerti in TARGET2-Banca d'Italia devono stipulare un contratto con la Banca d'Italia.

A tal fine, i sistemi in parola presentano domanda di partecipazione alla Filiale di competenza. Essi devono inoltre comunicare alla Filiale di competenza i dati necessari al calcolo delle tariffe (cfr Cap. VII, Par. 7) ed in particolare:

1. l'opzione tariffaria scelta (A/B);
2. il valore lordo sottostante le operazioni di regolamento in contante in euro del sistema ancillare nell'anno precedente a quello di riferimento (espresso in milioni di euro/giorno)³⁷;
3. il BIC del conto PM sul quale dovranno essere addebitate le tariffe.

La Banca d'Italia, effettuate le verifiche di competenza, trasmette il contratto al sistema ancillare che lo restituisce in duplice copia firmata.

Il sistema ancillare provvede quindi a trasmettere, nei modi previsti al paragrafo 2.1 punto 2), i **Formulari TARGET2-Banca d'Italia**³⁸.

Il sistema ancillare deve inoltre sottoscrivere gli appositi servizi SWIFT (*e-ordering*) tramite sito web della SWIFT (www.swift.com) e - qualora intenda assumere la titolarità di un conto PM – procedere allo scambio chiavi con il BIC del Payment Module della SSP (TRGTXEPM).

La **Banca d'Italia**, ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede a:

- a) porre in essere gli adempimenti di natura tecnica volti a consentire

³⁷ Dato funzionale alla determinazione del c.d. "Canone Fisso II", cfr. cap. VII, par 7.

³⁸ Formulari "2000 Main Form for Ancillary Systems"; "2001 AS settlement banks"; "2002 Debit mandate for AS settlement"; "2015 Contact Items", nonché, eventualmente, i formulari relativi all'apertura di un conto PM di cui al paragrafo 2.

- al richiedente la piena fruizione dei servizi di messaggistica SWIFT³⁹;
- b) registrare nell'anagrafica di TARGET2 (*Static Data Module*) il sistema ancillare e le banche regolanti;
 - c) aprire l'eventuale conto PM;
 - d) comunicare al richiedente l'ammissione del sistema ancillare a TARGET2- Banca d'Italia;
 - e) restituire allo stesso copia firmata del contratto.

10 ACCESSO ALL'AUTO-COLLATERALIZZAZIONE IN TARGET2-SECURITIES

Per la concessione dell'auto-collateralizzazione i titolari di T2S DCA devono presentare istanza alla Filiale competente a firma del legale rappresentante (Allegato 6) a cui sono allegate le Condizioni per le operazioni di auto-collateralizzazione e trasmettere alla medesima Filiale gli appositi formulari⁴⁰.

La Banca d'Italia dopo avere espletato tutte le verifiche provvede ai necessari aggiornamenti nell'anagrafica di TARGET2-Securities e conferma al partecipante l'accettazione all'accesso all'auto-collateralizzazione.

11 SOGGETTI CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO

Ai fini della sottoscrizione della documentazione volta alla costituzione dei singoli rapporti da parte di **soggetti con sede legale all'estero**, il richiedente che appartiene a uno Stato comunitario deve fornire alla Banca d'Italia copia conforme dell'atto da cui risulta, ai sensi degli artt. 2 comma 1 lettera d) e 3 della Direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, quali persone hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi. La copia con la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Il richiedente appartenente ad uno Stato comunitario può comunque produrre un'attestazione diversa che, in base all'ordinamento interno dello Stato di appartenenza, produce la stessa certezza

³⁹ Approvazione dell'e-ordering, assistenza ai collaudi in ambiente di test, verifica scambio chiavi SWIFT.

⁴⁰ Form 7100 (per i titolari di conto DCA direttamente connessi a T2S) e form 7150 (per i titolari di conto DCA indirettamente connessi a T2S).

legale. Il richiedente deve inoltre depositare presso la Filiale competente della Banca d'Italia la firma del legale rappresentante; il deposito materiale della firma può essere sostituito con l'invio di un atto pubblico contenente lo specimen di firma del legale rappresentante, dal quale risulti - conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza - l'appartenenza dello specimen al legale rappresentante.

Nessuna forma di legalizzazione dell'atto pubblico redatto all'estero è necessaria nel caso in cui esso sia stato formato in Belgio, Danimarca o Francia in virtù dell'art. 6 paragrafo 3 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106. Nel caso in cui tale Convenzione sia invocata in relazione ad atti pubblici redatti nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, la Banca d'Italia valuterà di volta in volta i casi specifici. Nel caso in cui non possa essere invocata la Convenzione di Bruxelles e l'atto pubblico sia stato formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, in calce all'atto pubblico in questione deve essere apposta la postilla prevista dalla medesima Convenzione, recante l'attestazione (in lingua francese) "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)". La postilla, che attesta l'autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico, deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato di provenienza del documento. Qualora l'atto non sia redatto in uno dei paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, la firma dell'autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell'art. 33 del d.p.r. del 28.12.2000, n. 445, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Ove infine ricorrano accordi bilaterali in materia di legalizzazione tra l'Italia e lo stato di appartenenza del partecipante remoto (ad esempio per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), trova applicazione l'accordo specifico.

L'accesso in via remota a TARGET2-Banca d'Italia dei partecipanti con sede legale all'estero presuppone che gli stessi abbiano completato gli adempimenti previsti in materia di libera prestazione di servizi.

CAPITOLO IV

ESTINZIONE DEI RAPPORTI DI CONTO PM, T2S DCA, TIPS DCA, HAM

1 CONTI PM, T2S DCA, TIPS DCA, HAM

Il recesso e la risoluzione sono cause di estinzione dei rapporti di conto PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM. Essi comportano:

- la chiusura del conto PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM; la risoluzione dei rapporti di partecipazione indiretta facenti capo al titolare di conto PM e il venir meno delle funzioni di *multi-addressee access* e *addressable BIC*.

La modifica del codice BIC11 del titolare del conto PM/HAM implica la chiusura del conto e la successiva apertura di un nuovo conto identificato dal nuovo codice. Il titolare del conto PM/HAM deve pertanto chiedere l'apertura di un nuovo conto PM/HAM identificato dal nuovo codice BIC (cfr. Allegati 14 e 15) e trasmettere i formulari TARGET2-Banca d'Italia con le modalità di cui al Cap. III, Par. 2.1, punto 2).

1.1 RECESSO

Il titolare di conto PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM può recedere dal relativo rapporto contrattuale in una qualsiasi giornata lavorativa di TARGET2, presentando apposita richiesta, con un preavviso non inferiore a quattordici giorni lavorativi, a meno che il conto PM/HAM sia utilizzato per assolvere in via diretta l'obbligo di riserva. Il recesso dal rapporto di T2S DCA/TIPS DCA comporta la chiusura di tutti i conti T2S DCA/TIPS DCA del partecipante. Nel caso in cui un partecipante, titolare di più conti T2S DCA o TIPS DCA, voglia chiudere solo alcuni conti della specie, non

dovrà esercitare il recesso dal rapporto di partecipazione, ma trasmettere alla Banca d'Italia gli appositi formulari per la chiusura dei conti con le modalità indicate in questo paragrafo.

La Banca d'Italia può eccezionalmente consentire il recesso anche se comunicato con preavvisi inferiori.

I conti PM/HAM utilizzati per assolvere in via diretta l'obbligo di riserva non possono essere chiusi, salvo che - ricorrendone i presupposti - i titolari intendano aprire contestualmente un altro conto.

I titolari di conto PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM che intendono esercitare il recesso devono presentare filiale competente della Banca d'Italia con le modalità indicate al Capitolo III, Par. 2.1, la seguente documentazione:

- 1) la richiesta di recesso (cfr. Allegato 12 per i conti PM/T2S DCA/TIPS DCA e Allegato 13 per i conti HAM);
- 2) la comunicazione del conto PM/HAM acceso presso la Banca d'Italia su cui dovranno essere addebitate (i) le tariffe relative all'ultimo mese di operatività e (ii) gli eventuali interessi negativi maturati sui saldi di fine giornata che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime (cfr. Allegato 16). Nella comunicazione va riportata la ragione sociale, il codice ABI e il codice BIC del titolare del conto PM/HAM da addebitare. Tale comunicazione deve essere firmata anche dal titolare del conto da addebitare;
- 3) i formulari per la cancellazione dall'anagrafica del sistema

I titolari di conto PM devono inoltre comunicare – all'interno dell'apposito formulario TARGET2 (form 1000, campo 37B) il BIC del conto PM in TARGET2-Banca d'Italia sul quale devono essere automaticamente trasferiti i fondi eventualmente presenti sul conto al termine del giorno precedente la data di chiusura.

I titolari di conto HAM devono assicurare che al termine dell'ultima giornata di operatività il conto abbia un saldo pari a zero, e tutte le operazioni di politica monetaria su iniziativa delle controparti (deposito *overnight* e rifinanziamento marginale) siano estinte.

I titolari di conto PM devono assicurare che al termine dell'ultima giornata di operatività del conto tutte le operazioni di politica monetaria su iniziativa delle controparti (deposito *overnight* e rifinanziamento marginale) siano estinte e che non vi sia utilizzo della linea di credito infragiornaliera.

I titolari di conto PM/HAM devono altresì recedere dai servizi SWIFTNet con appositi *e-ordering*.

La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione di cui sopra:

1. provvede ai conseguenti aggiornamenti anagrafici, ivi compresi quelli inerenti ai partecipanti indiretti⁴¹, titolari di *addressable BICs* e di *multi-addressee access*;
2. comunica al richiedente la chiusura del conto.

1.2 SOSPENSIONE E CESSAZIONE STRAORDINARIA DI CONTO PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM

La titolarità di conto PM/T2S DCA/TIPS DCA cessa ovvero è sospesa con effetto immediato e senza preavviso qualora si verifichi uno dei seguenti eventi di *default*:

- a) nel caso di apertura di procedure d'insolvenza nei confronti del soggetto;
- b) qualora il soggetto perda uno o più dei requisiti di cui al Cap. II, paragrafi 1 e 2.

Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² nei confronti di un titolare di un conto PM/T2S DCA/TIPS DCA non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

⁴¹ Qualora il partecipante indiretto abbia la propria sede legale all'estero, gli aggiornamenti anagrafici nello Static Data Module della SSP inerenti il partecipante indiretto verranno effettuati dalla Banca centrale del partecipante indiretto stesso.

⁴² Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

La Banca d'Italia può altresì decidere di disporre la **cessazione senza preavviso** o la **sospensione** di un titolare di conto PM/T2S DCA/TIPS DCA se:

- I. si verifichino uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui alle lett. a e b);
- II. il partecipante non adempia alcuno degli obblighi assunti nei confronti della Banca d'Italia;
- III. il titolare di conto PM/T2S DCA sia escluso da, o altrimenti cessa di essere membro di un CUG di TARGET2/TARGET2-Securities;
- IV. il titolare di TIPS DCA non abbia più un accordo in vigore con il fornitore dei servizi di rete TIPS (TIPS NSP) per ottenere la necessaria connessione alla piattaforma TIPS e/o
- V. si verifichi qualunque altro evento riguardante il partecipante che, nella valutazione della Banca d'Italia, potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-Banca d'Italia o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della Banca d'Italia dei suoi compiti istituzionali.

Nel caso in cui una Banca centrale disponga la sospensione o la cessazione di un partecipante a TARGET2, la Banca centrale ne informa immediatamente il partecipante interessato, le altre Banche centrali e gli altri titolari di conto PM e DCA in tutti i sistemi componenti di TARGET2, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S (*broadcast*).

Nel caso in cui una Banca centrale sospenda o cessi la partecipazione di un titolare di TIPS DCA a TARGET2, la Banca centrale deve immediatamente informare, mediante un messaggio di rete ICM, le altre Banche centrali e gli altri titolari di conto PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2 di tale sospensione o terminazione.

I titolari di conto PM collegati hanno la responsabilità di informare i titolari di TIPS DCA collegati della sospensione o della cessazione della partecipazione di un detentore di TIPS DCA a TARGET2.

Una volta che tale messaggio di rete ICM (nel caso dei titolari di conto PM o

TIPS DCA) o di rete T2S (nel caso di titolari di conto T2S DCA) sia stato ricevuto dai partecipanti, i medesimi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione di un partecipante a TARGET2-Banca d'Italia o a un altro sistema componente di TARGET2. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall'immissione di un ordine di pagamento a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di pagamento è stato immesso in TARGET2-Banca d'Italia dopo la ricezione del messaggio di rete ICM o del messaggio di rete T2S.

A seguito della cessazione di un partecipante, TARGET2-Banca d'Italia non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale partecipante o a favore di esso.

Se un titolare di conto PM/T2S DCA è sospeso da TARGET2-Banca d'Italia, in base a presupposti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono sottoposti a regolamento solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla Banca d'Italia.

Se un titolare di conto PM/T2S DCA è sospeso in base ai presupposti di cui alla precedente lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita di quel titolare di conto sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di conto PM/T2S DCA, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla Banca d'Italia.

Se un titolare di TIPS DCA è sospeso da TARGET2-Banca d'Italia, in base a presupposti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), Banca d'Italia:

- a) rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in entrata;
- b) rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in uscita; o
- c) rigetta tutti i suoi ordini di pagamento sia in entrata che in uscita.

Se il titolare di un TIPS DCA è sospeso da TARGET2-Banca d'Italia, in base ai

presupposti di cui alla precedente lettera a), Banca d'Italia rigetta tutti gli ordini di pagamento in entrata e in uscita.

Gli ordini di pagamento istantaneo di un titolare di TIPS DCA la cui partecipazione a TARGET2-Banca d'Italia sia stata sospesa o cessata, per i quali siano già stati riservati fondi sul conto TIPS DCA, sono regolati.

A seguito della cessazione straordinaria del partecipante, la Banca d'Italia:

1. provvede ai conseguenti aggiornamenti anagrafici, ivi compresi quelli inerenti ai partecipanti indiretti⁴³, titolari di *addressable BICs* e di *multi-addressee access*;
2. provvede alla **chiusura** del conto PM/T2S DCA/TIPS DCA e degli eventuali sottoconti connessi al conto PM;
3. comunica al partecipante l'intervenuta risoluzione.

Il rapporto di deposito in conto HAM cessa ovvero è sospeso:

- a) con l'apertura di procedure d'insolvenza nei confronti del titolare;
- b) con la perdita dei requisiti per il perfezionamento del rapporto medesimo.

La Banca d'Italia può decidere di disporre la cessazione o la sospensione senza preavviso del rapporto se:

- si verificano uno o più eventi di *default* (diversi da quelli di cui ai punti a) e b));
- il titolare compie una grave violazione delle Condizioni generali per la titolarità di conto HAM;
- il titolare non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della Banca d'Italia.

A seguito della cessazione straordinaria del rapporto la Banca d'Italia non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte del titolare. Gli ordini di pagamento in lista d'attesa o nuovi ordini di pagamento a favore del titolare sono

⁴³ Qualora il partecipante indiretto abbia la propria sede legale all'estero, gli aggiornamenti anagrafici nello Static Data Module della SSP inerenti il partecipante indiretto verranno effettuati dalla Banca centrale del partecipante indiretto stesso.

rinviati al mittente.

Se i titolari di conto HAM sono sospesi in base a presupposti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla Banca d'Italia.

Se i titolari di conto HAM sono sospesi in base ai presupposti di cui alla precedente lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita di quel titolare di conto HAM sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di conto HAM, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla Banca d'Italia.

1.3 FUSIONI

I conti PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM delle banche oggetto di fusione devono essere chiusi alla data di decorrenza giuridica della fusione/incorporazione. Per la chiusura del conto PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM la banca oggetto di fusione deve trasmettere alla Filiale competente i documenti di cui al precedente paragrafo 1.1., punto 3). A seguito della chiusura del conto PM/TIPS DCA, eventuali partecipanti indiretti/addressable BICs/reachable party dovranno individuare un nuovo soggetto regolante.

2 ANTICIPAZIONE INFRAGIORNALIERA E AUTO-COLLATERAL

2.1 SOSPENSIONE LIMITAZIONE O CESSAZIONE

La Banca d'Italia dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero/auto-collateral al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- i) il conto PM/T2S DCA è sospeso o chiuso;
- ii) il soggetto cessa di soddisfare uno dei criteri di idoneità previsti dal contratto di anticipazione infragiornaliera/auto-collateral;
- iii) una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l'attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del soggetto, ovvero la nomina di un liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del soggetto in questione, ovvero ha deciso l'attuazione di ogni altra procedura analoga;
- iv) il soggetto è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione;
- v) l'idoneità del soggetto per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è stata sospesa o revocata.

Qualora l'Eurosistema decida di sospendere, limitare o escludere le controparti dall'accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura ai sensi dell'articolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), la Banca d'Italia dà attuazione a tale decisione con analogo provvedimento all'accesso al credito infragiornaliero/autocollateral. La Banca d'Italia può sospendere, limitare o escludere un partecipante dal credito infragiornaliero/autocollateral per motivi prudenziali, se ritiene che tale partecipazione comporti dei rischi⁴⁴.

L'interdizione o la sospensione determina l'obbligo immediato di rimborso delle operazioni in corso.

2.2 RECESSO E RISOLUZIONE

Il titolare di conto PM/T2S DCA può recedere dal rapporto di anticipazione infragiornaliera e auto-collateral con un preavviso non inferiore a quattordici giorni lavorativi. La Banca d'Italia può consentire il recesso del titolare anche se comunicato con preavvisi inferiori.

Il titolare di conto PM/T2S DCA che intende esercitare il recesso deve darne

⁴⁴ Cfr Art. 9 del Contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno e art. 5 delle Condizioni per le operazioni di autocollateralizzazione.

comunicazione scritta - via PEC sottoscritta con firma digitale - alla Filiale competente della Banca d'Italia, specificando la data in cui intende procedere all'estinzione e - nel caso di recesso dall'autocollateral - trasmettendo gli appositi formulari⁴⁵. Il recesso può avvenire in una qualsiasi giornata operativa della Filiale competente della Banca d'Italia, a condizione che le attività a garanzia dell'anticipazione non siano vincolate.

Il rapporto di anticipazione infragiornaliera/auto-collateral si risolve in tutte le ipotesi di cessazione di cui al paragrafo precedente.

⁴⁵ Form 7100 (per i titolari di conto DCA direttamente connessi a T2S) e form 7150 (per i titolari di conto DCA indirettamente connessi a T2S).

CAPITOLO V

GIORNATA OPERATIVA E MOVIMENTAZIONE

1 GIORNATA OPERATIVA

TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1° maggio, 25 dicembre e 26 dicembre. Il calendario operativo di TARGET2-Securities è, per il regolamento dell'euro, allineato a quello di TARGET2.

L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE, ossia l'ora CET⁴⁶.

La giornata operativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente.

La piattaforma TARGET2 è disponibile nelle modalità U2A e A2A durante l'intera giornata di regolamento, tranne che durante il periodo di manutenzione tecnica dalle 22:00 alle 01:00. Durante il periodo di manutenzione tecnica i messaggi inviati in modalità A2A saranno messi in coda; in tale intervallo temporale non sarà possibile interagire in modalità U2A.

La piattaforma TARGET2-Securities è disponibile nelle modalità U2A e A2A durante l'intera giornata di regolamento, tranne che durante il periodo di manutenzione tecnica dalle 03:00 alle 05:00. Durante il periodo di manutenzione tecnica i messaggi inviati in modalità A2A saranno messi in coda; in tale intervallo temporale non sarà possibile interagire in modalità U2A.

⁴⁶ L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

La giornata operativa di TARGET2-Banca d'Italia si articola in fasi successive, così come descritte nelle *User Detailed Functional Specifications Book1*, paragrafo 6.1 “*Operating times and operational hours*”.

Si riportano di seguito le principali fasi della giornata operativa di TARGET2 e TARGET2-Securities:

Giornata operativa TARGET2		Giornata operativa T2S	
ora	Descrizione	Ora	Descrizione
18:45	Avvio giornata – cambio data	18:45	Avvio giornata – cambio data
19:00	Regolamento notturno:	20:00	Regolamento notturno: cicli di regolamento organizzati in sequenze successive specializzate per il regolamento di distinte tipologie di operazioni (es. trasferimenti di liquidità in sequenza 0, cedole e rimborsi per
-	erogazione		
19:30 ⁽¹⁾	Regolamento notturno (NTS1): Messaggio di avvio procedura; - Accantonamento di liquidità sulla base degli ordini automatici immessi per l'elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi		
22:00	Manutenzione tecnica ²		
01:00	Elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S)	03:00	Manutenzione tecnica ³
01:00 06:45	Elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S) Finestra per attività	05:00	Attività diurna /regolamento in tempo reale ⁴ :
07:00	Attività diurna		

			- Finestre di regolamento parziale alle ⁵ 10:00, 12:00, 14:00 e 15:45 (per 15 min ut) - 16:00: cut-off per DvP - 16:30: Rimborso automatico dell'auto- collateralisation seguito da un cash sweep opzionale - 17:40: Cut-off per le operazioni
18:00 – 18:45 18:45	- 18:15 ⁽¹⁾ : Cut-off per l'utilizzo di operazioni attivabili su delle controparti. I dati per sistema contabile sono per le Banche centrali poco dopo 18:30. 18:40 ⁽¹⁾ : Cut-off per l'utilizzo rifinanziamento marginale (esclusivamente BCN) Elaborazione di fine giornata	18:00 – 18:45 18:45	- Fine dell'elaborazione dei in T2S - Elaborazione report di fine giornata - Elaborazione report di fine giornata

Note:

- 1 Più 15 minuti nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.
- 2 Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 22:00 del venerdì alle 1:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 22:00 dell'ultimo giorno lavorativo fino alle 1:00 del successivo giorno lavorativo.
- 3 Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 3:00 del sabato alle 5:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 3:00 del giorno festivo fino alle 5:00 del successivo giorno lavorativo
- 4 La preparazione del regolamento in tempo reale ed il regolamento in tempo reale possono avere inizio prima della finestra di manutenzione se l'ultimo ciclo di regolamento notturno ha termine prima delle 3:00.
- 5 Ogni finestra di regolamento parziale ha la durata di 15 minuti. Il regolamento parziale si applica alle istruzioni di pagamento non regolate idonee al regolamento parziale e che non sono state eseguite per mancanza di titoli.

Per il sistema TARGET2-Banca d'Italia rilevano altresì gli specifici *cut-off times* relativi alla procedura di “riserva di liquidità per il prelievo di contante in PM” (cfr Cap.

VI, Par. 11), nonché gli orari di regolamento di BI-COMP (al riguardo si rinvia alla Guida per gli operatori di BI-COMP, disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it).

L'ICM è disponibile per trasferimenti di liquidità dalle 19:30 fino alle 18:00 del giorno successivo, eccetto durante il periodo di manutenzione tecnica compreso tra le 22:00 e l'1:00.

Gli orari di operatività possono essere modificati nel caso in cui vengano adottate procedure di *business continuity* (cfr. Parte II “Gestione delle Emergenze”).

Ad eccezione delle operazioni rivenienti dai sistemi ancillari che si avvalgono della procedura 6 dell'ASI con regolamento notturno (cfr Cap. VI, Par. 10), tutte le richieste di regolamento pervenute prima dell'avvio della fase di elaborazione diurna (ore 07:00) sono prese in carico dal sistema e regolate all'inizio della fase in parola.

I partecipanti a TARGET2-Banca d'Italia possono conoscere lo stato degli “eventi” della giornata corrente tramite le funzionalità interattive dell'ICM (si veda al riguardo l'ICM User Handbook I, paragrafo 6.3.3.3. “*Subfuncion: SSP Operating Day*”).

In considerazione della circoscritta operatività che caratterizza il conto HAM rispetto al conto PM, per la giornata operativa relativa a tale conto rilevano solamente gli orari per i pagamenti interbancari e per l'accesso al rifinanziamento marginale e la costituzione di deposito *overnight*.

La piattaforma TIPS, elabora le istruzioni continuamente durante il giorno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni senza interruzioni di servizio.

TIPS avvia una nuova giornata operativa poco dopo la fine della fase diurna di TARGET2 (ossia poco dopo le 18:00).

2 MOVIMENTAZIONE

I titolari PM/HAM che si avvalgono della rete SWIFT possono movimentare il proprio conto mediante i canali telematici SWIFTNet (FIN e *Interact*) e ICM.

La movimentazione dei conti PM e HAM per i partecipanti abilitati all'accesso via Internet può avvenire solamente tramite ICM. I conti PM/HAM possono essere altresì utilizzati per regolare le operazioni disposte presso le Filiali della Banca d'Italia e quelle rivenienti dalle elaborazioni automatiche della Banca d'Italia.

Infine, il conto PM può essere utilizzato per regolare le operazioni rivenienti dai sistemi ancillari e (nel caso di conti PM che si avvalgono della rete SWIFT) i trasferimenti di liquidità da/verso i T2S DCA e i TIPS DCA.

La movimentazione dei T2S DCA può avvenire tramite ICM (cfr. i servizi a valore aggiunto di TARGET2, Cap. VI, Par. 19) e tramite la GUI di T2S. I conti T2S DCA possono essere movimentati per il regolamento del controvalore in euro delle transazioni in titoli effettuate in TARGET2-Securities ovvero per trasferimenti di liquidità verso i conti PM in TARGET2.

I T2S DCA non possono avere saldo inferiore allo zero e la linea di credito infragiornaliero in utilizzo attraverso l'auto-collateral, deve essere rimborsata entro le ore 16,30. La liquidità presente sul conto T2S DCA è trasferita automaticamente sul conto PM principale alle ore 17,45 (cash sweep).

I trasferimenti di liquidità tra TIPS DCA e conti PM in TARGET2 può avvenire tramite ICM (cf r. Cap. VI, Par. 21 e Par. 22) e, nel caso di trasferimenti di liquidità da TIPS a TARGET2, tramite la GUI di TIPS.

Le operazioni a debito sui conti PM/T2S DCA sono **irrevocabili** dal momento in cui sono scritte sul conto. Pertanto:

- a) le operazioni disposte per via telematica, se scritte nei conti, non possono essere stornate e la sistemazione delle partite è lasciata alle relative controparti;
- b) le operazioni immesse dalle Filiali della Banca d'Italia e quelle rivenienti dalle elaborazioni automatiche, se scritte nei conti, possono essere stornate **solo** in caso di errore commesso dalla Banca d'Italia stessa.

2.1 CANALI TELEMATICI

Per i pagamenti tra partecipanti a TARGET2 (interbancari e per conto della clientela) è utilizzato il **servizio SWIFTNet FIN** nella modalità **Y-copy**. Tale modalità prevede “l'intercettazione” del messaggio da parte della SWIFT e l'invio al PM di una copia completa (*full copy*) delle istruzioni di pagamento. I messaggi di pagamento utilizzati sono:

- **MT103 e MT 103+** per i pagamenti per conto della clientela
- **MT202** per i pagamenti interbancari
- **MT 202 COV** per i cc.dd. “pagamenti a copertura”⁴⁷
- **MT204** per gli addebiti diretti; l'utilizzo del messaggio MT204 è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione da parte del soggetto debitore (formulario 1018 “*Direct debit authorizations*”)

L'esito del regolamento è comunicato da TARGET2 alla SWIFT (tramite messaggio MT097) che, in caso positivo, inoltra il messaggio di pagamento al destinatario e, su base opzionale, la notifica di regolamento al mittente (MT012)⁴⁸; in caso di esito negativo invia al mittente la notifica di scarto della transazione (MT019).

Per dettagli circa la modalità *Y-copy* del servizio *Fin-Copy* e sulle diverse tipologie di pagamenti elaborati da TARGET2-Banca d'Italia si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1*, capitolo 2.6 “*Flow of Payments*”.

Circa le regole per la compilazione dei messaggi *SWIFTNet FIN* per *TARGET2* si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1*, capitolo 9.1 “*SWIFTNet FIN related issues*”.

Gli ordini di trasferimento della liquidità tra conti PM e relativi sotto-conti, tra conti PM appartenenti allo stesso Gruppo di Liquidità Aggregata (LA) o Gruppo di Informazione Consolidata sui Conti (ICC), possono essere disposti, oltre che tramite

⁴⁷ I messaggi 202COV sono utilizzati per effettuare pagamenti a copertura, vale a dire pagamenti effettuati da banche corrispondenti per regolare (coprire) messaggi di bonifico presentati alla banca di un cliente mediante altri mezzi più diretti. I dettagli relativi alla clientela contenuti nel MT 202COV non compaiono nell'ICM.

⁴⁸ Il mittente può specificare se intende ricevere o meno la notifica di regolamento (MT012) indicando, nella seconda posizione del campo 113 il codice “Y” (MT012 richiesto) o “N” (MT012 non richiesto).

il canale SWIFT FIN, anche mediante il canale **SWIFTNet Interact** (cfr *User Detailed Funcional Specifications Book4*, paragrafo 6.4.14 “*LiquidityCreditTransfer_PM*” e *ICM User Handbook1*, paragrafo “6.1.2.Function: Liquidity”).

Giroconti tra il conto PM e il conto di deposito *overnight* possono essere disposti esclusivamente tramite il canale **SWIFTNet Interact** (cfr *User Detailed Funcional Specifications Book4*, paragrafo 6.8.3 “*LiquidityCreditTransfer_SF*” e *ICM User Handbook1*, paragrafo 6.3.2. “*Function: Standing facilities*”).

Il canale **SWIFTNet Interact** può essere altresì utilizzato in caso di **emergenza** per movimentare il conto PM tramite le funzionalità di *back up payments* (cfr Parte II “Gestione delle emergenze”).

I partecipanti tramite Internet possono disporre della funzionalità ICM solamente in modalità *User to application* (U2A) e non in modalità *Application to Application* (A2A). Per l'immissione di ordini di pagamento e lo scambio di messaggi di pagamento nel PM, è impiegato il BIC della piattaforma TARGET2, TRGTXEPM LVP, come mittente/destinatario dei messaggi. Gli ordini di pagamento inviati a un partecipante che utilizza un accesso via Internet identificano tale partecipante come destinatario nel campo istituzione beneficiaria. Gli ordini di pagamento effettuati dal partecipante che utilizza un accesso via Internet identificano tale partecipante come istituzione ordinante.

I partecipanti che utilizzano Internet possono effettuare i seguenti tipi di pagamenti:

- a) pagamenti per conto della clientela anche in modalità Straight Through Processing,
- b) bonifici interbancari
- c) pagamenti c.d. a copertura. I dettagli relativi alla clientela contenuti in tali pagamenti di copertura non compaiono nell'ICM.

Inoltre, i partecipanti che utilizzano l'accesso via Internet a un conto PM possono ricevere ordini di addebito diretto ma non possono inviarli (MT204).

Per le specifiche dei campi si rinvia al capitolo 9.1.2.2 delle UDFS (specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti), libro 1.

2.2 OPERAZIONI RIVENIENTI DAI SISTEMI ANCILLARI ED ALTRE OPERAZIONI REGOLATE TRAMITE L'ASI

Il conto PM è utilizzato per il regolamento automatico dei pagamenti provenienti dai sistemi ancillari.

Per il regolamento in TARGET2-Banca d'Italia, i sistemi ancillari possono avvalersi di un'apposita interfaccia applicativa (*Ancillary System Interface-ASI*, cfr Cap. VI, Par. 10).

Il regolamento di operazioni immesse tramite *l'Ancillary System Interface* è notificato agli operatori tramite messaggi MT900 (notifica di addebito) e MT910 (notifica di accredito), qualora gli stessi partecipanti abbiano richiesto tale servizio.

I sistemi ancillari italiani che si avvalgono dell'*Ancillary System Interface* sono e-MID, Cassa Compensazione e Garanzia, Monte Titoli, BI-COMP.

L' Ancillary System Interface può essere utilizzata, oltre che dai sistemi ancillari, anche dalle Banche centrali per regolare specifiche operazioni.

La Banca d'Italia utilizza l'ASI per la gestione delle operazioni di prelevamento di contante in TARGET2-Banca d'Italia a valere su fondi riservati (cfr Cap. VI, Par. 11) e per l'addebito degli importi dovuti a EBA/Euro1 nell'ambito del servizio di "tramitazione in STEP2" offerto dall'Istituto (cfr. la Guida per gli Operatori di BI-COMP, disponibile sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it).

2.3 ELABORAZIONI AUTOMATICHE

Rientrano in questa categoria:

- ⓪ le operazioni generate dalle procedure della Banca d'Italia (quali ad esempio l'addebito delle tariffe); esse sono immesse in TARGET2-Banca d'Italia dalla Banca d'Italia tramite messaggi SWIFTNet FIN (MT 202, MT 103, MT204). Per le relative notifiche di regolamento si rinvia pertanto al paragrafo 2.1.
- ⓲ le operazioni elaborate automaticamente dalla *Single Shared Platform* (quali il pagamento di interessi/rimborso del capitale connessi con operazioni di deposito *overnight* e rifinanziamento marginale, pagamento di interessi/penali connessi con l'assolvimento dell'obbligo di riserva, etc.). Il regolamento di tali operazioni è notificato agli operatori tramite messaggi (opzionali) **MT900** (notifica di addebito) e **MT910** (notifica di accredito).

2.4 MOVIMENTAZIONE DEI CONTI DA PARTE DELLE FILIALI

Le seguenti disposizioni di addebito sono trasmesse alle Filiali abilitate ai servizi di cassa della Banca d'Italia via PEC (con sottoscrizione mediante firma digitale da parte del soggetto che ha apposto la firma autografa sulla disposizione e attestazione della conformità all'originale della documentazione allegata)⁴⁹ oppure, in assenza di PEC, via fax o a mano:

- a) prelevamenti di contante;
- b) girofondi;
- c) giroconti (limitatamente alle operazioni che implicano la movimentazione di conti locali);

Tali operazioni sono immesse dalla Banca d'Italia in TARGET2-Banca d'Italia tramite messaggi SWIFTNet FIN, fatta eccezione per i prelevamenti di contante su conti PM a valere su liquidità riservata per i quali viene utilizzata *l'Ancillary System Interface* (cfr Cap. VI, Par. 10).

Con riferimento alle operazioni disposte tramite SWIFTNet FIN si precisa che i trasferimenti interbancari vengono eseguiti dalla Banca d'Italia immettendo nel

⁴⁹ Devono essere sottoscritti digitalmente sia l'allegato alla comunicazione via PEC contenente la disposizione di addebito che quello relativo all'attestazione di conformità originale.

sistema TARGET2-Banca d'Italia due distinte operazioni:

- addebito del conto PM/HAM dell'ordinante in contropartita del conto PM della Banca d'Italia
- accredito del conto PM/HAM del beneficiario in contropartita del conto PM/HAM della Banca d'Italia.

I conti PM sono movimentabili presso qualsiasi Filiale abilitata della Banca d'Italia abilitata ai servizi di cassa dalle ore 8,15:

- alle ore 16.00 dei giorni lavorativi, allorquando la Filiale cancella le operazioni in lista di attesa immesse dalla stessa, con l'eccezione di quelle in contropartita all'Istituto concernenti la politica monetaria o effettuate per conto del Tesoro (OPTES);
- fino all'orario di chiusura delle Filiali previsto dall'attuale quadro regolamentare per le giornate semifestive a livello nazionale (14 agosto, 24 e 31 dicembre) e locale (es. festa del S. Patrono).

Dopo le ore 16.00, le Filiali abilitate non effettuano di norma scritturazioni a valere sui conti né danno seguito a disposizioni di pagamento (es. girofondi, lettere di addebitamento, ecc.) ricevute dopo tale orario, con l'eccezione di quanto di seguito previsto per la Sede di Milano.

Le operazioni cancellate alle ore 16.00 sono riproposte al regolamento in TARGET2 dalla Banca d'Italia (il primo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione) **solo** se le operazioni in parola sono state immesse dalle Filiali su iniziativa della Banca d'Italia medesima; verranno altresì immesse le "Elaborazioni automatiche" della Banca d'Italia cancellate automaticamente dalla SSP al *cut-off time* per i pagamenti interbancari; alle operazioni immesse viene attribuita data valuta "stesso giorno".

Al fine di consentire il regolamento delle operazioni eccezionalmente autorizzate dalla Banca d'Italia nelle giornate operative del sistema, la **Sede di Milano**:

1. può movimentare i conti in tutte le giornate di operatività del sistema;
2. è l'unica Filiale autorizzata a scritturare operazioni in contropartita alla Banca d'Italia connesse con l'esercizio della politica monetaria e effettuate per conto del Tesoro (OPTES);
3. può movimentare i conti anche dopo le ore 16.00 esclusivamente per le operazioni connesse con l'esercizio della politica monetaria e OPTES.

Nelle giornate semifestive a livello nazionale/locale, la Banca d'Italia provvede - in corrispondenza dell'orario di chiusura delle proprie Filiali previsto per tali giornate - alla cancellazione delle operazioni presenti in lista di attesa immesse dalle Filiali interessate dalla semifestività, con l'eccezione delle operazioni in contropartita alla Banca d'Italia concernenti la politica monetaria e OPTES.

La prima giornata lavorativa successiva a quella semifestiva, la Banca d'Italia immette le operazioni cancellate solo se tali operazioni sono state immesse dalle Filiali su iniziativa della Banca d'Italia, attribuendo alle stesse data valuta "stesso giorno".

Per quanto riguarda le operazioni di versamento e prelevamento di contante si fa presente quanto segue:

a) I versamenti di contante possono essere effettuati dal titolare del conto PM/HAM ovvero dal comovimentatore presso qualsiasi Filiale della Banca d'Italia abilitata ai servizi di cassa.

La distinta relativa ai versamenti può essere sottoscritta sia dal titolare del conto sia dall'esibitore. La sottoscrizione da parte di un esibitore è consentita anche per i versamenti effettuati sul conto HAM dall'eventuale comovimentatore. I versamenti eseguiti da terzi diversi dal comovimentatore e dal procuratore sono subordinati all'accettazione della Filiale della Banca d'Italia, che li esegue in casi eccezionali per conto del titolare. La Banca d'Italia rilascia la ricevuta dei versamenti effettuati.

Gli Istituti che aderiscono al sistema Informativo Prenotazione operazioni in

contanti (POC) dispongono ordini di versamento di contante attraverso l'invio su rete SWIFT di un messaggio XML (cfr “ Guida per gli aderenti al POC” disponibile sul sito internet della Banca d'Italia). In caso di indisponibilità della procedura POC, il versamento di contante può essere disposto mediante la distinta di versamento sopra citata.

b) I prelevamenti del contante possono essere eseguiti dal titolare del conto PM/HAM ovvero dal comovimentatore presso qualunque Filiale della Banca d'Italia abilitata ai servizi di cassa. Al riguardo, i titolari di conto e i comovimentatori devono porre in essere gli adempimenti di seguito illustrati relativi ai **cartellini** delle firme di traenza. In particolare:

(i) il titolare di conto:

- è tenuto a comunicare per iscritto alla Filiale della Banca d'Italia di competenza i nominativi e gli specimen di firma dei dipendenti abilitati a trasmettere i cartellini delle firme di traenza, specificando altresì le Filiali alle quali tali dipendenti sono autorizzati a inviarli (c.d. “elenco generale delle firme”);
- è tenuto a trasmettere alle Filiali della Banca d'Italia presso le quali intende operare i cartellini delle firme di traenza, con l'indicazione degli eventuali massimali⁵⁰.

(ii) il comovimentatore:

- è tenuto a comunicare per iscritto alla Filiale della Banca d'Italia di competenza i nominativi e gli specimen di firma dei dipendenti abilitati a trasmettere i cartellini delle firme di traenza, specificando altresì le Filiali alle quali tali dipendenti sono autorizzati a inviarli (c.d. “elenco generale delle firme”);
- è tenuto a trasmettere alla Filiale della Banca d'Italia di competenza i cartellini delle firme di traenza, con l'indicazione degli eventuali massimali. La Filiale di competenza del comovimentatore, verificata la sussistenza del rapporto di comovimentazione, provvede a trasmettere i cartellini alla Filiale della Banca d'Italia interessata dalle operazioni di traenza.

⁵⁰ I massimali di traenza, stabiliti dal titolare del conto, sono validi per singolo documento.

(i i i) il titolare di conto PM **in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia**, anche quando agisca da comovimentatore, è tenuto a trasmettere alla Sede di Milano gli *specimen* di firma dei soggetti autorizzati a trarre, specificando altresì le Filiali presso le quali intende operare. Qualora il titolare di conto PM in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia operi in qualità di comovimentatore, nella comunicazione alla Banca d'Italia dovranno essere indicati i singoli conti HAM comovimentati per conto dei quali il comovimentatore intende operare. Il richiedente dovrà altresì trasmettere alla propria Banca centrale il formulario 1018, "*Direct Debit authorizations*", compilato al fine di autorizzare la Banca d'Italia a regolare istruzioni di addebito diretto a valere sul conto PM. Il formulario dovrà essere compilato specificando al campo 12 (*BIC Account Holder of Payee*) il BIC BITAITRRXXX e al campo 13 (*Name of Payee*) la denominazione "Banca d'Italia". La Banca d'Italia provvederà a verificare l'autenticità degli specimen di firma pervenuti e i relativi poteri di firma con la Banca centrale di riferimento nonché a trasmettere alle Filiali interessate i relativi cartellini di firma e a confermare all'operatore l'autorizzazione a prelevare presso le Filiali dell'Istituto.

I poteri di firma e i massimali di traenza dei soggetti abilitati dal titolare a operare presso la Filiale detentrici del conto PM si estendono **senza ulteriori formalità** all'operatività posta in essere presso la Sede di Milano della Banca d'Italia.

I **prelevamenti** di contante possono essere eseguiti mediante l'**ordine di prelevamento** (Allegato 20). Nell'ordine di prelevamento deve essere specificato se si intende effettuare il prelevamento a valere su disponibilità riservate (causale 13), ovvero non a valere su disponibilità riservate (causale 52).

Gli Istituti che aderiscono al sistema Informativo Prenotazione operazioni in contanti (POC) dispongono ordini di prelevamento di contante attraverso l'invio su rete SWIFT di un messaggio XML (cfr "Guida per gli aderenti al POC" disponibile sul sito internet della Banca d'Italia). In caso di indisponibilità del sistema POC, gli operatori possono disporre i prelevamenti di contante mediante l'ordine di prelevamento sopra citato.

I conti possono essere **addebitati** dal titolare del conto PM/HAM in TARGET2-Banca d'Italia - ivi compresi i comovimentatori di conti HAM - con apposite richieste. In particolare, le operazioni di addebito possono essere richieste alle Filiali abilitate della Banca d'Italia con:

- **ordini di girofondi** (cfr. Allegato 21) per il riconoscimento di somme sul conto di un altro intestatario;
- **lettere di addebito**, per eseguire versamenti presso la Tesoreria dello Stato.

Le disposizioni devono indicare la data richiesta per l'esecuzione delle operazioni.

In ogni caso si precisa che i titolari di conto e i comovimentatori devono avvalersi di norma dei canali telematici per eseguire girofondi, ricorrendo solo in casi eccezionali alle Filiali della Banca d'Italia.

Le operazioni di cui sopra possono essere effettuate presso una qualsiasi Filiale abilitata della Banca d'Italia a condizione che siano stati depositati i relativi cartellini delle firme di traenza con le modalità indicate al precedente punto b), a prescindere dall'insediamento di dipendenze sul territorio⁵¹.

2.5 DATA VALUTA DELLE OPERAZIONI

A tutte le operazioni è applicata **valuta "stesso giorno"**. Per valuta "stesso giorno" si intende la data valuta del giorno in cui viene eseguita l'operazione.

3 INFORMATIVA PER I TITOLARI DEI CONTI

I titolari di conti PM, T2S DCA, TIPS DCA e i comovimentatori possono acquisire informazioni sui conti medesimi tramite i canali telematici di

⁵¹ I massimali di traenza, stabiliti dal comovimentatore, sono validi per singolo documento.

TARGET2/TARGET2-Securities/TIPS.

In particolare, il **titolare di un conto PM** riceve:

- i **msgg. MT012 e MT019** (opzionali) che notificano al titolare del conto PM l'esito dei pagamenti istruiti tramite messaggi Y-copy (MT202, MT103 e MT204)⁵².

In merito alle caratteristiche dei messaggi MT012/MT019 inviati da TARGET2-Banca d'Italia si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1, paragrafo 9.1.2.3 "SWIFT system messages"*.

I **msgg. MT900** (notifica di addebito) e **MT910** (notifica di accredito)⁵³ entrambi attivabili su base opzionale, inviati al titolare del conto a seguito di scritturazione sul conto PM o sui sotto-conti (per operazioni disposte tramite *l'Ancillary System Interface*), del regolamento di trasferimenti di liquidità (tra cui anche quelli a favore dei T2S DCA⁵⁴), di pagamenti di tipo *back up* e di pagamenti di tipo "*mandated*"⁵⁵. I comovimentatori di conti HAM ricevono altresì i messaggi MT900/MT910 relativi agli addebiti/accrediti sui conti HAM comovimentati - su base opzionale - mediante presentazione dei formulari TARGET2-Banca d'Italia.

In merito alle caratteristiche dei messaggi MT900/MT910 inviati da TARGET2-Banca d'Italia si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1, paragrafo 9.1.2.2.2 "Cash flow management messages" e Book2, paragrafo 14.1.2.2.2 "Cash flow management messages"*.

- i **msgg. camt.054** (notifica di addebito)⁵⁶ e **camt.050** (notifica di accredito) attivabili su base opzionale, inviati al titolare del conto PM nel caso, rispettivamente, di scritturazioni in addebito e accredito sul conto PM in contropartita di conti T2S DCA o TIPS DCA;

⁵² In particolare l'MT012 è inviato su base opzionale anche a seguito del regolamento sul conto PM di trasferimenti di liquidità verso il DCA istruiti con MT202.

⁵³ Nello specifico caso di accredito di conto PM a fronte di trasferimento di liquidità da DCA il titolare di conto riceve, sempre su base opzionale un MT202 in luogo del MT910.

⁵⁴ Più precisamente in caso di trasferimenti di liquidità da/verso DCA il titolare di conto PM riceverà un MT900 per gli addebiti ed un MT202 per gli accrediti.

⁵⁵ Pagamenti disposti dalla banca centrale finalizzati ad addebitare il conto PM di un partecipante e accreditare il conto PM di un altro partecipante.

⁵⁶ Nel caso di invio di un liquidity transfer da conto PM a conto T2S DCA o TIPS DCA effettuato mediante camt.050 il mittente riceve anche il camt.025 con notifica di regolamento in TARGET2.

- i **msgg. MT940 e MT950** (opzionali), prodotti al termine di ciascuna giornata operativa di TARGET2-Banca d'Italia, che riepilogano al titolare del conto e al suo eventuale comovimentatore in caso di conto HAM i movimenti effettuati sullo stesso, il saldo del conto e la sua disponibilità all'inizio della giornata successiva. I messaggi MT940/MT950 sono inviati in relazione al conto PM che si avvale della rete SWIFT e a ciascun sottoconto, nonché in relazione al conto acceso in ECONS I nel caso di attivazione della funzionalità in parola.

In merito alle caratteristiche dei messaggi MT940/MT950 inviati da TARGET2-Banca d'Italia si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1, paragrafo 9.1.2.2.2 "Cash flow management messages"* e *Book2, paragrafo 14.1.2.2.2 "Cash flow management messages"*.

Gli operatori comunicano la volontà di ricevere i messaggi opzionali sopra descritti mediante presentazione dei formulari⁵⁷.

I titolari di conto PM che accedono tramite Internet hanno a disposizione a fine giornata un riepilogo dei movimenti della giornata stessa tramite ICM, il cui contenuto è analogo ai messaggi MT 940 e MT950⁵⁸.

I titolari di conto PM possono inoltre interrogare il sistema e disporre di informazioni in tempo reale tramite i servizi dell'ICM.

Il titolare di conto T2S DCA può accedere al conto T2S DCA con finalità informative o dispositive mediante la connessione diretta alla piattaforma T2S in modalità U2A o A2A. In assenza di tale connessione diretta l'accesso al conto T2S DCA è consentito al titolare di conto PM collegato al T2S DCA, con un'operatività limitata, tramite ICM utilizzando i servizi a valore aggiunto di TARGET2 per TARGET2-Securities.

Il titolare può accedere al TIPS DCA con finalità informative o dispositive

⁵⁷ Formulario "1000 CI Main Form". In merito alle caratteristiche dei messaggi MT012 e MT019, MT900 e MT910 e MT940/MT950 inviati da TARGET2-Banca d'Italia si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1, capitolo 9.1*.

⁵⁸ Cfr. User Manual Internet Access for the public key certification service.

mediante la connessione diretta alla piattaforma TIPS in modalità U2A o A2A⁵⁹. L'accesso al TIPS DCA è consentito al titolare di conto PM collegato al TIPS DCA via LM Link tramite ICM, con un'operatività limitata (cfr. Capitolo I, par.7)..

I titolari di conto HAM che utilizzano la rete SWIFT possono ricevere in tempo reale i messaggi di seguito riportati:

- a) **i msgg. MT900 per gli addebiti e MT910/MT202 per gli accrediti** che notificano qualsiasi scritturazione nel conto. La volontà di ricevere i messaggi MT900 e/o MT910 deve essere segnalata dall'operatore all'atto della propria registrazione nell'anagrafica del sistema.
- b) **i msgg. MT940/MT950** (opzionali), prodotti al termine di ciascuna giornata operativa; essi riepilogano i movimenti effettuati sul conto, il saldo del conto e la sua disponibilità all'inizio della giornata successiva.

I titolari di conto HAM tramite Internet non ricevono i msg MT900, MT910, MT940 e MT950. Essi hanno a disposizione a fine giornata un riepilogo dei movimenti della giornata stessa tramite ICM, il cui contenuto è analogo a quello dei messaggi MT940/950.

Gli eventuali comovimentatori dei conti HAM ricevono - su base opzionale - i messaggi SWIFT sopra elencati. La volontà di ricevere i messaggi MT900 e/o MT910 e MT940/MT950 relativi ai conti HAM comovimentati deve essere segnalata dal comovimentatore all'atto della propria registrazione nell'anagrafica del sistema.

In merito alle caratteristiche dei messaggi MT900/MT910/MT940/MT950 si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1, paragrafo 9.1.2.2.2 "Cash flow management messages"* e *Book2, paragrafo 14.1.2.2.2 "Cash flow management messages"*.

I titolari di conto HAM possono inoltre interrogare il sistema e disporre di informazioni in tempo reale tramite *l'Information and Control Module* (cfr. Cap. VI, Par. 1).

⁵⁹ I pagamenti istantanei possono essere disposti solo in modalità A2A.

In caso di indisponibilità dei canali telematici gli operatori possono chiedere informazioni su saldi e movimenti, alla Filiale competente ovvero al Servizio Sistema dei Pagamenti, Tavolo operativo nazionale T2-T2S, tel. 06 4792 5700.

3.1 INFORMATIVA TRAMITE LE FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA

I titolari dei conti PM ricevono dalle Filiali detentrici dei conti interessati via PEC gli estratti conto mensili. Gli estratti conto possono essere "analitici" o "sintetici". L'invio dell'estratto conto - "sintetico" o "analitico" - produce gli effetti di cui alle vigenti disposizioni di legge e assolve gli obblighi contrattuali della Banca d'Italia.

Gli estratti conto "analitici" riportano:

- i saldi di inizio e fine mese;
- i singoli movimenti scritturati;
- gli importi totali dei movimenti a debito e a credito.

Gli estratti conto "sintetici" riportano:

- i saldi di inizio e di fine mese;
- gli importi totali dei movimenti a debito e a credito.

L'estratto conto "analitico" è trasmesso, in sostituzione di quello "sintetico", solo ai titolari che abbiano espresso formale consenso. A tal fine il titolare del conto deve consegnare alla Filiale della Banca d'Italia detentrici del conto medesimo la dichiarazione di scelta della modalità analitica (cfr. Allegato 22) firmata dal legale rappresentante.

Qualora la dichiarazione di scelta pervenga alla Filiale detentrici del conto interessato entro il giorno 20, la Banca d'Italia invia il primo estratto conto "analitico" a partire - di norma - dal mese successivo alla data di ricevimento della dichiarazione in parola. In caso contrario, il primo estratto conto "analitico" è ritardato di un ulteriore mese.

Il titolare del conto può revocare la scelta dell'invio di estratti conto "analitici". La

revoca - firmata dal legale rappresentante - deve essere trasmessa alla Filiale della Banca d'Italia detentrica del conto interessato in anticipo di almeno dieci giorni di calendario rispetto al mese a partire dal quale il titolare del conto medesimo intende ricevere gli estratti conto "sintetici".

L'imposta di bollo sugli estratti conto modd. 20 ROB e 21 ROB (prodotti solo per i conti di deposito a tempo determinato) è assolta in maniera **virtuale** ex art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed è scritturata automaticamente sui conti in essere l'8 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura indicata dalla legge vigente. In particolare la Banca d'Italia esegue tale addebitamento:

- a) l'8 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento ovvero - se non lavorativo per la Filiale interessata della Banca d'Italia - il primo giorno lavorativo successivo, per i conti in essere presso le Filiali medesime al 31 dicembre precedente la data di scritturazione. Per i conti aperti nel corso dell'anno di riferimento, il recupero tiene conto dei mesi di effettiva apertura nell'anno medesimo;
- b) contestualmente alla chiusura, per i conti estinti in corso d'anno; in questo caso il recupero tiene conto dei mesi di effettiva apertura nell'anno in cui avviene la chiusura. Inoltre, qualora la chiusura avvenga nel periodo compreso tra il 1° e il 7 gennaio (inclusi), la Banca d'Italia recupera l'imposta di bollo anche per l'anno precedente, scritturando il relativo importo nella stessa giornata di chiusura con le modalità indicate alla precedente lettera a). Ai fini del conteggio dei mesi di effettiva apertura per i conti aperti o chiusi in corso d'anno, la frazione di mese viene considerata come mese intero.

4 MALFUNZIONAMENTI - MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2 PER I CONTI PM E T2S DCA

I titolari di conto PM o T2S DCA possono chiedere alla Banca d'Italia di essere indennizzati a valere sul meccanismo di indennizzo di TARGET2 (TARGET2 *compensation scheme*), qualora un malfunzionamento abbia impedito il regolamento stesso giorno di pagamenti in TARGET2-Banca d'Italia. Tale

meccanismo è disciplinato nell'Appendice II delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM e nell'Appendice II delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto T2SDCA.

Per attivare il suddetto meccanismo di indennizzo, i partecipanti diretti devono presentare alla Filiale competente della Banca d'Italia - direttamente a mano, tramite corriere ovvero per posta - la domanda (firmata dal legale rappresentante) conforme al facsimile di cui all'Allegato 23; alla domanda devono essere accluse tutte le informazioni e le evidenze del caso. La domanda deve inoltre essere trasmessa via e-mail all'indirizzo target.services@bancaditalia.it. La domanda deve essere presentata entro quattro settimane dalla data del malfunzionamento; eventuali informazioni ed evidenze aggiuntive richieste dalla Banca d'Italia dovranno essere fornite entro due settimane dalla data della richiesta.

CAPITOLO VI

FUNZIONALITA' DEL SISTEMA TARGET2-BANCA D'ITALIA

1 FUNZIONALITA' INTERATTIVE – INFORMATION AND CONTROL MODULE

L'*Information and Control Module* costituisce una “finestra unica di accesso” ai diversi moduli della *Single Shared Platform*. Esso consente agli operatori l'accesso ai servizi interattivi SWIFTNet di tipo gestionale e informativo (*Browse, InterAct e FileAct*) nelle modalità *User-to-Application-U2A* e *Application-to-Application-A2A*.

La modalità *User-to-Application* (utente-applicazione) prevede il colloquio tra una postazione utente (SWIFT Alliance WebPlatform) e l'applicazione ICM; il colloquio *application-to-application* (applicazione-applicazione) è invece basato sull'integrazione tra le applicazioni interne del partecipante e l'ICM.

Tramite l'ICM è possibile ottenere in tempo reale informazioni sullo stato del sistema e dei singoli pagamenti, sui saldi dei conti (PM, HAM, conti di deposito *overnight* e di rifinanziamento marginale, eventuali sotto-conti), sull'utilizzo dei limiti bilaterali e multilaterali e delle riserve per i pagamenti urgenti e molto urgenti, sull'anagrafe dei partecipanti, sul rispetto dell'obbligo di riserva, ecc.

Esso consente altresì di cancellare i pagamenti in lista di attesa, modificarne la priorità o l'orario di regolamento, modificarne l'ordine in lista di attesa, gestire le riserve di liquidità e i limiti, disporre trasferimenti di liquidità fra conti PM e relativi sotto-conti, nonché tra i conti detenuti nel PM o nell'HAM e il conto di deposito *overnight*.

L'ICM consente la consultazione dei soli dati relativi alla giornata operativa corrente, fatta eccezione per i pagamenti in scadenza, per i dati relativi all'anagrafe dei partecipanti e i dati connessi con l'assolvimento dell'obbligo di riserva.

L'accesso all'ICM si basa sull'utilizzo del servizio RBAC (*Role Based Access Control*) di SWIFT. L'assegnazione dei ruoli a ciascun utente è effettuato dal *Security Officer* di ciascun partecipante.

I ruoli possono essere distinti a seconda che consentano un accesso al sistema in sola lettura (*reading access*) ovvero anche in modifica (*reading and modifying access*). In relazione a questi ultimi, è possibile distinguere altresì tra ruoli “2 eyes” e “4 eyes”.

Le operazioni effettuate da utenti cui è attribuito un ruolo 2 eyes sono immediatamente esecutive, quelli effettuate da utenti cui è attribuito un ruolo 4 eyes necessitano della verifica e conferma di un secondo utente.

Qualora ad uno stesso soggetto siano assegnati contemporaneamente sia un ruolo 2 eyes che uno 4 eyes, quest'ultimo prevale.

Per l'accesso all'ICM in modalità *application-to-application* sono previsti esclusivamente ruoli 2 eyes; eventuali funzionalità di controllo nella modalità “4 eyes” devono pertanto essere implementate all'interno dell'applicazione del partecipante.

Per dettagli in merito all'accesso all'Information and Control Module in modalità User-to Application, si rinvia all'ICM UserHandbook, Book1.

Per dettagli in merito all'accesso all'Information and Control Module in modalità Application-to Application, si rinvia alle User Detailed Functional Specifications, Book4.

2 LA GESTIONE DELLE PRIORITÀ E LE RISERVE PER PAGAMENTI URGENTI E MOLTO URGENTI

I partecipanti diretti e i titolari di *multiaddressee access* possono attribuire ai pagamenti immessi nel sistema una diversa priorità; in particolare, è possibile

designare un pagamento come:

- molto urgente (*highly urgent payment*)
- urgente (*urgent payment*)
- a priorità ordinaria (*normal payment*)

La priorità è segnalata tramite la codifica “H” (pagamento molto urgente), “U” (pagamento urgente), ovvero “N” (pagamento a priorità ordinaria) nella prima posizione del campo 113 del messaggio di pagamento. Ordini di pagamento ai quali non è attribuita una specifica priorità vengono trattati come ordini di pagamento a priorità ordinaria.

Gli ordini di pagamento “molto urgenti” possono essere designati come tali dalle Banche centrali, nonché dai partecipanti nel caso di pagamenti a favore di e disposti dalla *CLS International Bank* e di trasferimenti di liquidità in relazione al regolamento dei sistemi ancillari che utilizzano l’ASI. Tutti i pagamenti immessi dai sistemi ancillari tramite ASI hanno priorità “molto urgente”.

Per dettagli circa la gestione delle priorità in TARGET2-Banca d'Italia si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1*, paragrafo 2.4 “*Payment types*”.

I partecipanti diretti a TARGET2-Banca d'Italia possono riservare, tramite l'*Information and Control Module*, parte della liquidità disponibile sul proprio conto PM (data dalla somma del saldo del conto e della linea di credito infragiornaliero) per il regolamento dei pagamenti urgenti e molto urgenti. Le due tipologie di riserva possono coesistere, laddove il partecipante ritenga opportuno avvalersi di entrambe.

E' possibile riservare la liquidità per la giornata corrente (*current reservation*) oppure in via continuativa, a partire dalla giornata operativa successiva (*standing order reservation*).

Nel caso in cui la liquidità disponibile sul conto PM sia inferiore al livello di riserva richiesto tramite l'ICM, l'ammontare di liquidità disponibile viene immediatamente riservato; il partecipante è informato della circostanza che solo una

parte della liquidità richiesta è stata riservata tramite un messaggio di rete (*broadcast*) ICM. La parte residuale della riserva richiesta è riservata successivamente in via automatica, man mano che si rende disponibile ulteriore liquidità.

Il regolamento dei pagamenti urgenti e molto urgenti riduce di un ammontare corrispondente l'importo delle disponibilità riservate per la singola giornata.

Tramite *l'Information and Control module* i partecipanti possono verificare in tempo reale il valore delle disponibilità riservate.

Per dettagli circa le riserve di liquidità per pagamenti urgenti e molto urgenti si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1*, paragrafi 2.5.1. "*Reservation facilities*" e 2.5.4.1 "*Examples for the effects of reservations*".

Circa le modalità di costituzione delle riserve tramite *l'Information and Control Module* si rinvia *all'ICM User Handbook1*, paragrafo 6.1.3.2 "*Subfunction: Reservations*".

Nell'ipotesi di **malfunzionamento** della connessione *all'Information and Control Module*, gli operatori possono richiedere alla Banca d'Italia, Servizio Sistema dei Pagamenti, Tavolo operativo nazionale T2-T2S, di effettuare la costituzione/modifica delle riserve di liquidità per loro conto, inviando apposito fax ai numeri 06/47925148 – 06/47923757 (cfr. Parte II "Gestione delle emergenze").

Tutti i pagamenti disposti a valere sulla liquidità presente sui conti HAM sono caratterizzati da una priorità ordinaria, ad eccezione delle operazioni di prelevamento del contante, cui è attribuita la priorità predefinita più alta che definisce il pagamento urgente.

3 RISERVE DI LIQUIDITA' PER IL REGOLAMENTO DEI SISTEMI ANCILLARI

I titolari di conto PM possono riservare parte della liquidità disponibile sul

proprio conto PM per il regolamento delle operazioni rivenienti dai sistemi ancillari che si avvalgono della procedura di regolamento 6 “*dedicated liquidity*” (cfr paragrafo 10). La riserva si realizza mediante il trasferimento della liquidità dal conto PM all'apposito sotto-conto acceso per il regolamento del sistema ancillare.

E' prevista altresì la facoltà di riservare liquidità per il prelievo del contante a valere sul proprio conto PM (c.d. prenotazione del contante); al riguardo si rinvia al paragrafo 11.

I titolari di conto PM che usufruiscono del servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia devono aprire appositi sotto-conti dedicati sui quali affluiscono i fondi riservati. Al riguardo si rinvia alla Guida per gli Operatori di BI- COMP, disponibile sul sito internet della banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

4 LISTE DI ATTESA

Il conto PM/HAM dispone di una lista di attesa con un meccanismo che ripropone al regolamento le operazioni prive di copertura. Ogni operazione di addebito viene accodata automaticamente in base alla priorità attribuita.

I conti T2S DCA non dispongono di una lista di attesa per gli ordini di trasferimento di liquidità tra T2S DCA o da T2S DCA a conto PM.

ITIPS DCA non dispongono di una lista di attesa.

Per le operazioni contraddistinte da priorità urgente o molto urgente, l'accodamento segue l'ordine cronologico di acquisizione in lista (c.d. principio **F.I.F.O. – first in first out**).

Per operazioni contraddistinte da priorità ordinaria vige invece il principio – **by-passing**: le operazioni acquisite in lista d'attesa vengono regolate – se la liquidità sul conto è sufficiente – anche se vi sono altre operazioni in lista d'attesa di importo superiore alla liquidità disponibile acquisite in precedenza.

Se vi sono pagamenti con priorità molto urgente in lista d'attesa, i pagamenti a priorità ordinaria e urgente non sono regolati a meno che possano essere compensati con pagamenti in arrivo dando luogo a un aumento di liquidità per l'ordinante.

Analogamente, se vi sono pagamenti con priorità urgente in lista d'attesa, i pagamenti a priorità ordinaria non sono regolati a meno che possano essere compensati con pagamenti in arrivo dando luogo a un aumento di liquidità per l'ordinante.

Il sistema TARGET2-Banca d'Italia è dotato di meccanismi di ottimizzazione della liquidità infragiornaliera per favorire il regolamento simultaneo dei pagamenti presenti nelle liste di attesa degli operatori, previa verifica delle disponibilità sui conti PM/sotto-conti degli stessi.

Per dettagli circa il regolamento degli ordini di pagamento in lista d'attesa e i diversi meccanismi di ottimizzazione si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1* paragrafi 2.7.1 “Entry disposition” e 2.7.3 “Dissolution of payment queue”.

La riproposizione delle operazioni è operativa fino al loro avvenuto regolamento ovvero fino alla loro cancellazione dalla lista di attesa ovvero automaticamente in corrispondenza dei diversi *cut-off time* nei quali si articola la giornata operativa di TARGET2 e TARGET2-Securities (cfr. Cap. V, Par. 1).

I titolari di conto PM dispongono di funzioni interattive per la gestione delle liste di attesa. In particolare possono, tramite *l'Information and Control Module*:

- modificare la priorità di un pagamento da “urgente” a “ordinaria” o viceversa. La modifica della priorità può essere effettuata per i pagamenti in stato pending o *queued* (accodato) “*warehoused*” (pagamenti in scadenziere) e “*earmarked*” (pagamenti non ancora elaborati, ad esempio perché prevedono un *earliest debit time* non ancora trascorso). Non è possibile modificare la priorità di pagamenti

- molto urgenti. La modifica della priorità può essere effettuata dal partecipante diretto debitore; nel caso di *Group of Accounts* (opzione Liquidità Aggregata) la modifica della priorità può essere effettuata anche dal *Group of Accounts Manager* (cfr paragrafo 9).
- modificare l'ordine in lista di attesa di un pagamento (*re-ordering of queued transactions*). E' possibile trasferire il pagamento all'inizio o alla fine della lista di attesa nell'ambito di ciascuna classe di priorità. La modifica dell'ordine in lista d'attesa di un pagamento può essere effettuata dal partecipante diretto debitore; nel caso di *Group of Accounts* (opzione Liquidità Aggregata) la modifica dell'ordine in lista d'attesa può essere effettuata solo dal *Group of Accounts Manager* (cfr paragrafo 9). Nel caso di pagamenti con priorità molto urgente, la modifica dell'ordine in lista d'attesa può essere effettuata solo dalla Banca d'Italia su richiesta dell'ordinante (nel caso di *Group of Accounts* - opzione Liquidità Aggregata - dalla banca centrale del *Group of Accounts Manager*), a condizione che tale modifica non incida sul regolare svolgimento del regolamento dei sistemi ancillari in TARGET2 o non dia altrimenti luogo a rischio sistemico. Non è in ogni caso possibile modificare l'ordine in lista d'attesa degli ordini di pagamento molto urgenti nel quadro delle procedure di regolamento 5 e 6. La modifica dell'ordine in lista di attesa è possibile solo per pagamenti in stato pending o *queued*.
 - modificare l'orario di regolamento definito all'atto dell'immissione del pagamento nel sistema (*Earliest Debit Time* e *Latest Debit Time*, cfr paragrafo 7). La modifica dell'orario di regolamento può essere effettuata solo nel caso in cui lo stesso sia stato originariamente definito all'atto dell'immissione del pagamento nel sistema. La modifica può essere effettuata dal partecipante diretto mittente; nel caso di *Group of Accounts* (opzione Liquidità Aggregata) la modifica dell'orario di regolamento può essere effettuata anche dal *Group of Accounts Manager*. La modifica dell'*earliest debit time* è possibile solo per pagamenti in stato "*earmarked*" o "*warehoused*" e pagamenti rivenienti da sistemi ancillari che utilizzano l'opzione "orario da" (cfr paragrafo 10); in tale ultimo caso, la modifica dell'*earliest debit time* è effettuata dalla *settlement bank* debitrice. La modifica del *Latest debit time* è possibile per pagamenti in stato pending o *queued*, "*earmarked*" o "*warehoused*"; nel caso di operazioni rivenienti dai sistemi ancillari che utilizzano l'opzione *settlement period* "orario a" (procedura ASI 1 e 2) e la

modifica dell'orario di regolamento può essere effettuata dal sistema ancillare o dalla *settlement bank* debitrice.

- cancellare le operazioni presenti in lista di attesa; la cancellazione può essere effettuata dal partecipante diretto mittente; nel caso di *Group of Accounts* (opzione Liquidità Aggregata) la cancellazione può essere effettuata anche dal *Group of Accounts Manager*. E' possibile cancellare operazioni in stato pending o queued, "earmarked" o "warehoused"; le operazioni rivenienti dai sistemi ancillari possono essere cancellate esclusivamente nel caso in cui il sistema stesso utilizzi il meccanismo opzionale "periodo d'informazione" (cfr paragrafo 10) e il periodo di informazione in parola non sia ancora scaduto (operazioni in stato "information period"); in tal caso la cancellazione del pagamento è effettuata dalla banca centrale.
- disporre di informazioni analitiche su tutte le operazioni in lista di attesa, sia sui pagamenti a debito accodati nella propria lista, sia su quelli a credito presenti nelle liste di attesa dei soggetti mittenti.

Per dettagli circa le funzioni interattive disponibili per la gestione delle liste di attesa si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications paragrafo 2.7.2 "Comprehensive queue management"* e all'*ICM User Handbook1, paragrafo 6.1.1.1.2. "Screen: Select Payments"*.

In caso di emergenza (malfunzionamento che generi indisponibilità dell'accesso all'*Information and Control Module*) l'esecuzione delle operazioni di cui sopra (modifica delle priorità, modifica dell'ordine in lista di attesa, modifica dell'orario di regolamento, cancellazione dei pagamenti) può essere richiesta alla Banca d'Italia, Servizio Sistema dei Pagamenti, Tavolo operativo nazionale T2-T2S, inviando apposito fax ai numeri 06/47925148 – 06/47923757 (cfr. Parte II "Gestione delle emergenze").

I titolari di conto HAM possono disporre tramite l'ICM di informazioni analitiche su tutte le operazioni in lista di attesa, sia sui pagamenti a debito accodati nella propria lista, sia su quelli a credito presenti nelle liste di attesa dei soggetti mittenti.

La riproposizione delle operazioni sui conti HAM è operativa fino al loro avvenuto regolamento ovvero fino alla loro cancellazione dalla lista di attesa in corrispondenza dei diversi *cut-off*.

5 CANCELLAZIONE DELLE OPERAZIONI IN LISTA DI ATTESA IMMESSE DALLA BANCA D'ITALIA

In via eccezionale, gli operatori possono chiedere alla Banca d'Italia la cancellazione delle operazioni presenti nella propria lista di attesa rivenienti dalle elaborazioni automatiche della Banca d'Italia ovvero immesse dalle Filiali della Banca d'Italia per le quali riscontrino un errore. **Non sono comunque suscettibili di cancellazione** i saldi di BI-COMP.

In merito all'iter da seguire il debitore deve inviare tempestivamente alla Banca d'Italia - Servizio SDP, Tavolo operativo nazionale T2-T2S - apposita comunicazione via fax ai numeri 06/47925148 – 06/47923757.

Qualora non sia stato possibile procedere alla cancellazione in tempo utile e l'operazione sia stata scritturata sui conti:

- la Banca d'Italia procede allo storno delle operazioni errate se l'errore è stato commesso dalla Banca d'Italia quale gestore del relativo canale di movimentazione;
- in tutti i casi diversi da quello indicato al precedente punto la sistemazione delle partite è lasciata alle relative controparti.

6 LIMITI BILATERALI E MULTILATERALI

I partecipanti diretti a TARGET2-Banca d'Italia possono definire dei limiti all'esposizione nei confronti di altri partecipanti al sistema. I limiti possono essere:

- bilaterali (nei confronti di uno specifico partecipante diretto);
- multilaterali (nei confronti di tutti i partecipanti diretti verso i quali non sia stato

definito un limite bilaterale).

Non è possibile definire un limite nei confronti di una banca centrale.

I limiti possono essere fissati solo in relazione a ordini di pagamento ordinari; qualora la differenza tra i pagamenti a priorità ordinaria immessi dal partecipante a favore del/i soggetto/i nei cui confronti è definito il limite e i pagamenti ricevuti (compresi quelli a priorità urgente) provenienti dal/i soggetto/i in parola superi il valore del limite definito, il pagamento immesso verrà accodato.

Per dettagli circa i limiti bilaterali e multilaterali si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1*, paragrafo 2.5.2 “Use of limits”.

I partecipanti possono impostare e modificare i limiti tramite *l'Information and Control Module*. La definizione di un nuovo limite è valida solo a partire dalla giornata operativa successiva. Se già indicati, i limiti possono essere modificati con effetto immediato per la giornata corrente (*current limit*) oppure in via continuativa, a partire dalla giornata operativa successiva (*standing order limit*).

Un limite pari a zero è un limite non definito. Una volta azzerato, il limite non può più essere impostato per la giornata in corso; esso potrà essere nuovamente costituito solo a partire dalla giornata operativa successiva.

Circa le modalità di definizione/modifica dei limiti tramite *l'Information and Control Module* si rinvia all'*ICM User Handbook1*, paragrafo 6.1.3.1 “Subfunction: limits”.

Nell'ipotesi di **malfunzionamento** della connessione *all'Information and Control Module*, gli operatori possono richiedere alla Banca d'Italia, Servizio Sistema dei Pagamenti, Tavolo operativo nazionale T2-T2S, tramite e-mail all'indirizzo target.services@bancaditalia.it, di effettuare la definizione/modifica dei limiti bilaterali e multilaterali per loro conto (cfr. Parte II “Gestione delle emergenze”).

7 ORARIO DI REGOLAMENTO PREDEFINITO (EARLIEST DEBIT TIME INDICATOR E LATEST DEBIT TIME INDICATOR)

I partecipanti diretti e i titolari di *multiaddressee access* possono definire l'orario di regolamento degli ordini di pagamento immessi mediante le funzionalità di "*Earliest Debit Time Indicator*" e il "*Latest Debit Time Indicator*".

L'*Earliest Debit Time Indicator* (utilizzo della codeword /FROTIME/) consente di definire l'orario a partire dal quale l'ordine di pagamento immesso può essere proposto al regolamento⁶⁰.

Il *Latest Debit Time Indicator* (utilizzo della codeword /REJTIME/) consente di definire l'orario entro il quale l'ordine di pagamento immesso deve essere regolato; qualora, sopraggiunto l'orario indicato, l'ordine di pagamento immesso risulti ancora in lista di attesa, lo stesso sarà rigettato. Quindici minuti prima dell'orario indicato, qualora il pagamento sia ancora in lista di attesa, il partecipante riceve una apposita notifica (*broadcast*) tramite l'*Information and Control Module*.

E' possibile utilizzare il *Latest Debit Time Indicator* anche esclusivamente come *warning* (utilizzo della codeword /TILTIME/). In tal caso qualora, sopraggiunto l'orario indicato, l'ordine di pagamento immesso risulti ancora in lista di attesa, lo stesso non verrà rigettato.

Per dettagli circa le funzionalità di *Earliest Debit Time Indicator* e *Latest Debit Time Indicator* si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1*, paragrafo 2.4.3 "*Definition of execution time*".

E' possibile modificare l'*Earliest Debit Time Indicator* e il *Latest Debit Time Indicator* tramite l'*Information and Control Module*. La modifica può essere effettuata dal partecipante diretto mittente o dal *Group of Accounts Manager* (cfr Par. 4 "Liste di attesa").

⁶⁰ I pagamenti di competenza di controparti della procedura OPTES che non partecipano direttamente a TARGET2 sono immessi in procedura con i seguenti orari "Earliest Debit Time": ore 15.00 per le operazioni per conto del Tesoro di raccolta a pronti, ore 10.00 per quelle a termine d'impiego

8 IMMISSIONE ANTICIPATA DEI PAGAMENTI (SCADENZIERE)

I titolari di conto PM/HAM possono immettere pagamenti sino a cinque giornate lavorative precedenti rispetto alla data di regolamento. Gli ordini di pagamento in scadenza sono proposti al regolamento all'inizio della fase di elaborazione diurna della data di regolamento. Essi sono posti in cima alla lista di attesa dei pagamenti aventi la stessa priorità.

I partecipanti hanno visibilità sui pagamenti in scadenza tramite *l'Information and Control Module*. Tramite *l'Information Control Module* è possibile cancellare i pagamenti in scadenza, modificarne la priorità o l'orario di regolamento.

Per dettagli circa l'immissione anticipata dei pagamenti si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1*, paragrafo 2.4.4 *"Warehouse functionality"*.

9 FUNZIONE DI CONSOLIDAMENTO DELLA LIQUIDITA' (LIQUIDITY POOLING)

TARGET2-Banca d'Italia rende disponibile una funzione di consolidamento della liquidità (*liquidity pooling*) per favorire la gestione accentrata della liquidità infragiornaliera⁶¹.

Sono previste due varianti di *Liquidity Pooling*:

- Gruppo LA (Liquidità Aggregata)
- Gruppo ICC (Informativa Consolidata sui Conti)

Un **Gruppo Liquidità Aggregata** è composto da una pluralità di conti PM che si avvalgono della rete SWIFT e relativi sotto-conti.

La funzione di Liquidità Aggregata consente ai membri del gruppo di regolare

⁶¹ Per i requisiti soggettivi e gli adempimenti necessari per l'accesso alle funzionalità di Liquidity Pooling si rinvia rispettivamente al Cap. II, Par 4 e al Cap. III, Par. 5.

ordini di pagamento di importo superiore alla liquidità disponibile sui loro rispettivi conti PM, a condizione che il valore complessivo di tutti gli ordini di pagamento suddetti non ecceda l'ammontare aggregato della liquidità disponibile (somma algebrica dei saldi e delle linee di credito) di tutti i conti PM del gruppo.

I membri del gruppo "Liquidità Aggregata" sono tenuti a designare un "gestore" (*Group of Accounts Manager*) responsabile per il monitoraggio della liquidità disponibile all'interno del gruppo.

Il *Group of Accounts Manager* ha visibilità, tramite l'*Information and Control Module*, sulla liquidità e sui pagamenti afferenti a ciascun membro del gruppo e può agire per conto di questi ultimi per la gestione attiva delle liste di attesa (può, ad esempio, modificare la priorità dei pagamenti, cancellarli, modificare l'orario di regolamento *Earliest Debit Time* e *Latest Debit Time*); il *Group of Accounts Manager* ha altresì la facoltà di definire limiti e riserve di liquidità per l'intero gruppo, modificare l'ordine in lista di attesa dei pagamenti del gruppo (*re-ordering of transactions*) nonché disporre trasferimenti di liquidità tra conti del gruppo (compresi i sotto-conti).

Infine, il *Group of Accounts Manager* ha l'onere di "livellare" la liquidità all'interno del gruppo entro il *cut-off time* per i pagamenti interbancari, al fine di assicurare che non vi siano conti PM con una liquidità disponibile minore di zero. Una procedura di emergenza assicura in ogni caso il livellamento qualora non venisse disposto dal *Group of Accounts Manager*.

Un **Gruppo Informativa Consolidata sui Conti (ICC)** è composto da una pluralità di conti PM e relativi sotto-conti.

La funzione di Informativa Consolidata sui Conti consente ai membri del gruppo di accedere ad informazioni consolidate sulla liquidità e sui pagamenti del gruppo.

I membri del gruppo Informativa Consolidata sui Conti sono tenuti a designare un gestore del gruppo (*Group of Accounts Manager*); quest'ultimo ha visibilità sui singoli conti del gruppo e può disporre trasferimenti di liquidità tra gli stessi (compresi i sotto-conti).

Uno o più Gruppi Liquidità Aggregata possono far parte di un gruppo Informativa Consolidata sui Conti. Un gruppo Informativa Consolidata sui Conti, che include i conti PM di un gruppo Liquidità Aggregata, può designare un gestore del gruppo Informativa Consolidata sui Conti diverso da quello del gruppo Liquidità Aggregata.

Per dettagli circa le funzionalità di *Liquidity Pooling* si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1*, paragrafo 2.5.5 “*Pooling of Liquidity*”.

10 L'ANCILLARY SYSTEM INTERFACE

I sistemi ancillari possono avvalersi di un'apposita interfaccia applicativa con la SSP (*Ancillary System Interface-ASI*) per il regolamento in TARGET2-Banca d'Italia della “gamba” contante riveniente dalle proprie procedure.

L'Ancillary System Interface prevede procedure standard di regolamento che coprono un ampio spettro di possibilità, dal regolamento in tempo reale di posizioni bilaterali al regolamento *batch* di saldi bilaterali e multilaterali.

In particolare:

- a) **procedura di regolamento 2** (“regolamento in tempo reale”) consente di inviare al regolamento, in tempo reale, singole transazioni bilaterali tra due conti PM, ovvero tra il conto PM di un partecipante e il conto tecnico di un sistema ancillare;
- b) **procedura di regolamento 3** (“regolamento bilaterale”), consente di inviare al regolamento, in un unico file *batch*, un insieme di transazioni bilaterali, indipendenti le une dalle altre;
- c) **procedura di regolamento 4** (“regolamento multilaterale standard”), consente di inviare al regolamento, in un unico file *batch*, un insieme di transazioni

dipendenti le une dalle altre (generalmente saldi multilaterali). TARGET2- Banca d'Italia assicura che siano inviati al regolamento prima tutti gli importi a debito (in contropartita di un conto tecnico del sistema ancillare) e, solo dopo che tutti gli importi a debito siano stati regolati, gli importi a credito;

- d) **procedura di regolamento 5** (“regolamento multilaterale simultaneo”) consente di inviare al regolamento, in un unico file *batch*, un insieme di transazioni dipendenti le une dalle altre (generalmente saldi multilaterali) che sono regolati contestualmente da TARGET2-Banca d'Italia secondo un principio di “tutto o niente”;
- e) **procedura di regolamento 6** (“liquidità dedicata, in tempo reale e regolamento tra sistemi”), consente di inviare al regolamento, in un unico file *batch*, un insieme di transazioni dipendenti le une dalle altre (generalmente saldi multilaterali) da regolare su specifici sotto-conti su cui sia stata preventivamente trasferita dagli operatori la liquidità necessaria al regolamento (c.d. modello “interfacciato” a liquidità dedicata); la procedura può essere altresì utilizzata nella modalità “ regolamento in tempo reale”; in tal caso il sistema ancillare utilizza un conto tecnico per raccogliere dai propri regolanti la liquidità necessaria per finanziare le loro posizioni. La procedura di regolamento 6 può essere utilizzata per regolare pagamenti nell’ambito del “regolamento tra sistemi”⁶². La possibilità di utilizzare il “regolamento tra sistemi” è subordinata alla conforme registrazione del sistema ancillare nello “Static Data Module” di TARGET2.

La procedura di regolamento 6 può essere utilizzata dai sistemi ancillari per gestire sia l’operatività diurna che l’operatività notturna.

Il regolamento dei sistemi ancillari che si avvalgono della procedura in parola si articola in “procedure” e “cicli”. La procedura di regolamento ha inizio con l’invio, da

⁶² Per “regolamento tra sistemi” si intende il regolamento in tempo reale di istruzioni di addebito in virtù del quale i pagamenti sono eseguiti da un regolante di un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 interfacciata ad un regolante di un altro sistema ancillare che utilizza la medesima procedura di regolamento; nel caso della procedura di regolamento 6 real time, il “regolamento tra sistemi” consente ad un sistema ancillare di addebitare il proprio conto tecnico ed accreditare il conto tecnico di un altro sistema ancillare che utilizza la procedura 6 real time ovvero accreditare il sotto-conto di un partecipante di un altro sistema ancillare che utilizza la procedura 6 interfacciata. Per dettagli circa il regolamento tra sistemi (c.d. cross-CSD settlement) si rinvia alle User Detailed Functional Specifications Book1, par. 2.8.3 Work-flow of dedicated liquidity settlement).

parte del sistema ancillare ovvero della SSP⁶³, del messaggio di “avvio procedura” e termina alla ricezione del messaggio di “fine procedura”. Nel corso della procedura di regolamento, ciascun sistema ancillare può eseguire uno o più “cicli” di regolamento, ciascuno dei quali ha inizio e termina a seguito dell’invio, da parte del sistema ancillare, rispettivamente di un messaggio di “inizio ciclo” e “fine ciclo”.

L'utilizzo del modello 6 “liquidità dedicata” (modello interfacciato) presuppone che i regolanti (*settlement banks*) abbiano preventivamente acceso uno o più sotto- conti, connessi con il proprio conto PM, dedicati al regolamento dello specifico sistema ancillare.

La liquidità su tali conti affluirà (in contropartita del conto PM) mediante l'esecuzione di ordini di trasferimento di liquidità disposti via SWIFTFIN (MT202), ovvero tramite *l'Information and Control Module* (canale SWIFTNet *Interact*).

Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti tramite l'ICM possono essere correnti (*current orders*) ovvero disposti in via continuativa (*standing orders*).

Gli ordini di trasferimento della liquidità correnti vengono eseguiti immediatamente, purché inviati nel corso della procedura di regolamento ed al di fuori di un ciclo. Ordini di trasferimento della liquidità correnti inviati prima dell'avvio della procedura di regolamento ovvero dopo la fine della stessa vengono scartati; ordini correnti di trasferimento della liquidità inviati nel corso della procedura di regolamento ma in concomitanza di un ciclo di regolamento vengono temporaneamente “congelati” ed eseguiti al termine del ciclo in corso.

Per ciascun sottoconto, è possibile definire due diversi *standing orders*: uno relativo all'operatività diurna del sistema ancillare, uno relativo all'operatività notturna. Gli *standing orders* sono eseguiti automaticamente al momento dell'avvio della rispettiva procedura di regolamento; eventuali *standing orders* definiti dopo l'avvio della procedura sono eseguiti a partire dalla giornata operativa successiva. Gli *standing orders* relativi all'operatività notturna devono essere definiti entro le ore 18:00.

⁶³ Per l'operatività notturna il messaggio di avvio della procedura è disposto dalla SSP in via automatica mentre per quella diurna è disposto dai diversi sistemi ancillari.

Nel caso di utilizzo della procedura 6 per il regolamento notturno, qualora siano definiti più *standing orders* e la liquidità disponibile sul conto PM sia inferiore alla somma degli stessi, gli *standing orders* saranno eseguiti in misura parziale secondo un principio di riduzione “pro-rata”.

Nel caso di utilizzo della procedura 6 per il regolamento diurno, qualora lo *standing order* definito sia superiore alla disponibilità del conto (liquidità disponibile al momento dell’avvio della relativa procedura) lo *standing order* non sarà eseguito, neppure in maniera parziale.

L’esecuzione degli *standing orders* determina il trasferimento della liquidità dal conto PM al relativo sotto-conto. I saldi vincolati possono essere modificati durante il ciclo di elaborazione per effetto dei pagamenti rivenienti dal “regolamento tra sistemi”.

Al termine della procedura di regolamento, i fondi residui sui sotto-conti sono automaticamente trasferiti sui relativi conti PM.

La procedura di regolamento 6 in “tempo reale” offre i seguenti tipi di servizio per il trasferimento di liquidità verso e dal conto tecnico:

- a) ordini di default (*standing orders*) per trasferire liquidità dal conto PM del regolante al conto tecnico del sistema ancillare, che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l’ICM (quando è disponibile). Gli *standing orders* immessi dopo l’elaborazione di avvio giornata sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi *standing orders* questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più elevato. Durante le operazioni notturne del sistema ancillare, qualora siano definiti più *standing orders* e la liquidità disponibile sul conto PM sia inferiore alla somma degli stessi, gli *standing orders* saranno eseguiti in misura parziale secondo un principio di riduzione “pro-rata”.
- b) *current orders*, volti ad accreditare il conto tecnico, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l’ICM) o dal sistema ancillare interessato per suo conto (attraverso un messaggio XML). Nel caso in cui il *current order* sia immesso

dal sistema ancillare per conto del regolante e i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale;

- c) current orders, volti ad addebitare il conto tecnico, che possono essere immessi solo dal sistema ancillare interessato (attraverso un messaggio XML);
- d) trasferimenti di liquidità volti ad accreditare il conto tecnico effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo da un regolante durante l'elaborazione diurna⁶⁴.

I sistemi ancillari possono avvalersi di specifici **meccanismi opzionali**:

1. **periodo d'informazione** (*information period*), disponibile per i sistemi ancillari che si avvalgono della procedura ASI 3, 4 o 5. Qualora il sistema ancillare abbia specificato un "periodo di informazione", gli operatori regolanti (settlement bank) ricevono un messaggio di rete via ICM (broadcast) con l'indicazione dell'orario in cui scade il periodo in parola; nel corso del "periodo di informazione" le settlement banks possono chiedere al sistema ancillare la revoca delle relative istruzioni di pagamento; la revoca del pagamento (ovvero dell'intero file, nel caso delle procedure di regolamento 4 o 5) è effettuata dalla banca centrale.
2. **orario "da"** (*scheduled time "from"*), disponibile per i sistemi ancillari che si avvalgono della procedura ASI 2. Qualora il sistema ancillare abbia specificato un orario "da", il regolamento della relativa istruzione di pagamento avrà inizio solo al raggiungimento dell'orario in parola; la *settlement bank* debitrice può modificare l'orario di regolamento "da" tramite l'ICM.
3. **periodo di regolamento "fino a"** (*settlement period "till"*), disponibile per i sistemi ancillari che si avvalgono della procedura ASI 2, 3, 4 e 5. Qualora il sistema ancillare abbia specificato il periodo di regolamento "fino a", eventuali istruzioni di pagamento che – al sopraggiungere dell'orario indicato – risultino ancora in lista di attesa saranno rigettate; per le procedure di regolamento 4 e 5 potrà essere attivato il meccanismo di fondi a garanzia. Il periodo di regolamento può essere modificato dal sistema ancillare tramite l'ICM.

⁶⁴ Il trasferimento di liquidità mediante il canale SWIFT FIN è possibile solo nel caso di utilizzo della procedura 6 con regolamento diurna.

4. **meccanismo di fondi a garanzia** (*guarantee fund mechanism*), disponibile per i sistemi ancillari che si avvalgono della procedura ASI 4 o 5. Il meccanismo di fondi a garanzia può essere utilizzato – nel caso in cui un regolante non disponga di sufficiente liquidità per il regolamento delle operazioni di propria pertinenza – per fornire la liquidità addizionale necessaria per il completamento del processo di regolamento.

Per dettagli circa le procedure di regolamento dell'Ancillary System Interface e i meccanismi opzionali connessi si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1, capitolo 2.8 "Settlement of Ancillary Systems"*.

11 RISERVE DI LIQUIDITA' PER IL PRELIEVO DI CONTANTE IN PM

I partecipanti a TARGET2-Banca d'Italia ovvero i partecipanti a sistemi componenti di TARGET2 diversi da TARGET2-Banca d'Italia possono avvalersi di un servizio riserva di liquidità per il prelievo del contante (c.d. prenotazione del contante) a valere sul proprio conto PM.

Al fine di garantire tale funzionalità la Banca d'Italia si avvale della procedura di regolamento 6 "*dedicated liquidity*" dell'*Ancillary System Interface* con regolamento diurno (cfr. paragrafo 10 "*Ancillary System Interface*").

I partecipanti che intendono avvalersi di tale funzionalità devono aprire un apposito sottoconto dedicato al prelievo del contante. La "prenotazione del contante" si realizza mediante il trasferimento della liquidità dal conto PM al sottoconto.

La liquidità può essere trasferita dal conto PM al sottoconto mediante le funzionalità ICM di "*standing order liquidity transfer*"; lo *standing order* deve essere effettuato entro le ore 18:00 di ciascuna giornata operativa, ed è automaticamente eseguito nella giornata operativa successiva a seguito dell'invio, da parte della Banca d'Italia, del messaggio di "avvio procedura".

Più in particolare:

- **alle ore 07:55**, la Banca d'Italia invia alla SSP il messaggio di “avvio procedura” che determina il trasferimento automatico dei fondi “prenotati” dal conto PM al sottoconto dedicato al prelievo di contante. L'invio, immediatamente dopo, del messaggio di “inizio ciclo” determina il blocco dei fondi presenti sui sotto-conti. Qualora i fondi “prenotati” tramite lo *standing order* eccedano la liquidità disponibile sul conto PM, l'operazione di trasferimento automatico della liquidità sarà scartata.
- **dalle ore 08:15 alle ore 12:00** gli operatori possono effettuare, tramite le Filiali abilitate dell'Istituto, operazioni di prelievo di contante a valere sulla liquidità riservata sul sottoconto. Le disponibilità prenotate sono utilizzabili mediante una o più operazioni di prelievo di contante a valere su disponibilità riservate (**causale 13**). I prelievi di contante riducono di un ammontare corrispondente l'importo prenotato per la singola giornata. Nell'ipotesi in cui le somme disponibili sul sottoconto si rivelassero insufficienti ad assicurare il regolamento del prelievo di contante, l'operazione sarà scartata.
- **alle ore 12:00**, la Banca d'Italia invia il messaggio di “fine procedura”, che determina il trasferimento automatico sul conto PM dei fondi eventualmente non prelevati, che vengono pertanto resi disponibili per tutte le operazioni.

L'utilizzo della funzionalità di riserva di fondi per il prelievo di contante in PM è facoltativo. Il prelievo del contante può essere effettuato anche direttamente a valere sul conto PM, senza utilizzo della riserva (**causale 52**). In tal caso, qualora la liquidità disponibile sul conto PM sia insufficiente per il regolamento dell'operazione di prelievo di contante, l'operazione in parola viene posta in lista di attesa.

12 RISERVE DI LIQUIDITÀ PER IL PRELIEVO DEL CONTANTE IN HAM

Il titolare di un conto HAM con rete SWIFT o tramite Internet ovvero il suo comovimentatore può vincolare le disponibilità sul proprio conto riservandole al

prelevamento di contante mediante le funzionalità dell'ICM⁶⁵.

La funzione di prenotazione può essere eseguita per la giornata corrente (*current reservation*), per una specifica data futura (*future daily value reservation*) oppure in via continuativa (*standing order reservation*). In assenza dell'indicazione di una riserva per una data specifica è valido l'ammontare indicato mediante *lo standing order reservation*.

Nel caso in cui la disponibilità presente sul conto HAM sia inferiore al livello indicato per la prenotazione del contante, la disponibilità presente sul conto sarà riservata ed eventuali operazioni accreditate successivamente sul conto HAM incrementeranno la riserva sino a concorrenza dell'importo definito.

Le disponibilità prenotate sono utilizzabili mediante una o più operazioni di prelevamento di contante, effettuate dal titolare del conto HAM ovvero dal suo comovimentatore.

I prelevamenti di contante riducono di un ammontare corrispondente l'importo prenotato per la singola giornata. Nell'ipotesi in cui le somme vincolate non siano sufficienti ad assicurare il regolamento delle diverse tipologie di pagamento, sono utilizzate le eventuali disponibilità non riservate presenti sul conto.

Il termine per effettuare la prenotazione scade alle ore 12.00. Dopo tale orario, le eventuali disponibilità prenotate e non utilizzate sono rese disponibili per tutte le operazioni.

L'orario giornaliero di fine validità della prenotazione del contante è reso disponibile tramite ICM.

Tramite ICM, i titolari di conto HAM e i loro comovimentatori possono effettuare inquiry per verificare il valore delle prenotazioni di contante disposte (prenotazione corrente, di default per date future).

⁶⁵ Per le modalità di attivazione e modifica della prenotazione del contante si rinvia all'ICM User Handbook¹, paragrafo 6.2.2.2. "Subfunction: Cash withdrawals" (per l'interazione in modalità U2A) e alle UDFS Book4, paragrafo 6.7.8 "ModifyReservation" (per l'interazione in modalità A2A) e al documento "User manual Internet Access for the public key certification service".

13 COMOVIMENTAZIONE

Il titolare di un conto HAM può estendere la facoltà di movimentazione del medesimo ad un altro partecipante titolare di conto PM che si avvale dei servizi di rete SWIFT, attraverso accordi conclusi tra loro.

Il comovimentatore può movimentare il conto del comovimentato avvalendosi:

1. di norma del canale telematico SWIFTNet FIN e SWIFTNet *Interact* (tramite *l'Information and Control Module*)
2. eccezionalmente, delle Filiali abilitate della Banca d'Italia nel caso di indisponibilità della rete e nella sola ipotesi in cui il comovimentatore sia titolare di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia.

I prelevamenti effettuati dal comovimentatore incidono sulle eventuali disponibilità vincolate ai fini del prelievo del contante.

14 TARGET2DIRECTORY

La *TARGET2 Directory* è la banca-dati dei BIC utilizzati per l'indirizzamento degli ordini di pagamento destinati ai partecipanti diretti, indiretti, ai titolari di *multiaddressee access* e ai titolari di *addressable BICs*. Essa è aggiornata settimanalmente. I titolari di conto HAM non sono registrati come tali nella *TARGET2 Directory*; essi possono esservi inclusi – qualora ne ricorrano le condizioni – in qualità di partecipanti indiretti in TARGET2, ovvero di titolari di *addressable BIC* o *multi-addressee access*. Salva diversa richiesta del partecipante, il/i rispettivo/i BIC è/sono pubblicato/i nella TARGET2-Directory.

I partecipanti diretti a TARGET2 possono ricevere la TARGET2-Directory con due modalità:

- **push mode:** ogni giovedì, al termine della giornata operativa di TARGET2, la SSP trasmette automaticamente tramite FileAct (modalità *store and forward*) l'elenco delle modifiche della TARGET2 Directory rispetto alla versione precedente;
- **pull mode:** i partecipanti possono richiedere il *download* della TARGET2 Directory (versione completa, ovvero solo le modifiche rispetto alla versione precedente) tramite il servizio SWIFTNet FileAct (disponibile anche tramite la SWIFT AllianceWebPlatform).

I partecipanti diretti a TARGET2-Banca d'Italia tramite Internet possono solamente consultare “on-line” la TARGET2-Directory.

Ciascun venerdì, all'inizio della giornata operativa, è disponibile la nuova versione della TARGET2 Directory, valida a partire dal lunedì successivo.

Per dettagli circa la struttura della TARGET2 Directory e le modalità di distribuzione della stessa si rinvia alle *User Detailed Functional Specifications Book1*, Capitolo 9.4 “*TARGET2 directory*”.

I partecipanti diretti a TARGET2 possono distribuire la TARGET2 Directory esclusivamente alle proprie succursali e ai soggetti che si avvalgono del *multi-addressee access*.

La Banca d'Italia e le altre banche centrali possono rendere pubblici i nomi e i BIC dei partecipanti diretti e dei partecipanti indiretti a TARGET2; al riguardo, i partecipanti diretti assicurano che relativi partecipanti indiretti abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

15 TRASFERIMENTI DI LIQUIDITÀ DAL CONTO PM AL T2S DCA

I trasferimenti di liquidità dal conto PM al T2S DCA sono disposti in U2A tramite ICM, ovvero in A2A tramite i servizi “core” di TARGET2 (in modalità XML) o tramite i servizi a valore aggiunto di TARGET2 (in modalità FIN) (Par. 19).

Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti tramite ICM possono essere eseguiti immediatamente (*current orders*) ovvero disposti in via continuativa (*standing orders*); questi ultimi devono essere inseriti entro le ore 18.00 e vengono eseguiti automaticamente al momento dell'avvio della procedura di regolamento notturno di TARGET2 con data valuta giornata operativa successiva.

Qualora siano inseriti più *standing orders* (compresi gli *standing orders* per il regolamento della procedura notturna di BI-COMP e tramitazione in STEP2) la cui somma sia superiore alla liquidità disponibile sul conto PM, gli *standing orders* saranno eseguiti in misura parziale secondo un principio di riduzione "pro-rata"⁶⁶.

16 TRASFERIMENTI DI LIQUIDITÀ DAL T2S DCA A CONTI PM O AD ALTRO T2S DCA

I titolari di T2S DCA possono disporre trasferimenti di liquidità dal proprio T2S DCA a un conto PM in TARGET2. I trasferimenti di liquidità possono essere eseguiti immediatamente, disposti in via continuativa (*standing orders*) o predefiniti (*predefined orders*).

Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti in via continuativa (*standing orders*) consentono di trasferire liquidità dal T2S DCA al conto PM ogni giorno lavorativo a un determinato orario o al verificarsi di un determinato evento della giornata operativa di T2S⁶⁷.

Gli ordini di trasferimento di liquidità predefiniti (*predefined orders*) consentono di trasferire liquidità dal conto T2S DCA al conto PM in una specifica giornata, ad un orario o evento determinati della giornata operativa di T2S⁶⁸ ma non sono ripetuti nelle giornate successive o al ripetersi dell'evento cui sono legati.

I titolari di T2S DCA possono trasferire la liquidità anche dal proprio T2S DCA

⁶⁶ La liquidità disponibile è divisa tra gli *standing orders* in misura proporzionale ai singoli *standing orders*.

⁶⁷ E' possibile ad esempio trasferire la liquidità residua presente sul DCA dopo il verificarsi dell'evento di rimborso forzato dell'autocollateral.

⁶⁸ E' possibile ad esempio trasferire la liquidità presente sul DCA e proveniente dal regolamento di corporate actions subito dopo il verificarsi dell'evento relativo al regolamento delle corporate actions.

a un altro T2S DCA in T2S, a condizione che i due conti appartengano allo stesso partecipante in T2S o siano legati allo stesso conto PM in TARGET2. I trasferimenti di liquidità tra due T2S DCA possono essere solo immediati.

17 TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA LIQUIDITÀ DAL T2S DCA AL CONTO PM (AUTOMATIC CASH SWEEP)

Eventuali saldi presenti sui T2S DCA alla fine della giornata lavorativa di T2S (in particolare, in coincidenza dell'evento "Automatic Cash sweep" delle ore 17.45) sono trasferiti automaticamente sul conto PM collegato al T2S DCA come indicato nei formulari di T2S.

18 RISERVE DI LIQUIDITÀ PER I T2S DCA IN TARGET2-SECURITIES

I T2S DCA possono usufruire della funzione "liquidità riservata" e di "blocco" della liquidità (per appositi scopi). Il titolare di T2S DCA può in qualsiasi momento della giornata lavorativa cancellare la riserva/blocco. Non sono consentite cancellazioni parziali.

Tutte le richieste di riserva o di blocco di liquidità scadono alla fine della giornata lavorativa.

La liquidità disponibile sul T2S DCA diminuisce dell'ammontare destinato alla liquidità riservata o bloccata.

Nel caso di richiesta di riserva di liquidità eccedente la liquidità disponibile sul T2S DCA, è riservato solo l'ammontare di liquidità disponibile; la quota eccedente sarà riservata automaticamente via via che affluisce ulteriore liquidità sul T2S DCA.

19 SERVIZI A VALORE AGGIUNTO DI TARGET2 PER T2S

I titolari di conto PM in TARGET2 possono usufruire, su base opzionale, dei servizi a valore aggiunto di TARGET2 per T2S. Tali servizi riguardano:

- a) la visibilità in corso di giornata, tramite ICM di TARGET2, del saldo del conto T2S DCA/dei conti T2S DCA collegati al conto PM per il trasferimento automatico di liquidità di fine giornata (*automatic cash sweep*). Il servizio è disponibile in modalità U2A e A2A;
- b) la possibilità di disporre trasferimenti di liquidità da conti T2S DCA a conti PM tramite ICM di TARGET2 (in modalità U2A o A2A) o tramite SWIFT FIN (MT202). E' possibile addebitare esclusivamente i conti T2S DCA collegati al conto PM per il trasferimento automatico di liquidità di fine giornata (cfr. paragrafo 16);
- c) la possibilità di istruire trasferimenti di liquidità dal conto PM a conti T2S DCA tramite SWIFT FIN (MT202).

20 TIPS DIRECTORY

La TIPS directory include l'elenco dei BIC dei titolari di TIPS DCA e delle Reachable Parties⁶⁹ raggiungibili in TIPS.

I titolari di TIPS DCA possono ricevere la TIPS Directory in due modalità::

- c) **push mode**: ogni giorno, dopo aver ricevuto il messaggio di fine giornata da TARGET2, TIPS trasmette automaticamente la TIPS Directory ai titolari di TIPS DCA che abbiano optato per tale ricezione, configurando opportunamente i dati statici della piattaforma.
- d) **pull mode**: i titolari di TIPS DCA possono richiedere nel corso della giornata operativa il *download* della TIPS Directory (versione completa, ovvero solo le modifiche rispetto alla versione precedente).

I titolari di TIPS DCA possono distribuire la TIPS directory unicamente alle proprie filiali e alle proprie Reachable Parties/ Instructing Parties. Le Reachable

⁶⁹ Le Reachable Party non collegate ad alcun TIPS DCA non sono incluse nella TIPS Directory.

Parties possono a loro volta distribuire la TIPS Directory alle proprie filiali.

21 TRASFERIMENTI DI LIQUIDITÀ DAL CONTO PM AL TIPS DCA

I trasferimenti di liquidità dal conto PM al TIPS DCA possono essere disposti in modalità U2A o A2A.

Gli ordini di trasferimento di liquidità possono essere eseguiti immediatamente (*current orders*) ovvero disposti in via continuativa (*standing orders*); questi ultimi devono essere inseriti entro le ore 18.00 e vengono eseguiti automaticamente al momento dell'avvio della procedura di regolamento notturno di TARGET2 con data valuta "giornata operativa successiva".

Qualora siano inseriti più *standing orders* (compresi gli *standing orders* per il regolamento della procedura notturna di BI-COMP e trasmissione in STEP2) la cui somma sia superiore alla liquidità disponibile sul conto PM, gli *standing orders* saranno eseguiti in misura parziale secondo un principio di riduzione "pro-rata"⁷⁰.

22 TRASFERIMENTI DI LIQUIDITÀ DA TIPS DCA A CONTI PM⁷¹

I trasferimenti di liquidità da TIPS DCA a conto PM in TARGET2 possono essere disposti:

- (i) dal titolare del TIPS DCA, tramite la GUI di TIPS o in modalità A2A;
- (ii) dal titolare del conto PM collegato al TIPS DCA mediante LM Link (cfr Cap. I, Par. 7), tramite l'ICM di TARGET2 o in modalità A2A.

In caso di mancanza di liquidità sul TIPS DCA, i trasferimenti di liquidità vengono rigettati.

⁷⁰ La liquidità disponibile è divisa tra gli *standing orders* in misura proporzionale ai singoli *standing orders*.

⁷¹ Non è possibile effettuare trasferimenti di liquidità verso altri TIPS DCA.

CAPITOLO VII

TARIFFE, PENALI E INTERESSI

1 PREMESSA

L'Eurosistema applica tariffe ai servizi forniti sui conti PM (servizi di regolamento, liquidity pooling), sui T2S DCA di TARGET2-Securities, sui TIPS DCA e per il regolamento delle transazioni effettuate dai sistemi ancillari.

E' inoltre prevista l'applicazione da parte della Banca d'Italia di specifiche tariffe per il recupero dei costi connessi con:

- la gestione del servizio di riserva di liquidità per il prelievo di contante in PM
- la gestione delle attività negoziabili depositate a garanzia dell'anticipazione infragiornaliera (cfr. Guida per gli operatori CAT)
- l'utilizzo di conti HAM.

2 SERVIZI OBBLIGATORI PER I PARTECIPANTI DIRETTI

Lo schema tariffario previsto per il regolamento degli ordini di pagamento è di tipo duale; esso consente ai partecipanti che si avvalgono della rete SWIFT di optare per due regimi tariffari alternativi:

- A) canone mensile pari a 150 euro e tariffa unitaria fissa sulle transazioni pari a 0,80 euro per transazione;
- B) canone mensile pari a 1.875 euro e tariffa unitaria di tipo regressivo basata sul numero di transazioni effettuate compresa tra 0,60 euro e 0,125 euro secondo il seguente schema:

FASCIA	NUMERO MENSILE DI TRANSAZIONI		TARIFFA
	DA	A	
1	1	10.000	0,60
2	10.001	25.000	0,50
3	25.001	50.000	0,40
4	50.001	100.000	0,20
5	oltre 100.000		0,125

Le operazioni di trasferimento dei fondi dai conti PM ai T2S DCA/TIPS DCA e viceversa sono imputate al conto PM addebitato (accreditato nel secondo caso).

I titolari di conto PM che accedono attraverso rete SWIFT comunicano la scelta dell'opzione tariffaria mediante formulario TARGET2-Banca d'Italia (cfr. Cap. III, Par. 2.1 punto 2).

I titolari di conto PM possono inoltre variare l'opzione tariffaria prescelta comunicando tale intenzione mediante presentazione di un nuovo formulario⁷², entro il giorno 20 del mese a cui le tariffe si riferiscono.

Per ulteriori dettagli in merito alle tariffe da corrispondere per i servizi obbligatori si rinvia alla *User Information Guide to the TARGET2 Pricing*, paragrafo 2.2 “Core Pricing Scheme”.

I titolari di conto PM che accedono tramite la rete Internet devono corrispondere un canone mensile di 70,00 EUR per l'accesso via Internet più un canone di 150,00 EUR per il conto PM ed una tariffa base per operazione (scritturazione di addebito) di 0,80 EUR. Per ciascun conto PM sono emessi e mantenuti gratuitamente fino a cinque certificati attivi. Per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo supplementare è applicata una tariffa una tantum di 120,00 euro e un canone mensile di mantenimento di 30,00 euro. I certificati attivi sono validi per tre anni.

3 SERVIZI OPZIONALI: LIQUIDITY POOLING E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO PER TARGET2-SECURITIES

⁷² Formulario “1000 CI main form”.

TARGET2 prevede due modalità per l'utilizzo della funzione di *liquidity pooling*: la Liquidità Aggregata (LA) e l'Informazione Consolidata sui Conti (ICC) (cfr. Cap. VI, Par. 9).

Lo schema tariffario previsto per la funzione ICC prevede un canone mensile pari a 100 euro per ogni conto incluso nel gruppo.

Lo schema tariffario previsto per la funzione LA prevede un canone mensile pari a 200 euro per ogni conto incluso nel gruppo.

I partecipanti che utilizzano la funzione di *liquidity pooling* beneficiano, per quanto riguarda il regolamento dei pagamenti, di una “tariffazione di gruppo”. In particolare, la struttura decrescente delle tariffe per operazione prevista nell'opzione B) di cui al Par. 2 si applica a tutti i pagamenti effettuati dai partecipanti al gruppo, a prescindere da quanti conti il gruppo detiene.

Per quanto riguarda invece il canone per i servizi obbligatori di cui al paragrafo 2, il gestore del gruppo corrisponde il canone mensile di 1.875 euro (canone per i servizi obbligatori – opzione B) mentre tutti gli altri componenti del gruppo corrispondono il canone mensile di 150 euro (canone per i servizi obbligatori – opzione A).

Qualora il gruppo LA utilizzi anche la funzione ICC, i conti inclusi nel gruppo LA corrispondono il canone mensile di 200 euro previsto per la funzione LA mentre i conti non inclusi nella funzione LA corrispondono il canone mensile ICC di 100 euro per conto.

Se un gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo LA è anche il gestore del gruppo ICC, il canone mensile per i servizi obbligatori di 1.875 euro relativo all'opzione B di cui al precedente paragrafo è corrisposto solo una volta dal gestore del gruppo.

Se il gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo ICC è diverso dal gestore del gruppo LA, il gestore del gruppo ICC corrisponde un

canone mensile aggiuntivo di 1.875 euro.

Per ulteriori dettagli in merito alle tariffe da corrispondere per i servizi di Liquidity Pooling si rinvia alla *User Information Guide to the TARGET2 Pricing*, paragrafo 2.7 “*Liquidity Pooling Pricing Scheme*”.

Il canone mensile per i titolari di conto PM che sottoscrivono i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2 è di 50 EUR per i partecipanti che hanno scelto l'opzione tariffaria A) di cui sopra al paragrafo 2, e EUR 625 per i partecipanti che hanno scelto l'opzione B).

4 TARIFFE PER PARTECIPANTI INDIRETTI, TITOLARI DI *ADDRESSABLE BIC* E DI *MULTI- ADDRESSEE ACCESS, UNPUBLISHED BIC*

I partecipanti diretti che, avvalendosi del fornitore dei servizi di rete, intendano offrire ad altri soggetti - in possesso dei requisiti previsti, cfr. Cap. II, Par. 6 - la possibilità di accedere a TARGET2 mediante il conto PM ad essi intestato, devono corrispondere apposite tariffe. In particolare è previsto:

- un canone mensile pari a 80 euro per ciascun indirizzo BIC a 8 cifre diverso dal codice BIC del conto del partecipante diretto per l'accesso al sistema quale titolare di *multi-addressee access*;
- un canone mensile pari a 20 euro per la registrazione di ciascun partecipante indiretto nella *TARGET2Directory*;
- un canone mensile pari a 5 euro per la registrazione di ciascun corrispondente come addressable BIC nella *TARGET2Directory*;
- una tariffa una tantum pari a 5 euro per la registrazione come addressable BIC nella *TARGET2Directory* delle filiali dei partecipanti diretti, indiretti e dei corrispondenti nonché delle entità facenti capo al medesimo gruppo bancario.

Infine i titolari di conto PM che non intendono pubblicare il proprio codice BIC nella TARGET2 *Directory* (c.d. *unpublished BIC*) devono corrispondere, in aggiunta a quanto previsto al paragrafo 2, un canone mensile pari a 30 euro.

Per ulteriori dettagli in merito alle tariffe per partecipanti indiretti, titolari di *addressable BIC*, *multi-addressee access* e *unpublished BIC* si rinvia alla *User Information Guide to the TARGET2 Pricing*, paragrafo 2.5 “*Fees applicable to indirect, addressable BICs and multi-addressee access and unpublished BICS*”.

5 TARIFFE DA APPLICARE AI TITOLARI DI CONTO PM COLLEGATI A T2S DCA E TIPS DCA

I titolari di conto PM collegati a T2S DCA sono tenuti a corrispondere le seguenti tariffe:

1. canone mensile di 250 EUR per ogni conto T2S DCA collegato;
2. tariffe per i servizi di TARGET2-Securities relativi al conto o ai conti T2S DCA collegati. Tali voci sono indicate separatamente.

Voci tariffarie	Tariffa (centesimi di euro)	Nota esplicativa
Servizi di regolamento		
Ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA	14,1	per trasferimento
Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità, ecc.)	9,4	per operazione
Servizi informative		
Rapporti A2A	0,4	Per voce di attività in ogni rapporto A2A generato

Interrogazioni A2A	0,7	Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2A generata
Interrogazioni U2A	10	Per funzione di ricerca eseguita
Interrogazioni U2A scaricate	0,7	Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2A generata e scaricata
Messaggi raggruppati in un file	0,4	Per messaggio in un file
Trasmissioni	1,2	Per trasmissione

Gli inquiry effettuati sui T2S DCA tramite i servizi a valore aggiunto di TARGET2, sono tariffati analogamente ai servizi informativi (interrogazioni) in modalità A2A.

Per i servizi di TIPS collegati ai TIPS DCA sono applicate ai titolari di conti PM collegati le seguenti tariffe:

Voci tariffarie	Tariffa	Nota esplicativa
<i>Servizi di regolamento</i>		
Ordine di pagamento istantaneo	0,20 euro cent	Da applicare anche per operazioni non regolate
Richiesta di richiamo	0,00	
Risposta negativa al richiamo	0,00	
Risposta positiva al richiamo	0,20 euro cent	Da applicare al titolare del conto PM collegato associato al TIPS DCA sul quale si effettua l'accredito (anche per operazioni non regolate)

6 PENALE PER MANCATO RIMBORSO DELL'AUTO-COLLATERAL

In caso di mancato rimborso dell'auto-collateral da parte del titolare del T2S DCA, l'auto-collateral è automaticamente trasformato in utilizzo della linea di credito sul conto PM, il cui titolare è anche titolare del T2S DCA (cfr. Cap. II, Par. 8). Tale spostamento della liquidità (dal conto T2S DCA alla linea di credito sul PM) prevede una penale pari a 1.000 euro da addebitare sul conto PM

dell'entità legale titolare del T2S DCA indipendentemente dagli ISIN coinvolti dal mancato rimborso.

7 SISTEMI ANCILLARI

I sistemi ancillari, a prescindere dal numero di conti che detengono presso la Banca d'Italia e/o altre Banche centrali, sono soggetti a uno schema tariffario composto di tre elementi:

- a) un canone mensile fisso di 1.000 euro (Canone Fisso I);
- b) un canone fisso mensile compreso tra 417 euro e 8.334 euro, in proporzione al valore lordo sottostante le operazioni di regolamento in contante in euro del sistema ancillare (Canone Fisso II):

Fascia	Da (milioni di euro/giorno)	A (milioni di euro/giorno)	Canone annual	Canone mensil
1	0	< 1.000	5.000 euro	417 euro
2	1.000	< 2.500	10.000 euro	833 euro
3	2.500	< 5.000	20.000 euro	1.667 euro
4	5.000	< 10.000	30.000 euro	2.500 euro
5	10.000	< 50.000	40.000 euro	3.333 euro
6	50.000	< 500.000	50.000 euro	4.167 euro
7	Oltre 500.000	—	100 000 euro	8.334 euro

Il valore lordo delle operazioni di regolamento del contante in euro del sistema ancillare è calcolato una volta all'anno con riferimento all'anno precedente; il valore lordo così calcolato è applicato per calcolare la tariffa a partire dal 1° gennaio di ogni anno di calendario;

- c) una tariffa per le operazioni data dalla somma di un canone mensile fisso (Canone Fisso III), aggiuntivo al Canone Fisso I e II di cui alle precedenti lettere a) e b), e di una tariffa per operazione rispettivamente pari, a seconda dell'opzione scelta dal sistema ancillare, a:

- Opzione A: canone mensile di 150, euro più una tariffa fissa di 0,80 euro per istruzione di pagamento;
- Opzione B: canone mensile di 1.875 euro più una tariffa per operazione determinata su base decrescente come segue, in funzione del volume mensile delle istruzioni di pagamento (numero di voci elaborate):

Fascia	Da	A	Tariffa
1	1	5.000	0,60 euro
2	5.001	12.500	0,50 euro
3	12.501	25.000	0,40 euro
4	25.001	50.000	0,20 euro
5	50.001	-	0,125 euro

Tutte le tariffe relative a un'istruzione di pagamento immessa o a un pagamento ricevuto dal sistema ancillare sono a carico esclusivo dello stesso.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe e dei canoni di cui sopra, ciascun sistema ancillare che sia stato designato⁷³ ai sensi della direttiva sulla *settlement Finality* è trattato separatamente, anche se due o più sistemi ancillari sono gestiti dallo stesso organismo che offre servizi di compensazione e di regolamento.

Per ulteriori dettagli in merito alle tariffe per i sistemi ancillari si rinvia alla *User Information Guide to the TARGET2 Pricing*, paragrafo 2.3 “*Ancillary Systems pricing scheme*”.

8 TARIFFE CONTI HAM

Per i conti HAM lo schema tariffario prevede:

⁷³ La medesima regola si applica al sistema ancillare che non sia stato designato ai sensi della direttiva suddetta, nel qual caso il sistema ancillare è identificato con riferimento ai seguenti criteri: a) un accordo formale, basato su uno strumento contrattuale o legislativo (ad esempio un accordo tra i partecipanti e l'organismo che offre servizi di compensazione e di regolamento); b) la partecipazione di più soggetti; c) regole comuni e accordi standardizzati; d) il clearing, la compensazione e/o il regolamento di pagamenti e/o titoli tra gli aderenti al sistema ancillare.

- un **canone mensile** pari a 100 euro;
- una **tariffa fissa** pari a 1 euro per ciascuna scritturazione di addebito del conto HAM.

Per i conti HAM che dispongono dell'accesso alla SSP tramite Internet è previsto un canone aggiuntivo mensile di 70,00 euro . Per ciascun conto HAM sono emessi e mantenuti gratuitamente fino a cinque certificati attivi. Per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo supplementare è applicata una tariffa una tantum di 120,00 euro e un canone mensile di mantenimento di 30,00 euro. I certificati attivi sono validi per tre anni.

Le tariffe unitarie sulle transazioni sono addebitate al titolare del conto HAM, a prescindere dal fatto che la transazione sia stata immessa dal titolare stesso o dal suo comovimentatore.

9 MODALITÀ DI ADDEBITO DELLE TARIFFE E DEI CANONI CONTI PM, T2S DCA, TIPS DCA E HAM

Le tariffe unitarie sulle transazioni sono corrisposte dal titolare di conto PM il cui conto è addebitato (il mittente o il debitore nel caso di addebiti diretti). Le tariffe pagabili con riferimento alle istruzioni di pagamento immesse o con riferimento ai pagamenti ricevuti dai sistemi ancillari sono a carico esclusivo dei sistemi ancillari stessi.

I pagamenti immessi ma non andati a buon fine per ragioni tecniche non sono soggetti a tariffazione, i pagamenti respinti per motivi non tecnici (ad es. mancanza di fondi, operazioni cancellate dal partecipante) sono soggetti a tariffazione anche se non regolati.

Le tariffe e i canoni (mensili o una tantum) di registrazione nella *Directory* di TARGET2 riguardanti i titolari di *multi-addressee access*, i partecipanti

indiretti e i titolari di *addressable* BIC sono applicati al partecipante diretto che ha rapporti con tali entità.

Le tariffe e i canoni sono corrisposti su base mensile. Entro il nono giorno lavorativo di ciascun mese i titolari di conto PM/HAM e i gestori dei sistemi ancillari ricevono i prospetti relativi ai canoni e alle tariffe da corrispondere per il mese precedente (Prospetto relativo al conteggio delle tariffe – mod. 22 ROB); i canoni e le tariffe in parola sono scritturati automaticamente il quattordicesimo giorno operativo di ciascun mese.

Più in particolare, le fatture sono inviate via PEC:

1. al partecipante diretto per tutte le tariffe relative ai servizi obbligatori e all'accesso di altri soggetti tramite il proprio conto (titolari di *multi- addressee access*, partecipanti indiretti, titolari di *addressable* BIC);
2. al gestore del gruppo di conti per tutte le tariffe relative ai conti inclusi nel gruppo: sia per i servizi obbligatori che per quelli opzionali. Se il gestore del gruppo LA è diverso dal gestore del gruppo ICC quest'ultimo riceve una richiesta di pagamento per l'ammontare complessivo delle tariffe relative a tutti i conti del gruppo ICC (inclusi i conti del gruppo LA);
3. al sistema ancillare per tutte le tariffe relative alle istruzioni di pagamento immesse o ai pagamenti ricevuti dal sistema stesso.

Le tariffe per i servizi di TARGET2- Securities relative al conto o ai conti T2S DCA sono applicate al titolare del conto PM ad esso o essi collegato. Tali voci sono addebitate separatamente da quelle relative al conto PM e sono comprensive di tutti i T2S DCA collegati.

Le tariffe e i canoni sono corrisposti su base mensile. In particolare i prospetti relativi ai servizi della gamba contanti di T2S (Prospetto relativo al conteggio delle tariffe - mod. 8 ROB- tariffe T2S DCA), sono inviati tramite PEC ai titolari dei conti PM entro il nono giorno lavorativo del mese. Il relativo conto verrà addebitato dalla Banca d'Italia il quattordicesimo giorno lavorativo del mese in parola.

Le tariffe per i servizi di TIPS relative al conto o ai conti TIPS DCA sono applicate al titolare del conto PM ad esso o essi collegato (tramite LM link). Il prospetto relativo alle tariffe dovute su base mensile è disponibile per i partecipanti attraverso la componente Billing (BILL) dei TARGET Services. Su base mensile la Banca d'Italia provvede ad addebitare le tariffe sul conto PM del partecipante collegato (tramite LM link).

Le tariffe e i canoni sono scritturati automaticamente.

Nessun importo deve essere restituito dalla Banca d'Italia agli operatori in caso di recesso da conto PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM.

10 TRATTAMENTO DELLE TARIFFE IN CASO DI STORNI DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE FILIALI

Nel caso di storni di operazioni effettuate dalle Filiali della Banca d'Italia, ai titolari di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia è corrisposto un rimborso pari a 0,80 euro per ciascuna rettifica. I rimborsi sono corrisposti su base mensile.

Per quanto riguarda gli storni effettuati sul conto HAM riferiti all'anno corrente, si sottrae l'operazione di storno dal numero totale di pagamenti regolati nel mese di riferimento sui quali viene calcolato l'importo da addebitare.

Nel caso di storni effettuati su operazioni eseguite in anni precedenti, al titolare del conto HAM è corrisposto un rimborso pari a 1 euro per ciascuna rettifica.

Entro il nono giorno lavorativo di ciascun mese i titolari di conto PM/HAM in TARGET2-Banca d'Italia ricevono il/i prospetto/i relativo/i al rimborso per storni di operazioni effettuate dalle Filiali (mod. 22 ROB bis, relativo al rimborso per storni di operazioni poste in essere anteriormente all'anno corrente) mentre

solo i titolari di conto PM ricevono il mod. 22 ROB ter, relativo al rimborso per storni contabilizzati nello stesso anno dell'operazione originaria.

Gli importi relativi ai rimborsi in parola sono scritturati automaticamente il quattordicesimo giorno operativo di ciascun mese.

11 RECUPERO DEI COSTI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISERVA DI LIQUIDITA' PER IL PRELIEVO DI CONTANTE IN PM

Lo schema tariffario per il recupero dei costi connessi con la gestione del servizio di riserva di liquidità per il prelievo di contante in PM (cfr Cap. VI, Par. 11) prevede la corresponsione di una tariffa unitaria fissa di 0,80 per ciascuna operazione di prelievo di contante effettuata a valere su disponibilità riservate.

Entro il nono giorno lavorativo di ciascun mese i titolari di conto PM che si avvalgono del servizio di riserva di liquidità per il prelievo di contante ricevono le fatture relative alle tariffe da corrispondere per il mese precedente (mod. 22 ROB quater); le tariffe in parola sono scritte automaticamente il quattordicesimo giorno operativo di ciascun mese.

12 PENALE PER IL MANCATO RIENTRO DALL'UTILIZZO DELLA LIQUIDITÀ INFRAGIORNALIERA

Gli operatori che non soddisfano le condizioni per l'accesso al finanziamento marginale e che in chiusura di giornata non abbiano rimborsato la liquidità infragiornaliera sono soggetti ad una penale calcolata in base al tasso fissato dall'Eurosistema.

Il mancato rientro è dato dall'ammontare in utilizzo dell'anticipazione infragiornaliera quale risulta al termine delle procedure di controllo di fine giornata avviate alle 18.15⁷⁴ (*cut-off time* generale per il ricorso ad operazioni

⁷⁴ Si conclude 15 minuti dopo nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

su iniziativa delle controparti).

Il calcolo della penale avviene nel seguente modo:

$$\text{Penale} = \text{importo mancato rientro} \times (\text{tasso}/36000)$$

La penale è stabilita nella misura del tasso di rifinanziamento marginale, aumentato di 5 punti percentuali, qualora il mancato rimborso si verifichi per la prima volta nei dodici mesi terminanti alla data del mancato rimborso. La penale così calcolata viene ulteriormente maggiorata di 2,5 punti percentuali, per ogni mancato rimborso successivo al primo, verificatosi nei dodici mesi terminanti alla data di mancato rimborso.

La penalizzazione trova applicazione anche con riferimento alle eventuali giornate non operative di TARGET2 successive a quella in cui si è verificato il mancato rientro⁷⁵.

La penale è addebitata il primo giorno operativo di TARGET2 successivo a quello del mancato rientro.

13 INTERESSI

Le modalità di calcolo e di scritturazione degli interessi si differenziano a seconda del conto interessato sulla base di specifica normativa. Tutti i conti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime.

⁷⁵ Per esempio l'operatore inadempiente il venerdì è penalizzato per lo stesso mancato rientro anche il sabato e la domenica.

CAPITOLO VIII

COLLAUDI

1 INTRODUZIONE

Scopo del presente capitolo è quello di fornire ai partecipanti le indicazioni necessarie per la conduzione dei collaudi con la procedura TARGET2- Banca d'Italia per l'apertura di conti PM/T2S DCA/TIPS DCA/HAM. L'esito positivo delle prove è condizione necessaria per garantire una corretta operatività del sistema. La Banca d'Italia richiede quindi la massima collaborazione da parte dei partecipanti nella preparazione e nell'esecuzione dei collaudi.

Le informazioni contenute nel presente capitolo sono estratte dal documento “*Guide to TARGET2 user testing*” pubblicato sul sito della BCE⁷⁶. Tali informazioni sono destinate principalmente ai settori tecnico-operativi dei partecipanti in quanto i collaudi descritti sono tesi a verificare la corretta funzionalità delle procedure informatiche con particolare riferimento alle interfacce esterne.

2 OBIETTIVO DEI COLLAUDI

Obiettivo dei collaudi è quello di permettere ai partecipanti di verificare la corretta predisposizione delle infrastrutture e delle procedure tecniche e organizzative necessarie per operare nel sistema TARGET2-Banca d'Italia.

Con riferimento ai conti PM le attività di collaudo si articolano in due fasi principali:

⁷⁶ Nella redazione del presente capitolo, i riferimenti al documento “Guide to TARGET2 user testing” sono relativi alla versione 3.2 pubblicata ad agosto 2016.
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/release_10/Guide_for_user_testing_version_32_final.pdf

connectivity test: scopo di tali prove è quello di verificare la corretta predisposizione delle infrastrutture di collegamento telematico con TARGET2-Banca d'Italia, sia per la messaggistica FIN sia per le funzioni interattive via SWIFTNet (*Browse, Interact e FileAct*);

interoperability test: tali test sono orientati a verificare la corretta gestione delle istruzioni di pagamento e dei flussi informativi. Tale fase di test è suddivisa a sua volta in due sottofasi: la prima prevede l'esecuzione di alcuni test predefiniti e obbligatori, mentre nella seconda potranno essere effettuate prove libere (*free testing*) per testare ulteriori funzionalità interne (e.s. test di volume, scambio bilaterale con controparti predeterminate, regolamento dei saldi dei sistemi ancillari, etc.). Gli operatori possono cominciare i test di interoperabilità solo dopo la corretta esecuzione dei test di connettività.

La Banca d'Italia può richiedere che vengano condotti ulteriori collaudi finalizzati a testare le "specificità" nazionali, quali ad esempio il regolamento dei sistemi ancillari.

I partecipanti diretti a TARGET2-Banca d'Italia, i titolari di *multiaddressee access* e i titolari di conto HAM sono direttamente coinvolti nelle attività di collaudo. I partecipanti indiretti e i titolari di *addressable BICs* non sono direttamente coinvolti nelle attività di test, in quanto non collegati direttamente al sistema tramite le funzionalità SWIFT.

Per quanto riguarda i conti T2S DCA le attività di collaudo riguardano solo i *T2S DCA account holder* direttamente connessi a T2S (cd. DCP) mentre i titolari di T2S DCA non direttamente connessi a T2S dovranno effettuare esclusivamente i test di interoperabilità di TARGET2 relativi all'interazione tra T2 e T2S. Per i DCP i collaudi si articolano in due fasi principali:

certification test: scopo di tali prove è quello di verificare la corretta predisposizione delle infrastrutture di collegamento telematico

con la piattaforma TARGET2-Securities;

authorisation test: tali test sono orientati a verificare la corretta gestione delle funzionalità offerte da T2S. Tale fase di test prevede due tipologie di test: alcuni test predefiniti e obbligatori, ed altre prove libere (*optional testing*) per testare ulteriori funzionalità interne in funzione dei business. I DCP possono avviare gli *authorisation test* solo dopo la corretta esecuzione dei *certification test*.

Per i titolari di TIPS DCA i collaudi prevedono lo svolgimento di ***certification test*** tesi a verificare la corretta predisposizione delle infrastrutture di collegamento telematico con la piattaforma TIPS.

La Banca d'Italia può richiedere che vengano condotti ulteriori collaudi.

3 PRE-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI COLLAUDI

Tutte le procedure aziendali coinvolte dovranno essere preventivamente collaudate internamente da ciascun partecipante alle prove.

Per poter partecipare ai collaudi, gli operatori devono trasmettere alla Banca d'Italia - Servizio Sistema dei Pagamenti - Tavolo operativo nazionale T2 T2S, i formulari per la registrazione in ambiente di collaudo, con le modalità specificate al Capitolo III, paragrafo 2.1, punto 2), specificando i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica delle persone che seguiranno le prove.

Per la partecipazione ai collaudi i titolari di conto PM/HAM che accedono tramite SWIFT devono inoltre avere preventivamente:

- **sottoscritto i servizi SWIFT** (servizi SWIFTNet FIN per la movimentazione del conto in ambiente di collaudo e servizi SWIFTNet *Interact*, *Fileact* e *Browse* per l'accesso al sistema in modalità interattiva

tramite l'*Information and Control Module*). La sottoscrizione va effettuata presso il sito Internet della SWIFT www.swift.com, sezione *e-ordering*;

- **effettuato lo scambio chiavi** con il BIC del *Payment Module* della SSP (TRGTXEP0) o dell'*Home Accounting Module* (TRGTXEH0). I partecipanti diretti a TARGET2 Banca d'Italia che svolgono anche il ruolo di comovimentatore dovranno procedere allo scambio chiavi con entrambi i cennati BIC.

I titolari di T2S DCA direttamente connessi a T2S (cd DCP) devono inoltre avere preventivamente **sottoscritto un accordo con un VAN provider** per la connessione a T2S. Tutte le informazioni relative al processo di registrazione con il VAN provider sono pubblicate nel documento "*T2S connectivity guide*" pubblicato sul sito della BCE.

I titolari di TIPS DCA devono infine avere preventivamente **sottoscritto un accordo con un TIPS Network Service Provider** per la connessione a TIPS. Tutte le informazioni relative al processo di registrazione con il TIPS NSP sono pubblicate sul sito della BCE.

Ricevuti i formulari per la partecipazione ai collaudi, la Banca d'Italia provvederà ad inviare al partecipante - tramite e-mail - l'elenco dei test che dovranno essere eseguiti (variabile a seconda della tipologia di partecipazione prescelta). I test da eseguire sono estratti dal documento "*Guide to TARGET2 User Testing*" nei relativi *Annex*:

Annex 1 "Connectivity test scenario for SSP access".

Annex 2 "Interoperability test cases".

Annex 3 "Authorisation test scenario defined on the T2S platform".

I *certification test* per T2S e TIPS sono pubblicati rispettivamente nei documenti "*Certification testing, test cases*" e "*Tips Certification Test Cases*" disponibili sul sito della BCE.

L'esito dei collaudi dovrà essere comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia tramite e-mail all'indirizzo target.services@bancaditalia.it.

4 ORGANIZZAZIONE DEI COLLAUDI

Disponibilità dell'ambiente di collaudo e limiti di volume

Gli ambienti di collaudo di TARGET2, T2S e TIPS sono disponibili, in linea di principio, in tutte le giornate operative di TARGET2. Per dettagli in merito agli orari della giornata operativa in ambiente di collaudo si rinvia alla *"Guide to TARGET2 user testing"* paragrafi 1.2.1 e 1.2.2 alla voce *"Availability"*.

Per l'ambiente TARGET2, l'invio dei messaggi è limitato ai seguenti volumi:

- 60 messaggi FIN inviati per partecipante/ora;
- 30 messaggi XML (InterAct in modalità A2A) inviati per partecipante/ora.

I partecipanti che volessero oltrepassare detti limiti devono chiedere la preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia, inviando apposita richiesta via e-mail al Tavolo operativo nazionale T2-T2S, indirizzo e-mail target.services@bancaditalia.it.

Utilizzo dei BIC

Tutti i BIC "live" e i corrispondenti BIC di test (con "0" all'ottava posizione) sono abilitati nell'ambiente di collaudo di TARGET2.

Il "sender" e il "receiver" dei pagamenti devono essere esclusivamente test BIC ("con "0" in ottava posizione). Gli altri campi all'interno del messaggio, se non identificano un conto nella SSP, possono contenere anche live BIC.

Per gli ambienti di collaudo T2S, si è scelto di adottare unicamente i BIC "live".

Per dettagli in merito all'utilizzo dei BICs in ambiente di collaudo si rinvia alla *"Guide to TARGET2 user testing"*, paragrafo 1.2.1 e 1.2.2 alla voce

“Management of BICs”.

Valutazione delle prove

La valutazione dei collaudi si basa su un principio di “autocertificazione” del partecipante; al termine di ciascuna fase dell’attività di collaudo gli operatori dovranno trasmettere alla Banca d’Italia - e-mail all’indirizzo target.services@bancaditalia.it - un’autocertificazione nella quale dichiarano di avere completato positivamente l’attività di test prevista.

Qualora il partecipante non intendesse eseguire alcuni dei test di interoperabilità trasmessi dalla Banca d’Italia, dovrà motivare la propria decisione facendone menzione nell’autocertificazione. Nel caso in cui il partecipante decida successivamente di utilizzare funzionalità non testate, dovrà provvedere ad effettuare i relativi test.

5 RIFERIMENTI PER LA CONDUZIONE DELLE PROVE

La struttura di riferimento per tutte le problematiche relative alla gestione dei collaudi è il Servizio Sistema dei Pagamenti, Tavolo operativo nazionale T2-T2S:

Tel. +39 06 4792 5700

Fax. +39 06 4792 5148 - 3757

e-mail: target.services@bancaditalia.it